

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto

Curriculum di Diritto Civile
Ciclo XXVI

Tesi di Dottorato di Ricerca
IL CONTRATTO DI RETE
IUS/01 - Diritto Privato

Tutor: chiar.mo Prof. Fiorenzo FESTI

Coordinatrice del dottorato: chiar.ma Prof.ssa Chiara TENELLA SILLANI

dott. Alberto Maurizio Beretta
Matr. n. R09243

Anno Accademico 2013-2014

IL CONTRATTO DI RETE

di Alberto Maurizio Beretta

INDICE

Introduzione: IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE.....	6
Capitolo 1 – LA SOGGETTIVITÀ DEL CONTRATTO DI RETE.....	18
1.1 Precisazioni sul metodo di indagine.....	18
1.2 I soggetti dei rapporti giuridici nel contesto reticolare.....	19
1.3 L'evoluzione della normativa: le leggi 33/2009, 99/2009 e 122/2010...21	
1.4 Le prime ricostruzioni teoriche sul contratto di rete.....	25
1.4.1 La teoria della rete come “contratto transtipico”.....	25
1.4.2 La teoria della rete – soggetto.....	26
1.4.3 La teoria della rete quale patrimonio autonomo non entificato.....	28
1.5 Le riforme del 2012 e la soggettività “opzionale”.....	30
1.6 Opportunità dell'intervento del legislatore e rilievi sul piano sistematico	34
1.6.1 Personalità giuridica, soggettività, entificazione.....	35
1.6.2 Soggettività e personalità giuridica: il caso del Gruppo Europeo di Interesse Economico.....	43
1.6.3 Riflessi della “soggettività opzionale” sul piano dell'interpretazione e della qualificazione.....	47
1.7 I risvolti civilistici del sistema di soggettività opzionale delle reti di impresa.....	49
1.8 La fallibilità della rete di imprese.....	53
1.9 I risvolti della soggettività nei rapporti contrattuali con i terzi	55
1.10 I riflessi fiscali e tributari dell'acquisto di soggettività della rete di imprese.....	58
Capitolo 2 – REGIME DICHIARATIVO E RAPPRESENTANZA NEL CONTRATTO DI RETE.....	62

2.1 I quesiti relativi al regime dichiarativo della rete.....	63
2.2 Brevi cenni sull'evoluzione della normativa.....	65
2.3 Il ruolo dell'organo comune nella vigenza del sistema di “soggettività opzionale” del contratto di rete.....	69
2.4 Il regime dichiarativo nel contratto di rete privo di soggettività.....	72
2.4.1 I poteri rappresentativi dell'organo comune.....	72
2.4.2 Il rapporto di cooperazione gestoria.....	77
2.4.3 Segue: mandato collettivo, plurimo, singolo.....	79
2.4.4 Segue: le peculiarità dell'organo comune pluripersonale.....	82
2.4.5 Segue: le peculiarità dell'organo comune composto da una o più imprese aderenti.....	84
2.5 Il regime dichiarativo nel contratto di rete con soggettività.....	86
2.5.1 Gestione e rappresentanza della rete-soggetto.....	87
2.5.2 Gestione per conto delle imprese aderenti ed eventuali poteri di rappresentanza	90
2.6 Il regime dichiarativo delle reti di imprese assimilate ai distretti produttivi.....	93

Capitolo 3 – REGIME PATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE.....	99
3.1 La prima versione della normativa c.d.r.: la dotazione patrimoniale...101	
3.1.1 Il fondo patrimoniale comune	103
3.1.2 I patrimoni destinati ad uno specifico affare.....	110
3.1.3 Considerazioni sulla prima normativa.....	117
3.2 La seconda versione della normativa c.d.r. :il rinvio alla disciplina patrimoniale consortile.....	119
3.2.1 Il regime patrimoniale del consorzio con attività esterna	121
3.2.2 Il limite della “compatibilità”	123
3.3 La terza versione della normativa c.d.r.: facoltatività del fondo patrimoniale	128

3.4 La quarta versione della normativa c.d.r.: la frammentazione della fattispecie.....	132
---	-----

Capitolo 4 – IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA: I SEI SOTTOTIPI DEL CONTRATTO DI RETE.....140

4.1 Contratto di rete di primo tipo: la rete puramente contrattuale senza fondo patrimoniale né organo comune.....	142
4.2 Contratto di rete di secondo tipo: la rete contrattuale con organo comune e senza fondo patrimoniale.....	145
4.3 Contratto di rete di terzo tipo: la rete contrattuale con fondo patrimoniale e senza organo comune	147
4.4 Contratto di rete di quarto tipo: la rete contrattuale “ibrida” con autonomia patrimoniale perfetta.....	149
4.5 Contratto di rete di quinto tipo: la rete-soggetto con autonomia patrimoniale imperfetta.....	151
4.6 Contratto di rete di sesto tipo: la rete-soggetto con autonomia patrimoniale perfetta.....	154

APPENDICE NORMATIVA.....157

Art.3, commi 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n.33.....	157
Art.3, commi 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n.33, successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.....	158
Art.3, co. 4-ter – 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33, successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.L. 31 maggio 2010, n. 7, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.....	160
Art.3, co. 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33, successivamente	

modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 7, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 21 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 Agosto 2012, n. 134, nonché dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 Dicembre 2012, n. 221 (testo vigente).....162

BIBLIOGRAFIA.....166

Introduzione

IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE

Con l'art. 3, comma 4-ter, della legge 9 Aprile 2009 n. 33 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 Febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di rete.

Con tale intervento il legislatore ha inteso fornire un nuovo strumento giuridico per la regolamentazione di quelle fattispecie di aggregazioni reticolari tra imprese già conosciute nella prassi commerciale ma prive di un modello normativo di riferimento.

La nozione di “reti di imprese” era stata introdotta nel diritto positivo con l'art. 6 bis della legge 133/08, che le aveva definite come “*libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali*”.

Il tema dei rapporti reticolari tra imprese, tuttavia, già da tempo era oggetto di studio da parte della dottrina, nel tentativo di coglierne le peculiarità ed i possibili riflessi sul piano giuridico¹.

¹ V. in particolare RICHARD BUXBAUM, “Is network a legal concept?”, in *Journal of institutional and theoretical economics*, (4/1993), pp. 698 e ss.; GUNTHER TEUBNER, “Beyond contract and organization? External liability of franchising systems in German law”, in *Franchising and the law: theoretical and comparative approaches in Europe and the United States*, a cura di CHRISTIAN JOERGES, Nomos, 1991; GUNTHER TEUBNER, “Coincidentia oppositorum: hybrid networks beyond contract and organization”, 1991, in *Festschrift in honour of Lawrence Friedman*, Stanford University Press, 2006; MARC AMSTUTZ - GUNTHER TEUBNER, *Networks, Legal issues of multilateral co-operation*, Oxford – Portland, Hart Publishing, 2009; GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, Hart Publishing, 2011; PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento”, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 128 e ss.; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle PMI tra innovazione e crescita imprenditoriale”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 295 e ss.; CAMILLA CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008; FABRIZIO ANTOLINI – NICOLA BOCCELLA, “Evoluzione dei sistemi economici ed aggregazioni economico produttive”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, cit., pp. 17 e ss.; CARMELITA CAMARDI, “Efficienza contrattuale e reti di imprese”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, cit., pp. 331 e ss.; MASSIMILIANO GRANIERI, “Brevi note sulle reti di imprese tra concorrenzialità e concorrenza”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, cit., pp. 375 e ss.. Tra i contributi più recenti in tema di rapporti reticolari tra

In questa fase antecedente all'intervento del legislatore, era stata elaborata una nozione di “rete di imprese” quale “*insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un'esigenza di coordinamento, alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali ed informali, contrattuali e non contrattuali*”².

Nell'arco di quattro anni la disciplina del contratto di rete è stata oggetto di ripetuti interventi del legislatore (D.L. 10 Febbraio 2009, n.5, convertito dalla L. 9 Aprile 2009, n. 33; L. 23 Luglio 2009, n. 99; D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 Luglio 2010, n. 122; D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 Agosto 2012, n. 134; D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 24 Dicembre 2012, n. 228) che hanno portato alla complessa ed articolata normativa oggi vigente.

Il nuovo istituto è stato definito come “*contratto di durata stipulato tra più imprenditori per accrescere individualmente e collettivamente la loro competitività e la loro capacità innovativa³ in base ad un programma di coordinamento⁴ totale o parziale, che deve essere asseverato da speciali organismi*”⁵.

La presente ricerca intende analizzare la disciplina del contratto di rete oggi vigente al fine di illustrare le possibili configurazioni dell'istituto, evidenziando l'articolazione dei rapporti giuridici nelle diverse forme che il contratto di rete può assumere.

imprese v. GAETANO GUZZARDI, “Note preliminari allo studio del contratto di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2013), pp. 501 e ss..

² PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento”, cit., p. 128.

³ Per i concetti di competitività e capacità innovativa si rimanda a ALESSANDRA TAFURO, “Il contratto di rete: una lettura in chiave economico aziendale”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* (3/2011), pp. 646 e ss.; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012, pp. 60 e ss.; MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 186.

⁴ Sulla nozione di coordinamento v. ORESTE DE CICCO, “Imprenditore debole o mercato debole? (reti di imprese e obblighi di protezione)”, su <http://orizzontideldirittocommerciale.it>, p. 9.

⁵ Questa è la definizione utilizzata da AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, in *I contratti* (6/2011), p. 621.

Prima di procedere a questa analisi, è necessario delineare l'istituto nei suoi tratti principali, esaminando brevemente i requisiti essenziali del contratto e le sue componenti eventuali, fornendo una prima panoramica della disciplina tracciata dal D.L. 5/2009.

Le parti del contratto

Il contratto di rete è concluso da “più imprenditori”. La normativa, quindi, delinea un contratto plurilaterale a parti qualificate, poiché si richiede la qualifica imprenditoriale degli aderenti⁶; il negozio sarà pertanto fruibile da tutti i soggetti cui possa attribuirsi la qualifica di imprenditore, sia individuale che collettivo, indipendentemente dalla veste giuridica adottata⁷; tale qualifica dovrà sussistere sia sul piano sostanziale (esercizio di attività imprenditoriale) sia sul piano formale (ovvero dovrà risultare dal registro delle imprese, visti gli obblighi di pubblicità legale riconducibili alla stipulazione)⁸.

Nonostante la rete di imprese comprenda normalmente un numero superiore di aderenti, la dottrina è concorde nell'ammettere la possibilità di contratti di rete stipulati da due soli elementi⁹.

⁶ Così lo qualifica ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, in *Le nuove leggi civili commentate* (1/2011), p. 59.

⁷ Sui profili soggettivi del contratto di rete v. CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d'impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 91 e ss.; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., pp. 59 e ss.; MARIA ROSANNA MAUGERI, “Reti di impresa e contratto e la rete”, in *I contratti* (10/2009), p. 960; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 174 e ss.; SABRINA ROSSI, “Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI - LISIA CAROTA - MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 99 e ss..

⁸ Distingue i due aspetti PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 175.

⁹ Così FRANCESCO CIRIANNI, “La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 25 e ss.; FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* (11/2011), p. 540; SABRINA ROSSI, “Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti”, cit., p. 107. Come notato da GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), p. 951, “il numero degli aderenti è secondario al fine di attribuire la qualificazione di “plurilaterale”, essendo a tal fine sufficiente l'idoneità del contratto ad accogliere altri partecipanti”. Su questa accezione di contratto plurilaterale v. TULLIO ASCARELLI, “Notarelle critiche in tema di contratto plurilaterale”, in *Rivista di diritto commerciale* (1950), pp. 265 e ss.. Sulle peculiarità dei contratti di rete a due soli componenti v. LUANA BEBBER, “Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei contratti di rete”, in *I contratti* (8/2013), pp. 827E ss..

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, lett. d), il contratto di rete deve prevedere le modalità di adesione successiva di altri imprenditori. Come chiarito dagli interpreti, tuttavia, tale requisito non è essenziale¹⁰: il contratto di rete è da considerarsi *aperto* ma non *necessariamente aperto*¹¹.

La causa del contratto di rete

La definizione del requisito causale nei contratti plurilaterali di tipo associativo equivale all'identificazione dello specifico “scopo comune” cui sono preordinate le prestazioni eseguite o promesse dalle parti¹².

In questa ottica, la causa del contratto di rete può essere individuata nello “scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”¹³.

Gli elementi distintivi della causa del contratto di rete, pertanto, consisterebbero nel perseguimento di determinati obiettivi strategici¹⁴, rivolti all'aumento di competitività e sviluppo, nella duplice dimensione individuale e collettiva di tali obiettivi¹⁵.

¹⁰ AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, cit., pp. 623; FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 545; ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Contratto e impresa* (6/2013), p. 1382; MARIA NIVES IANNACCONE, “Il contratto di rete e il ruolo del notaio”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 128; CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d’impresa”, cit., p. 104; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 235 e ss.; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 83.

¹¹ Così osserva ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, cit., p. 1382. Per la nozione di contratto strutturalmente (o necessariamente) aperto v. FRANCESCO GALGANO, *Persone giuridiche*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1969, pp. 151 e ss..

¹² Si riprende la definizione data da FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 192.

¹³ VINCENZO CUFFARO, “I contratti di rete”, in *Rivista di diritto alimentare* (1/2013), p. 28, utilizza a questo proposito la nozione di “causa proattiva”, intendendo con questa espressione “*la funzione peculiare del contratto destinato a gestire i cambiamenti ed a pianificare lo sviluppo tanto individuale di ciascun imprenditore aderente quanto collettivo, della rete, quindi di tutti i partecipanti del contratto*”.

¹⁴ Così sottolinea CARMELITA CAMARDI, “I contratti di distribuzione come contratti di rete”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 254.

¹⁵ Evidenzia tale duplice dimensione, caratteristica rispetto agli altri paradigmi cooperativi, GAETANO GUZZARDI, “Note preliminari allo studio del contratto di rete”, cit., p. 531.

Sull'effettiva incidenza del controllo causale nel contratto di rete sono emerse in dottrina posizioni contrapposte. Alcuni autori hanno ritenuto sussistere la necessità di una *expressio causae* nella stipulazione del contratto, al fine di permettere un controllo causale sulla concreta utilità e realizzabilità degli obiettivi perseguiti dalle parti¹⁶. Altri commentatori hanno invece ridimensionato la rilevanza dell'esplicitazione dei profili causali, ritenendo che l'eccessiva attenzione prestata dal legislatore alle funzioni economiche del contratto di rete non abbia efficacia prescrittiva, ma debba considerarsi formula generica, meramente descrittiva¹⁷, se non addirittura propagandistica¹⁸. La dottrina maggioritaria, in ogni caso, concorda nel ritenere che non debba assegnarsi al requisito causale, ed al controllo che su di esso può essere operato in sede giudiziale, una funzione più ampia e più specifica di quella normalmente ravvisabile in ambito contrattuale¹⁹. La verifica relativa alla sussistenza della causa contrattuale, pertanto, non potrà spingersi sino ad un controllo di merito sull'effettiva utilità economica dell'operazione negoziale realizzata con il contratto di rete o sull'idoneità della stessa a portare ad un innalzamento dei livelli di competitività o capacità innovativa²⁰, ma dovrà arrestarsi sul piano del mero rilievo di un livello minimo di razionalità dell'affare²¹.

A prescindere da ogni valutazione in merito alla rilevanza sul piano causale, in ogni caso l'art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/09, prevede quale requisito obbligatorio

¹⁶ In questo senso v. CARMELITA CAMARDI, "Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa", in *I contratti* (10/2009), p. 930. Un'ottica simile si rileva in MARCO ANGELONE, "Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 154.

¹⁷ Così PAOLA IAMICELI, "Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento", in *I contratti* (10/2009), p. 943.

¹⁸ MASSIMILIANO GRANIERI, "Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?", in *I contratti* (10/2009), p. 937. Similmente MARIA ROSANNA MAUGERI, "Reti di impresa e contratto e la rete", cit., p. 960.

¹⁹ Su questo specifico aspetto v. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, "Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., pp. 70 e ss.; CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, "Il contratto e la rete: il problema della causa", in *I contratti* (10/2009), pp. 961 e ss..

²⁰ Concetti, per altro, di vago significato giuridico, come notato da FIORENZO FESTI, "La nuova legge sul contratto di rete", cit., p. 543.

²¹ Così CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, "Il contratto e la rete: il problema della causa", cit., p. 965.

del contratto di rete l'indicazione degli obiettivi strategici di innalzamento della capacità competitiva e le modalità di misurazione concreta di avanzamento verso tali obiettivi.

L'oggetto del contratto di rete

Nella vigente normativa, viene delineato un triplice possibile oggetto del contratto di rete²²: “l'esercizio in comune di una o più attività economiche”²³, “la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati”²⁴ e “lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”²⁵.

L'oggetto del contratto deve essere esplicitamente delineato sotto forma di un “programma di rete”²⁶, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante. La dottrina ha messo in luce la centralità del programma comune nella stipulazione del contratto di rete: esso assume rilevanza centrale costituendo il regolamento contrattuale dei diritti e degli obblighi reciproci, tali da individuare modelli di condotta specifici e determinati, e dunque direttamente esigibili²⁷. L'esatta predisposizione di un programma comune di rete, inoltre, permette una corretta separazione tra la

²² Sulla tripartizione dell'oggetto nel contratto di rete si rimanda a SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 158 e ss.; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 180 e ss.; sull'analisi economica del possibile oggetto del contratto di rete v. ALESSANDRA TAFURO, “Il contratto di rete: una lettura in chiave economico aziendale”, cit., p. 652.

²³ V. SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, cit., p. 172; FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 136; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 182.

²⁴ V. SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, cit., p. 169; FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, cit., p. 137.

²⁵ V. SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, cit., p. 164; FABRIZIO CAFAGGI, “Il nuovo contratto di rete: Learning by doing?”, in *I contratti* (12/2010), p. 1148; MAURIZIO FLICK, “Il contratto nelle «reti di imprese»: problemi e prospettive”, in *Rivista di diritto privato* (2/2008), p. 360; GUSTAVO OLIVIERI – PATRIZIA ERRICO, “Contratto di rete e diritto antitrust”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 372.

²⁶ Sui possibili contenuti del programma di rete v. GAETANO RATTO, “Il programma di rete”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., pp. 71 e ss.; MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, *Studio n. 1 - 2011 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, p. 8.

²⁷ CARMELITA CAMARDI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa”, cit., p. 931; nello stesso senso ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 61.

fase genetica del contratto di rete e la sua fase esecutiva, in cui verrà in concreto definito il contenuto dell'attività comune, della collaborazione o dello scambio in considerazione dei prefissati obiettivi strategici²⁸.

La forma e la pubblicità del contratto di rete

L'art. 3, comma 4-ter, prevede per il contratto di rete precisi vincoli di forma–contenuto; il contratto dovrà infatti espressamente indicare: i dati identificativi di ogni aderente originario o sopravvenuto, la denominazione e la sede della rete (ma solo se è prevista l'istituzione di un fondo comune), gli obiettivi strategici perseguiti e le modalità di misurazione dell'avanzamento verso tali obiettivi, la definizione del programma di rete, la durata del contratto, le modalità di adesione successiva alla rete, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo. Gli interpreti concordano, tuttavia, sul fatto che la mancata esplicitazione di uno dei contenuti imposti dal legislatore non comporti di per sé la nullità del contratto di rete²⁹.

L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/09 prevede inoltre che il contratto di rete debba essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24³⁰ o 25³¹ del d. lgs. 7 Marzo 2005

²⁸ Sulla natura bifasica e la separazione tra programma ed attuazione nel contratto di rete FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, cit., p. 33; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 46.

²⁹ Così MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, cit., p. 145; FRANCESCO MACARIO, “Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo”, in *I contratti* (10/2009), p. 953; ANTONIO DI LIZIA, “Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali”, in *Notariato* (3/2012), p. 294. Secondo AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, cit., p. 623, la carenza dei requisiti previsti dal legislatore provocherebbe la nullità del contratto ex art. 1346 c.c.. Secondo FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., la carenza dei requisiti di forma-contenuto non provocherebbe la nullità del contratto ma soltanto l'impossibilità di usufruire dei benefici fiscali ad esso connessi.

³⁰ Atto sottoscritto con firma digitale.

³¹ Atto sottoscritto con firma elettronica autenticata.

n. 82. La forma, tuttavia, non è richiesta *ad substantiam actus*, ma è prescritta al fine degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4-quater³².

Il contratto di rete, nonché le eventuali modifiche successive, sono soggetti ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante³³. Il comma 4-ter, inoltre, stabilisce che “l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte”. La dottrina maggioritaria ritiene che l’efficacia cui si riferisce tale disposizione debba essere intesa non già come idoneità del contratto a produrre effetti tra le parti (ex art. 1372 c.c.) ma come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione³⁴ (tra i quali la limitazione di responsabilità al fondo comune³⁵); agli oneri pubblicitari deve, pertanto, attribuirsi valenza dichiarativa³⁶.

L’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/09, prevede inoltre la possibilità, per le sole reti dotate di fondo comune, di essere autonomamente iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la loro sede; con tale iscrizione, facoltativa, la rete acquista soggettività giuridica. In questo caso, la pubblicità legale (sebbene facoltativa) ha efficacia costitutiva³⁷: la soggettività giuridica della rete sorge soltanto con l’iscrizione nel registro delle imprese.

³² V. MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, cit., p. 147; MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 4.

³³ Correttamente MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, *Studio n. 5 - 2013 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, p. 3, sottolinea come, in verità, non sia il contratto di rete ad essere soggetto a pubblicità, quanto “la partecipazione dell’impresa al contratto di rete”.

³⁴ MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, cit., p. 2; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 67. *Contra* AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, cit., p. 626, e CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d’impresa”, cit., p. 144, secondo i quali l’iscrizione avrebbe efficacia costitutiva anche nei rapporti interni tra gli aderenti.

³⁵ ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, p. 31, in senso analogo osserva che “sembra coerente con i principi affermare che l’iscrizione del contratto di rete determina l’opponibilità del vincolo reale che grava sui beni costituenti il fondo comune”.

³⁶ MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, cit., p. 146.

³⁷ MAURIZIO SCIUTO, “L’insolvenza delle reti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 63.

Qualora le parti intendano far acquisire alla rete la soggettività, il contratto è sottoposto ad oneri di forma più restrittivi: potrà rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto sottoscritto con firma elettronica autenticata, ma non quella di atto sottoscritto digitalmente ex art. 24 d. lgs. 82/2005 (sarà dunque sempre necessario l'intervento notarile).

L'organo comune

Nel contratto di rete può essere prevista l'istituzione di un organo comune con il compito di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso. I poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'organo comune, la cui istituzione è comunque facoltativa, devono essere specificati dalle parti, così come le regole relative alla sua nomina e sostituzione. Salvo diversa pattuizione, l'organo comune è fornito *ex lege* di poteri di rappresentanza della rete, quando essa ha acquisito soggettività giuridica, e, in assenza di soggettività, degli imprenditori aderenti, collettivamente ed individualmente, nelle procedure di negoziazione individuate dal comma 4-ter lett. e). La dottrina concorda nel ritenere ammissibile una configurazione monocratica o plurisoggettiva dell'organo comune, ed anche la creazione di un ente apposito cui attribuire tale funzione³⁸.

L'organo comune assolve nella rete ad una duplice funzione³⁹: quella di gestione (ovvero di realizzazione effettiva del coordinamento posto alla base dell'integrazione tra imprese) e quella di rappresentanza (della rete o dei suoi

³⁸ V. ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 79; FIORENZO FESTI, "La nuova legge sul contratto di rete", cit., p. 544; ANTONIO DAMIANO, "L'organizzazione della rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 206; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 255.

³⁹ V. FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, "La governance del contratto di rete", cit., pp. 45 e ss.; CHIARA FERRARI, "La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio", in *I contratti* (8/2013), p. 816; ALESSANDRA TAFURO, "Il contratto di rete: una lettura in chiave economico aziendale", cit., p. 652; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 253; DEBORAH GALLO, "Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità", in *La responsabilità civile* (1/2012), p. 6.

aderenti). La funzione gestoria dell'organo comune trae la propria ragione dalla natura bifasica tipica degli accordi interimprenditoriali di natura reticolare: oltre ad una fase di programmazione (che nel caso del contratto di rete consiste nella stipulazione dell'accordo tra gli aderenti e nella predisposizione di obiettivi strategici e programma comune) è prevista anche una fase di attuazione dell'accordo⁴⁰. Nel contratto di rete le parti sono chiamate a delineare un assetto di *governance* che ripartisca, secondo criteri liberamente modulabili, il potere decisionale tra organo comune e collettività degli aderenti. Ai sensi del comma 4-ter lett. *f*), infatti, nel contratto di rete devono essere altresì stabilite le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune. Le regole stabilite dagli aderenti possono prevedere la modificabilità, anche a maggioranza, dello stesso programma comune di rete, fulcro della cooperazione tra le imprese.

La dotazione patrimoniale della rete

In vista del perseguimento dello scopo comune, gli aderenti possono prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. In tal caso le parti devono stabilire la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che si obbligano a versare, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; l'istituzione di un fondo patrimoniale di rete, in ogni caso, è meramente facoltativa.

Oggetto di conferimento possono essere somme di denaro, beni materiali o risorse immateriali, crediti e qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica o comunque di apprezzamento in termini di funzionalità o strumentalità al perseguimento dello scopo comune⁴¹.

⁴⁰ V. FABRIZIO CAFAGGI, "Introduzione", cit., p. 33; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, "La governance del contratto di rete", cit., p. 46.

⁴¹ GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi", in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e*

Come espressamente previsto dal comma 4-ter lett. c), inoltre, se consentito dal programma di rete, l'esecuzione dei conferimenti può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ex art. 2447 bis c.c..

In caso di istituzione di un fondo patrimoniale comune, le parti devono indicare espressamente la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti. Tale prescrizione assolve ad una duplice funzione: in primo luogo quella di permettere ai terzi in contatto con la rete di determinare, almeno in via approssimativa, la consistenza del fondo comune di rete⁴²; in secondo luogo di fornire, nei rapporti interni tra gli aderenti, un criterio (eventuale) di ripartizione dei benefici e delle perdite derivanti dall'attività di rete⁴³.

In caso di istituzione sia di organo comune che di fondo patrimoniale comune, la rete, indipendentemente dall'acquisto di soggettività giuridica, gode di un particolare regime di limitazione della responsabilità simile a quello dei consorzi con attività esterna: al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, secondo comma, c.c. e, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Le agevolazioni concesse ai contratti di rete

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-quinquies, del D.L. 5/09, alle reti di imprese costituite tramite contratto di rete sono estese le agevolazioni previste per i distretti produttivi⁴⁴ e regolate dall'art. 1, comma 368, lett. b), c) e d) della L. 266/05. Da tali disposizioni discendono regole di semplificazione

rating, cit., p. 48; FABRIZIO CAFAGGI, "Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento", cit., p. 146.

⁴² Così ritiene ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., p. 73.

⁴³ PAOLA IAMICELI, "Contratto di rete, fondo comune e responsabilità", in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 66.

⁴⁴ Sul tema dei distretti produttivi v. GAETANO GUZZARDI, "Note preliminari allo studio del contratto di rete", cit., pp. 501 – 542; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 39; MICHELE BAGELLA, "Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 3 e ss..

amministrativa; agevolazioni per l'accesso delle imprese aderenti a contributi di fonte statale, regionale e comunitaria; possibili agevolazioni finanziarie, al fine di promuovere l'accesso al credito e lo sfruttamento di risorse relative alla ricerca. Per le reti di imprese, in ogni caso, la fruizione di tali agevolazioni è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'utilizzazione del contratto di rete è stata inoltre incentivata dal legislatore con alcune misure agevolative di carattere fiscale. In particolare, con l'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 (commi da 2-quater a 2-septies) è stato previsto un regime di sospensione di imposta in relazione agli utili di esercizio accantonati in una apposita riserva di patrimonio netto e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, purché preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati con appositi decreti ministeriali⁴⁵.

⁴⁵ La suddetta agevolazione fiscale di fatto non è stata rinnovata per gli anni successivi al 2013. Tuttavia nel documento di economia e finanza (DEF) 2014 si è prevista per il 2015 una disponibilità di spesa di duecento milioni di Euro per rifinanziare il fondo per il regime agevolato delle reti di impresa.

Capitolo I

LA SOGGETTIVITÀ DEL CONTRATTO DI RETE

1.1 Precisazioni sul metodo di indagine

L'instaurazione di forme reticolari di aggregazione tra imprese pone all'interprete complessi problemi in ordine all'individuazione degli effetti giuridici che si producono internamente tra i “nodi” della rete (le imprese aggregate) ed esternamente tra questi ed i terzi.

La tematica già da tempo è stata oggetto di analisi da parte dei giuristi, nel tentativo di cogliere le peculiarità riconducibili ai rapporti reticolari¹. Con l'introduzione del contratto di rete nel nostro ordinamento, il “*network* tra imprese”, sino ad allora nozione di stampo prevalentemente economico, assume un ruolo effettivo nel diritto positivo, costringendo il giurista ad inquadrarlo e ricondurlo nell'alveo dei concetti e delle categorie giuridiche tradizionali.

La domanda di base è la seguente: quali rapporti giuridici sorgono all'interno della rete? E quali si instaurano verso l'esterno?

La prospettiva civilistica impone un approccio che cerchi di cogliere le caratteristiche strutturali del fenomeno (restando, per quanto riguarda l'oggetto di questo scritto, nell'alveo della disciplina positiva del contratto di rete) mediante un procedimento di astrazione volto a scomporre la fattispecie,

¹ La letteratura sul tema è copiosa. Tra i contributi più significativi v. RICHARD BUXBAUM, “Is network a legal concept?”, in *Journal of institutional and theoretical economics*, (4/1993), pp. 698 e ss.; GUNTHER TEUBNER, “Beyond contract and organization? External liability of franchising systems in German law”, in *Franchising and the law: theoretical and comparative approaches in Europe and the United States*, a cura di CHRISTIAN JOERGES, Nomos, 1991; GUNTHER TEUBNER, “Coincidentia oppositorum: hybrid networks beyond contract and organization”, 1991, in *Festschrift in honour of Lawrence Friedman*, Stanford University Press, 2006; MARC AMSTUTZ - GUNTHER TEUBNER, *Networks, Legal issues of multilateral co-operation*, Oxford – Portland, Hart Publishing, 2009; GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, Hart Publishing, 2011; PAOLA IAMICELLI, “Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento”, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 128 e ss.; CAMILLA CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.

isolarne i singoli elementi, individuare la relazione tra essi e ricomporne l'insieme in un meccanismo allo stesso tempo coerente ed idoneo a risolvere ogni quesito interpretativo.

Questa riconduzione del contratto di rete ai suoi minimi fattori ha anche lo scopo di verificare la tenuta o la necessità di adattamento dei dogmi e dei concetti civilistici di base, qualora applicati in un contesto ibrido, che sfugge alla logica della contrapposizione tra istituzione e contratto, tra mercato e gerarchia².

Scelto un tale approccio metodologico, se l'obiettivo è quello di chiarire i rapporti giuridici che nascono dal contratto di rete, è necessario partire dall'individuazione nel fenomeno della rete dei loro elementi di base, ovvero dei soggetti e degli oggetti di tali rapporti giuridici. La presente analisi, pertanto, comincia con l'individuazione dei soggetti giuridici presenti nel contratto di rete.

1.2 I soggetti dei rapporti giuridici nel contesto reticolare

Prima di discutere di rapporti giuridici è opportuno individuare i soggetti che in tali rapporti sono coinvolti.

In primo luogo, è evidente, vi sono i membri della rete. Nel contesto del contratto di rete questi sono gli imprenditori aderenti, che chiameremo membri della rete o retisti.

In secondo luogo, per sottrazione, vi sono i “terzi”, ovvero coloro che entrano in contatto con la rete di imprese non facendone parte. Il cosiddetto “filtro del

² La rete come *medium* tra le antitesi contratto/istituzione e mercato/gerarchia è il filo conduttore delle teorie sui sistemi reticolari sviluppate da Gunther Teubner. Per una esposizione completa di questa tematica v. GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, cit..

contratto”³ rappresenta il discrimine tra partecipanti alla rete e terzi esterni: i primi sono soltanto coloro che sottoscrivono il contratto di rete⁴.

In terzo luogo, vi è “l'organo comune”. La normativa sul contratto di rete, infatti, prevede, fin dalla sua prima versione, la presenza (un tempo obbligatoria, oggi facoltativa) di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto. Esso ha indubbiamente una valenza soggettiva, quanto meno nella persona dei membri (o del membro unico) che lo compongono; possono infatti configurarsi rapporti giuridici tra l'organo comune e i membri della rete, nonché direttamente tra organo comune ed i terzi (con ogni conseguenza in tema di responsabilità). La natura dell'organo comune è discussa (soprattutto ove sia pluripersonale), come è discussa la natura del suo rapporto con gli aderenti e con i terzi (sul punto si rimanda al capitolo successivo). Cionondimeno l'organo comune è uno dei soggetti di cui tenere conto nella “scomposizione” dei rapporti giuridici che gravitano intorno alla rete.

Il “convitato di pietra” in questo quadro di sintesi è la “rete” in quanto tale. Prima di individuare l'intreccio di rapporti che sorgono all'interno della rete, infatti, occorre stabilire se essa costituisca un autonomo soggetto giuridico o semplicemente sia un termine utilizzato per “assommare” ed indicare gli aderenti nella loro totalità. A questo proposito entrano in gioco (*rectius* “entrerebbero”, visto l'ultimo intervento del legislatore sul c.d.r.⁵, come si vedrà a breve) le nozioni di personalità e di soggettività giuridica, elementi di raffronto per individuare quali sono i presupposti tramite i quali un contratto (plurilaterale con comunione di scopo) possa dare vita ad un nuovo ente, distinto dai contraenti. Analizzando la nuova figura del contratto di rete,

³ Il termine è usato da FRANCESCO MACARIO, “Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo”, in *I contratti* (10/2009), p. 953, per indicare come la fattispecie del contratto di rete non copra l'intera fenomenologia dei rapporti reticolari tra imprese.

⁴ Sulla inammissibilità di adesioni “di fatto” al contratto di rete v. GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), p. 955. V. anche MAURO ORLANDI, “Condizioni generali di contratto e reti atipiche”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 89.

⁵ Contratto di rete.

nell'iniziale silenzio del legislatore, l'interprete ha dunque dovuto chiedersi se dovesse ritenersi consentito ai contraenti di creare un soggetto di diritto nuovo, diverso dagli altri enti tipici previsti dall'ordinamento⁶.

Pur dando atto del fatto che la soluzione al problema della soggettività della rete è oggi “imposta” dal legislatore (che – come si vedrà – ne ha reso facoltativa la soggettività ancorandola al semplice adempimento di oneri pubblicitari), è opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione della normativa e le diverse posizioni assunte dalla dottrina a questo riguardo⁷. Tali osservazioni permetteranno di meglio valutare la coerenza della scelta operata dal legislatore e le sue implicazioni, anche al fine di comprendere le effettive conseguenze giuridiche provocate dalla scelta di entificazione della rete.

1.3 L'evoluzione della normativa: le leggi 33/2009, 99/2009 e 122/2010

Il primo tentativo di disciplinare a livello positivo la fattispecie delle reti di imprese si ebbe nel 2008, con la predisposizione di un progetto di legge delega (mai promulgata) indicato dagli analisti come “Progetto Bersani”⁸, in relazione

⁶ In questi termini FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* (11/2011), p. 545.

⁷ Sul problema della soggettività del contratto di rete v. FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 112; PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 26; FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 545; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 41 e ss.; MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 78 e ss.; ANTONIO DAMIANO, “L’organizzazione della rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 205 e ss.; MATTEO PANDIMIGLIO, “Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI-LISIA CAROTA-MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 81 e ss.; MAGDA MILELLA, “La soggettività nel contratto di rete tra imprese”, in *I contratti* (4/2013), pp. 401 e ss.; MASSIMO D’AURIA, “L’evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 67 e ss.; GIOVANNI MERUZZI, “Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, pp. 15 e ss..

⁸ Sul “Progetto Bersani” v. PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012, pp. 24 e 72; CARMELITA CAMARDI, “I contratti di distribuzione come contratti di rete”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 262.

al ministro promotore. La caratteristica principale dell'istituto pensato dal "Progetto Bersani" era la sussistenza di una vera e propria "personalità giuridica" della rete, che dunque sarebbe divenuta un nuovo tipo di ente dalla struttura para-societaria⁹. Il progetto di legge, benché adottasse un'ottica troppo restrittiva sul tema delle reti di imprese (non avrebbe infatti disciplinato le reti che non volevano tradursi in un'entificazione), aveva il pregio di descrivere una figura contrattuale ben definita, unitaria e tipizzata.

Con la legge n. 33 del 9 Aprile 2009 il contratto di rete ha fatto il suo ingresso nel diritto positivo, ma in una conformazione decisamente diversa da quella del "Progetto Bersani". La rete disciplinata dal legislatore del 2009 non conteneva alcun riferimento esplicito a soggettività o personalità giuridica e, come rilevato dai primi commentatori, evidenziava nel complesso una carenza di regole civilistiche caratterizzanti¹⁰: mancavano norme di natura imperativa o dispositiva¹¹ (se non per quanto riguarda i requisiti del contratto), mancavano disposizioni a tutela dei terzi¹², non venivano regolati o presi in considerazione conflitti di interessi¹³ interni ed esterni alla rete. Questa tendenziale "prevalenza del dimostrativo sul precettivo"¹⁴ faceva pensare ad un ruolo della legge più "definitorio" che "regolamentare", quasi che il legislatore avesse voluto semplicemente recepire il concetto di "reti economiche" e dare loro il proprio esplicito benessere. Il compito di inserire il contratto di rete nel

⁹ Così lo descrive PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit. p. 26.

¹⁰ MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, "Il contratto di rete", *Studio n. 1- 2011 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, p. 1.

¹¹ FIORENZO FESTI, "La nuova legge sul contratto di rete", cit., pp. 535 e ss.;

¹² AURELIO GENTILI, "Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete", in *Obbligazioni e contratti* (2/2010), p. 90; FRANCESCO MACARIO, "Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo", cit., p. 951.

¹³ FRANCESCO MACARIO, "Reti di imprese, contratto di rete e individuazione delle tutele. Appunti per una riflessione metodologica", cit., Torino, Giappichelli, 2009, p. 275.

¹⁴ Così si esprime MASSIMO D'AURIA, "Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete", in *Il Corriere del Merito* (1/2010), p. 20.

contesto dell'ordinamento privatistico veniva in questo modo “abdicato”¹⁵ a favore degli interpreti.

La prima normativa, pur nella sua scarna formulazione, conteneva alcuni elementi da cui poteva desumersi una vicinanza della rete di imprese ai contratti associativi suscettibili di entificazione, e precisamente:

- 1) la presenza obbligatoria di una dotazione patrimoniale;
- 2) la presenza obbligatoria di un organo esecutivo e rappresentativo (l'organo comune di rete)¹⁶;
- 3) la definizione dell'oggetto del contratto quale esercizio in comune di attività economica (“*con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali*”, con formula molto simile a quella dell'art. 2247 c.c.).

D'altro canto, in senso opposto, alcuni particolari della normativa apparivano ostativi ad un concetto entificato di rete di imprese, portando l'interprete ad una visione meramente contrattualistica:

- 1) l'utilizzo del termine “contratto” di rete;
- 2) l'assenza di riferimenti all'acquisto di soggettività o personalità giuridica;
- 3) l'assenza di riferimenti alla denominazione o alla sede della rete;
- 4) l'assenza di una regolamentazione del regime patrimoniale applicabile alla rete;
- 5) il regime di pubblicità legale della rete, che non prevedeva un'iscrizione autonoma del contratto di rete nel registro delle imprese, ma solo una sorta di “annotazione” a margine delle singole iscrizioni delle imprese aderenti.

¹⁵ Chiarisce la portata di questa “abdicazione” PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 103, secondo cui il margine di libertà lasciato all'autonomia privata nella configurazione delle regole applicabili alle reti costituirebbe solo un “affievolimento della legge” (*societas sine lege*) ma non una abdicazione al diritto (*societas sine iure*).

¹⁶ L'utilizzo del termine “organo” era particolarmente ambiguo.

La prima modifica della disciplina sul contratto di rete, attuata con la L. 99/2009, è parsa di conforto alla nozione di rete entificata, a cagione del fatto che la novella prevedeva l'applicazione alla rete dotata di fondo comune della disciplina patrimoniale del consorzio con attività esterna, istituto già ritenuto dotato di soggettività.

L'ulteriore evoluzione della normativa, avvenuta con le modifiche apportate dalla L. 122/2012, ha mostrato invece un significativo spostamento verso una concezione “puramente contrattuale” della rete di imprese¹⁷. I principali segnali di questo mutamento di direzione possono essere così riassunti:

- 1) la tripartizione dell'oggetto del contratto di rete, a seguito della quale “l'esercizio in comune di una o più attività” è stato affiancato dalle alternative della collaborazione (“*le imprese si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese*”) e dello scambio (“*ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica*”) allontana la rete dal modello societario e consortile, facendo rientrare nella fattispecie forme più leggere di interazione tra gli aderenti;
- 2) il fondo comune di rete è divenuto meramente facoltativo;
- 3) l'organo comune di rete, divenuto del pari meramente facoltativo, è stato qualificato quale “mandatario comune” e la sua attività imputata non già alla rete ma agli imprenditori aderenti (in questo modo allontanando i sospetti circa la natura “organica” dei suoi poteri rappresentativi).

¹⁷ GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., 2012, p. 29; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 49; MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato)”, cit., p. 70; VINCENZO CUFFARO, “I contratti di rete”, in *Rivista di diritto alimentare* (1/2013), p. 26.

Nonostante questi segni indicativi di un'evoluzione del contratto di rete in direzione contraria alla sua entificazione, permanevano in ogni caso elementi di ambiguità: l'applicazione della disciplina della responsabilità del consorzio esterno, in particolare, portava a riconoscere alla rete una certa autonomia patrimoniale (l'argomento sarà specificamente trattato nel terzo capitolo).

1.4 Le prime ricostruzioni teoriche sul contratto di rete

Di fronte ai dubbi ed alle ambiguità delle prime versioni della legge sul contratto di rete, la dottrina ha elaborato teorie, anche molto diverse, sulla natura del nuovo istituto e sul regime giuridico ad esso applicabile.

Per quanto concerne l'oggetto della presente analisi – il riconoscimento di soggettività giuridica alla rete – le opinioni della dottrina potevano essere ricondotte a tre diverse correnti.

1.4.1 La teoria della rete come “contratto transtipico”

Tra le prime ricostruzioni teoriche del contratto di rete va certamente riportata quella riconducibile alle intuizioni di Fabrizio Cafaggi e Paola Iamiceli, i quali hanno qualificato il nuovo istituto come “contratto transtipico”¹⁸. In base a questa teoria *“il contratto di rete costituisce una figura transtipica, che si colloca in posizione intermedia tra la disciplina generale del contratto e quella dei singoli tipi contrattuali [...] dando luogo ad originali combinazioni*

¹⁸ La teoria è stata originariamente illustrata in FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 9 e ss.; PAOLA IAMICELI, “Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento”, in *I contratti* (10/2009), p. 946; PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., pp. 1 e ss.; FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 126. A favore della teoria si sono espressi MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 2; ERNESTO BRIGANTI, “La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti”, in *Notariato*, 2/2010, p. 193; CARMELITA CAMARDI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa”, in *I contratti* (10/2009), p. 933; RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, in *Rivista di diritto civile* (3/2011), pp. 323 e ss..

*tra fattispecie legali e socialmente tipiche*¹⁹”. La concezione del c.d.r. quale fattispecie transtipica presupponeva il fatto che la nuova normativa dovesse integrarsi con quella di altre figure associative già tipizzate²⁰. Il problema della soggettività della rete, pertanto, poteva essere risolto individuando la disciplina del tipo contrattuale concretamente applicabile.

1.4.2 La teoria della rete – soggetto

Un secondo filone di pensiero era propenso a riconoscere al contratto di rete (quanto meno in relazione ad alcune forme più strutturate di rete) una sua propria connotazione tipologica²¹, seppure dagli ampi margini. Secondo questi autori, il contratto tipico di rete lasciava all'autonomia privata la possibilità di configurare forme di integrazione più o meno profonde. Il margine di discrezionalità avrebbe concesso alle parti anche l'opzione di “creare un soggetto di diritto distinto ed ulteriore rispetto agli aderenti”²², analogamente a quanto previsto per le due possibili forme di consorzio.

In base a questa ricostruzione, pertanto, la legge sul contratto di rete permetteva alle parti di optare per una di queste due alternative: una versione “leggera” di rete, capace di esaurirsi in un rapporto puramente interno, non entificata; e una versione “strutturata”, da taluni indicata come “rete associativa”²³, dotata di soggettività (a cagione di questa entificazione soltanto

¹⁹ FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, cit., p. 126.

²⁰ Come notato da CARMELITA CAMARDI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa”, cit., p. 933, la teoria aveva il pregio di valorizzare le potenzialità dei procedimenti di applicazione analogica di altre discipline in relazione ad una fattispecie non specificamente regolata dal legislatore.

²¹ A favore della tipicità del contratto di rete si sono espressi GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, cit., p. 947; FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 539; GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, in *Giurisprudenza commerciale* (6/2010), p. 845; PIETRO ZANELLI, “Reti di impresa, dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto”, in *Contratto e impresa* (4-5/2010), pp. 951 e ss..

²² FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 539.

²³ GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 38.

eventuale e non necessaria, si è anche parlato di “soggettività imperfetta²⁴” delle reti di impresa).

Punto di discriminazione tra le due forme di rete sarebbe stata la configurabilità di un vero e proprio gruppo organizzato, circostanza sussistente nell'ipotesi in cui la rete si fosse dotata di fondo patrimoniale comune, di un organo comune e di un assetto decisionale (*governance*) di tipo corporativo.

La ricostruzione teorica prendeva le mosse dalle disposizioni dettate dalla legge sul contratto di rete (nella formulazione allora vigente) in tema di regime patrimoniale del fondo comune²⁵. La presenza di una forma di limitazione di responsabilità al solo fondo comune (a certe condizioni, v. *infra* par. 3.3), la creazione di un patrimonio indivisibile ed insensibile alle vicende obbligatorie dei singoli aderenti, unite alla presenza di una collettività organizzata e univocamente rappresentata si prestava agevolmente ad avvalorare l'ipotesi di una distinzione soggettiva (*alterità*)²⁶ tra la rete ed i suoi membri.

Alle reti più strutturate, pertanto, andava riconosciuta soggettività giuridica²⁷.

²⁴ Così GIOVANNI MERUZZI, “Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete”, cit., p. 18.

²⁵ “[...] il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. [...] qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, [il contratto deve prevedere] la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile”. Sul punto v. *infra* par. 3.3.

²⁶ Sull'*alterità* tra persona giuridica ed associati v. MASSIMO BASILE – ANGELO FALZEA, voce *Persona giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 234.

²⁷ Ammettevano la soggettività della rete GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, cit., p. 947 (ma non nell'ipotesi di utilizzo dei patrimoni destinati ex art. 2447 c.c.); FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 545; GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 842; GIOVANNI MERUZZI, “Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete”, cit., p. 18; GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 860; ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, cit., p. 242. Per l'orientamento contrario al riconoscimento di soggettività al contratto di rete v. ADOLFO DI MAJO, “Contratto e reti. Le tutele”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 268; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 52; FRANCESCO CIRIANNI, “Il contratto di rete”, *Notariato* (4/2010), p. 446; MARCO MALTONI, “Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. 122/2010”, in *Notariato* (1/2011), p. 75; MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 195; MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”,

Alla teoria della rete come soggetto di diritto può ricondursi anche il diverso pensiero di coloro che vedevano nel contratto di rete null'altro che “un sotto-tipo del tipo consortile”²⁸, con il quale il c.d.r. condividerebbe causa (mutualistica), oggetto (esercizio in comune di fasi del processo produttivo) e regime patrimoniale (gli artt. 2614 e 2615 c.c., applicabili alle reti in quanto compatibili).

1.4.3 La teoria della rete quale patrimonio autonomo non entificato

Una terza teoria ha invece ritenuto di escludere alla radice l'ipotesi dell'alterità soggettiva tra rete ed aderenti, ritenendo che dalla formulazione della legge sul c.d.r. (in particolar modo dopo la novella del 2010) emergessero segnali decisamente incompatibili con una visione entificata della rete di imprese.

Secondo questa visione, unico elemento certo nella normativa era la testuale previsione di una localizzazione della responsabilità derivante dall'esecuzione del programma di rete sul fondo patrimoniale. La limitazione della responsabilità, tuttavia, non era necessariamente da ricondursi ad una alterità soggettiva della rete (vale a dire ricorrendo alla creazione di una *persona ficta*), ma poteva essere più correttamente intesa come fattispecie di separazione patrimoniale; visti gli innegabili indici testuali (nella normativa sul c.d.r.) in conflitto con una supposta entificazione, appariva più coerente ipotizzare la sussistenza di un patrimonio separato²⁹ (dunque privo di

cit., p. 88; DARIO SCARPA, “La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita”, in *La responsabilità civile* (6/2010), p. 406; PIETRO ZANELLI, “Reti di impresa, dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto”, cit., p. 952. Da segnalare, altresì, la particolare posizione di RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, cit., p. 340, secondo cui al contratto di rete dovrebbe sempre riconoscersi rilevanza esterna e, dunque, soggettività.

²⁸ Così DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 169; nello stesso senso GIORGIO MARASÀ, “Contratti di rete e consorzi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), p. 10, e ALBERTO MUSSO, “Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 189.

²⁹ Sulla differenza terminologica tra “patrimonio autonomo” e “patrimonio separato” e sulle principali teorie a riguardo si rimanda alla sintesi di MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 42.

soggettività) imputabile direttamente alle singole imprese³⁰, e destinato alla realizzazione del programma di rete³¹.

La soluzione del “patrimonio separato non entificato” traeva le proprie fondamenta concettuali dal risalente dibattito in tema di destinazione patrimoniale e dalla contrapposizione tra visione personalistica del patrimonio (fondata sull'equivalenza un soggetto – un patrimonio, elaborata dalla dottrina ottocentesca francese) e la teoria dei patrimoni destinati ad uno scopo (derivante dalla *Zweckvermögenstheorie* elaborata dalla pandettistica tedesca). Se le ricostruzioni più antiche tendevano a concepire il patrimonio destinato ad uno scopo quale patrimonio personificato, le più recenti teorie lo concepiscono semplicemente quale speciale regime di responsabilità patrimoniale applicabile, senza necessità di una *fictio* di alterità soggettiva³².

La visione del fondo comune di rete come patrimonio autonomo non entificato, in ogni caso, pareva ulteriormente supportata dal fatto che il principio di universalità della responsabilità patrimoniale ha visto ridursi la propria portata di norma cardine del sistema di responsabilità civile in seguito all'introduzione relativamente recente di istituti quali i patrimoni destinati nella s.p.a. (artt. 2447 bis e ss. c.c.) e gli atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)³³.

³⁰ Questa teoria è stata sostenuta da MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 41 e ss.; MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”, cit., p. 79; MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, cit., p. 194. La medesima ipotesi era stata avanzata da GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, cit., p. 947, ma con riferimento alla sola ipotesi di rete con conferimento di patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c..

³¹ Avevano parlato di “destinazione patrimoniale” in relazione al fondo comune di rete FRANCESCO CIRIANNI, “La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), p. 28; v. anche DARIO SCARPA, “Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale”, in *Contratto e impresa* (1/2010), pp. 167 e ss..

³² Sull'evoluzione storica delle teorie sulla destinazione patrimoniale si rimanda a SERENA MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, Giuffrè, 2009, in particolare pp. 21 e ss., e a MIRZIA BIANCA, “Atto negoziale di destinazione e separazione”, in *Rivista di diritto civile* (1/2007), pp. 197 e ss..

³³ Sulla portata sistemica dell'introduzione di questi istituti si rimanda a SERENA MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit.; PAOLA IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, Cedam, 2003; PASQUALE GABRIELE, “Dall'unità alla segmentazione del patrimonio: forme e prospettive del fenomeno”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), pp. 593 e ss.; GIANFRANCO PALERMO, “I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo”, in *Rassegna di diritto civile* (1/2011), pp. 82 e ss.; BARBARA MASTROPIETRO, “Profili dell'atto di destinazione”, in *Rassegna di diritto civile* (4/2008), pp. 988 e ss..

Una simile tendenza (contraria alla tradizionale visione personalistica del patrimonio) è peraltro rilevabile a livello giurisprudenziale³⁴.

1.5 Le riforme del 2012 e la soggettività “opzionale”

Nell'anno 2012 il legislatore è nuovamente (e a più riprese) intervenuto modificando la disciplina del contratto di rete, con il D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con L. 7 Agosto 2012, n. 134 e con il D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179 (cosiddetto “Decreto Sviluppo Bis”), convertito con modificazioni in L. 17 Dicembre 2012 n. 221³⁵.

Come già illustrato in precedenza, con queste novelle la disciplina del contratto di rete ha raggiunto l'attuale (e forse definitiva) formulazione. Nel testo vigente la *vexata quaestio* sulla soggettività della rete di imprese è esplicitamente risolta dal legislatore, con la sottrazione all'interprete di ogni margine di discrezionalità³⁶.

Nella versione attuale del D.L. 5/2009, l'acquisto di soggettività giuridica da parte delle reti di imprese è regolata dalle seguenti disposizioni:

³⁴ Si considerino ad esempio Cass. 15 Luglio 2010, n. 16605, pubblicata in *I contratti* (1/2011), p. 27, con nota di ANTONIO LAMORGESE, e Cass. 22 Dicembre 2001 n. 28363, pubblicata in *I contratti* (8/2012), con nota di GUIDO MARIA TANCREDI. Con la prima decisione la S.C. si è pronunciata sulla natura dei fondi comuni di investimento, escludendone la soggettività e qualificandoli come patrimoni separati facenti capo alla società di gestione. Con la seconda decisione la Corte ha escluso la sussistenza di soggettività del trust.

³⁵ Sottolinea l'incoerenza del percorso evolutivo attuato dal legislatore con le due novelle MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 48, evidenziando la diversa prospettiva posta alla base dei due interventi del 2012.

³⁶ A commento degli ultimi interventi del legislatore in tema di soggettività del contratto di rete v. FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, in *I contratti* (8/2013), pp. 799 e ss.; MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, *Studio n. 5- 2013 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, pp. 1 e ss.; MATTEO PANDIMIGLIO, “Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa”, cit., pp. 95 e ss.; MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, cit., pp. 47 – 50; PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 11 e ss.; MAGDA MILELLA, “La soggettività nel contratto di rete tra imprese”, cit., pp. 401 e ss.; MAURIZIO SCIUTO, “L'insolvenza delle reti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 62 – 65; MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, in *Ricerche Giuridiche* (2012), pp. 256 – 262; CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, in *I contratti* (8/2013), pp. 833 – 836; MASSIMO D'AURIA, “L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, cit., pp. 67 e ss.; VINCENZO CUFFARO, “I contratti di rete”, cit., p. 26.

[...] Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. [...] L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto [...]³⁷

[...] se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82.³⁸

Come appare chiaro dalle disposizioni testualmente riportate, la soluzione del legislatore questa volta è *tranchant* e non lascia adito a dubbi interpretativi: l'acquisto della soggettività è opzionale (non è un onere e tanto meno un obbligo), rimesso alla mera discrezionalità degli aderenti e subordinato alla sola iscrizione (autonoma) della rete alla sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione ove ha sede.

Prima di valutare la portata e l'opportunità della scelta di rendere la soggettività della rete facoltativa è opportuno svolgere qualche breve osservazione sul tenore letterale delle norme riportate, e sul loro coordinamento con il resto della legge sul contratto di rete:

- 1) l'acquisto della soggettività è una *facoltà* ed è subordinato ad un atto materiale (l'iscrizione autonoma della rete); la soggettività, dunque, non può essere presunta o ricavata da altri fattori. Ciò significa che la sussistenza di soggettività è sottratta al meccanismo qualificatorio.

³⁷ Le disposizioni riportate sono tratte dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione successiva alla L. 221/12, oggi vigente.

³⁸ La disposizione riportata è tratta dall'art. 3 comma 4-quater D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione successiva alla L. 221/12, oggi vigente.

- 2) L'esercizio della facoltà di acquisto della soggettività comporta la necessità di rispettare oneri di forma più restrittivi nella stipulazione del contratto di rete: l'accordo potrà rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto sottoscritto con firma elettronica autenticata, ma non quella di atto sottoscritto digitalmente ex art. 24 d. lgs. 82/2005 (come invece consentito per costituire le reti prive di soggettività; sarà dunque sempre necessario l'intervento notarile).
- 3) La soggettività non comporta di per sé differenze nel regime di responsabilità patrimoniale dettato dalla legge sul contratto di rete: l'applicazione del regime patrimoniale ricavabile dal rinvio alle norme del consorzio con attività esterna non dipende dall'acquisto di soggettività ma dalla sola presenza di fondo patrimoniale e organo comune. Lo stesso vale per gli obblighi di redazione del bilancio annuale della rete.
- 4) L'acquisto della soggettività non è correlato all'assetto organizzativo effettivamente configurato dagli aderenti per regolare i rapporti associativi tra le parti.
- 5) La rete dotata di soggettività dovrà necessariamente dotarsi di una denominazione e di una sede.
- 6) L'entificazione della rete muta il riferimento soggettivo del potere di rappresentanza attribuito *ex lege* (ma salvo patto contrario) all'organo comune: nella rete soggetto agisce in rappresentanza della rete, nella rete non entificata, invece, in rappresentanza degli aderenti.

Su questi punti sopra riportati, visto il tenore letterale della legge, gli interpreti non possono che concordare. Punto discusso, invece, è se la nuova disciplina preveda, per l'acquisto di soggettività giuridica, l'obbligo di nomina di un organo comune. La perplessità nasce dal non lineare raccordo tra le due disposizioni ove la legge parla dei rapporti tra soggettività ed iscrizione: nella

prima (comma 4-ter) si dice “*il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater*”; mentre nella seconda (comma 4-quater) “*se è prevista la costituzione del fondo comune [non si fa cenno qui all'organo] la rete può iscriversi nella sezione ordinaria [...] con l'iscrizione la rete acquista soggettività giuridica*”. Alcuni autori hanno dunque sostenuto l'inammissibilità di una rete-soggetto priva di organo comune³⁹, anche in base al fatto che, senza di esso, verrebbe meno il meccanismo di imputazione degli atti alla rete-soggetto. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che l'assenza di organo comune non sia di ostacolo all'entificazione della rete⁴⁰.

Visto il tenore letterale della legge, la seconda interpretazione pare da preferire. Sebbene l'ipotesi di una rete sprovvista di organo comune sia da considerarsi inusuale⁴¹ (specialmente ove le parti vogliano optare per una organizzazione entificata), la eterogenea varietà delle esigenze e delle realtà economiche che possono portare alla stipulazione di un contratto di rete determina l'inopportunità di escludere a priori l'ammissibilità di un tipo siffatto di rete, in assenza di una diversa prescrizione da parte del legislatore.

Dovrà comunque essere previsto un legale rappresentante del soggetto-rete, anche se non verrà qualificato come organo comune e non sarà quindi titolare dell'incarico di gestire l'esecuzione del contratto di rete.

³⁹ Tra questi MATTEO PANDIMIGLIO, “Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa”, cit., p. 97; MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., p. 262; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, cit., p. 802; MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, cit., p. 4.

⁴⁰ Così CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, cit., p. 835; PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, cit., p. 22.

⁴¹ FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. XXXII; l'indagine svolta dai tre autori su tutti i contratti di rete censiti da Unioncamere sino all'Aprile 2012 mostra che soltanto il 3% degli accordi non prevede la costituzione di un organo comune.

1.6 Opportunità dell'intervento del legislatore e rilievi sul piano sistematico

L'intervento diretto del legislatore sul tema della soggettività e la nuova connotazione “opzionale” di quest'ultima hanno sollevato voci di dissenso da parte della dottrina.

Il primo ordine di perplessità deriva dal rilievo che, ancorata l'entificazione ad un fattore materiale (l'iscrizione della rete nel registro delle imprese) estraneo al contenuto del contratto, il legislatore ha di fatto sottratto il giudizio sulla sussistenza di soggettività ad ogni meccanismo interpretativo e qualificatorio⁴². Il rilievo può condividersi, ma soltanto nei limiti in cui il contratto costitutivo della rete non espliciti alcuna volontà espressa circa l'acquisto o meno della soggettività⁴³; circostanza improbabile quanto meno per i contratti di rete stipulati dopo la riforma.

Un secondo ordine di perplessità, invece, concerne la scelta di rimettere l'acquisto di soggettività alla mera volontà delle parti contraenti, anche qualora non intendano dotarsi di un assetto organizzativo strutturato o di tipo corporativo⁴⁴, e senza che si traduca in una consequenziale diversificazione della disciplina prevista dalla normativa. Se effettivamente la scelta del legislatore è inusuale, non paiono sussistere particolari esigenze di tutela dei terzi che ostino ad un acquisto di soggettività meramente discrezionale, salvo che la situazione concreta non rientri nei casi di abuso della personalità giuridica, ipotesi già comune anche all'ambito societario⁴⁵.

Le critiche più diffuse in dottrina, tuttavia, sostengono l'inopportunità di un intervento diretto della legge su di una nozione (la soggettività giuridica) che è

⁴² Così MASSIMO D'AURIA, “L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, cit., p. 79.

⁴³ MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, p. 6, afferma come sia “buona regola di tecnica negoziale provocare una manifestazione di volontà espressa delle parti sul punto, sia in senso negativo sia in senso positivo”. L'autore propende, inoltre, per la necessità di un accordo unanime per l'entificazione della rete qualora il contratto istitutivo non abbia previsto nulla a riguardo.

⁴⁴ MASSIMO D'AURIA, “L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, cit., p. 79.

⁴⁵ Sul punto si rimanda a FRANCESCO GALGANO, *Persone giuridiche*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 2006, in particolare pp. 42 e ss..

normalmente di esclusivo appannaggio dell'interprete e non del legislatore⁴⁶. L'evoluzione della normativa sul contratto di rete, in altre parole, sarebbe passata da una "abdicazione del legislatore" ad un repentino "spodestamento dell'interprete". La critica è così sintetizzata da Vincenzo Cuffaro: *"la formula da ultimo riferita suona quasi abominevole, non tanto perché il legislatore non sia libero di enunciare regole giuridiche quanto perché il testo normativo sembra quasi voler espropriare il ruolo dell'interprete. La soggettività è nozione che l'interprete ricava dalla lettura del sistema, di un sistema che conosce testualmente le persone fisiche e le persone giuridiche e rispetto al quale una lunga esperienza ha messo a fuoco la nozione di soggettività rispetto a fattispecie, quali sono quelle delle associazioni non riconosciute, nelle quali non è possibile identificare la persona giuridica"*⁴⁷.

Effettivamente l'intervento diretto del legislatore pone un molteplice ordine di quesiti: quali sono le ragioni di un intervento diretto del legislatore su di una nozione normalmente estranea al dettato normativo? Perché l'utilizzo della nozione di soggettività anziché di quella usuale di persona giuridica⁴⁸? Quali conseguenze ne derivano sul piano interpretativo?

La verifica delle perplessità sollevate dalla dottrina comporta la necessità di un breve *excursus* sulle nozioni appena richiamate.

1.6.1 Personalità giuridica, soggettività, entificazione

Per il giurista, il concetto di "persona giuridica" - tanto semplice nella sua immediata percezione istituzionale, quanto complesso se preso come terreno di indagine - è sempre stato motivo di confronto e di scontro delle più disparate ipotesi ricostruttive: tant'è che ancor oggi, nonostante ci si sia abituati ad aver

⁴⁶ Condividono questa critica VINCENZO CUFFARO, "I contratti di rete", cit., p. 26; MASSIMO D'AURIA, "L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?", cit., p. 77; MAURIZIO SCIUTO, "L'insolvenza delle reti", cit., p. 63.

⁴⁷ VINCENZO CUFFARO, "I contratti di rete", cit., p. 26.

⁴⁸ Questa anomalia viene notata da FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Gli ultimi interventi legislativi sulle reti", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 492.

a che fare con associazioni, società od enti investiti di prerogative giuridiche, non v'è idea incontrovertibile sulla sua definizione, tale da placare il dibattito scientifico. E così non manca chi giustamente osserva come ci si sia arresi alla (concorde) definizione negativa, secondo la quale si può parlare di personalità giuridica in tutti quei casi in cui si ha a che fare con “fenomeni di diritto diversi dalle persone fisiche, intendendosi per persone fisiche gli individui umani”⁴⁹.

Sta di fatto che, nel linguaggio giuridico, diritti, doveri e comportamenti oggi non vengono e non possono più essere riferiti solo agli uomini, ma anche agli enti; e che tali enti sono considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini, pur essendo costituiti per realizzare, in ultima analisi, gli interessi sempre e solo delle persone fisiche.

Nell'evoluzione di ogni ordinamento giuridico che possa dirsi moderno, la scienza giuridica ha dovuto temperare i propri schemi, flessibili o rigidi che fossero, con l'esigenza di porre in essere soggetti giuridici autonomi e diversi dalle persone, da tener distinti, al contempo, dai membri che li componevano: entità in cui la soggettività giuridica ed il substrato corporativo sostanziale, seppur intimamente connessi, dovessero necessariamente tenersi distinti e separati, sì che quelle potessero avere fini funzionali all'interesse di questi, da raggiungersi attraverso un agire autonomo, indipendente e distaccato.

L'esigenza fu presente fin da tempi remoti: già il diritto romano classico ben conosceva l'idea di collettività, intesa come *corpus* o come *universitas*, con attributi di realtà e concretezza⁵⁰. In proposito, è celebre il brocardo di Ulpiano, secondo cui “*si quid universitati debetur, singuli non debetur; nec quod debet universitas singuli debent*”, ove l'autore classico dà prova dell'idea diffusa dei concetti di *universus populus* ed *universi cives*, per i quali ben si

⁴⁹ Così MASSIMO BASILE – ANGELO FALZEA, voce *Persona giuridica*, cit., p. 234.

⁵⁰ Sul punto EMILIO ALBERTARIO, “*Corpus e universitas nella designazione di persona giuridica*”, in *Studi di diritto romano*, vol I, Milano, Giuffrè, 1933, pp. 7 e ss.

potavano tener separate situazioni giuridiche che riguardavano i singoli da quelle che riguardavano la collettività.

È dell'epoca giustiniana, però, la maturazione del concetto di astrazione giuridica del gruppo: tale epoca, difatti, ha visto la nascita della concezione del gruppo come soggetto di diritto distinto dai membri, e vi ha applicato una apposita disciplina normativa.

Nel primo medioevo, invece, si ha un ritorno all'idea collettivistica della spersonificazione: secondo la ricostruzione effettuata dai glossatori, le posizioni soggettive attribuite alla collettività, pur ammettendo una certa autonomia patrimoniale di posizioni, dovevano considerarsi come attributi giuridici riferibili ai singoli membri⁵¹.

Di altro avviso i commentatori, che, pur mantenendo l'idea di *universitas* quale insieme non personificato di singoli, rilevavano la specialità dei contenuti dei rapporti giuridici di cui è parte la pluralità collettiva, rispetto ai rapporti di cui sono parti i singoli⁵².

Da menzionare, quindi, la soluzione di alcuni canonisti che, sempre nel medioevo, iniziano ad introdurre l'idea, più avanti elaborata dal Savigny, della personificazione attraverso la finzione di diritto effettuata dai giuristi per giustificare la diffusa idea dell'attribuibilità di posizioni soggettive riferita a figure collettive.

Con la fine del medioevo, quindi, già si potevano valutare due differenti indirizzi ricostruttivi: secondo una visione, era possibile ritenere attuabile una personificazione di figure collettive, a cui attribuire soggettività giuridica; secondo l'altra, era possibile astrarre il concetto di soggetto collettivo ed era possibile, senza alcuna personificazione, identificare, in capo alle persone fisiche, due diversi tipi di rapporti: quelli dove la persona umana agiva come singolo e quelli ove, invece, agiva come membro di una collettività.

⁵¹ In proposito FRANCESCO FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli, E. Marghiera, 1923.

⁵² Riuscendo così a legittimare l'idea della responsabilità limitata dei rappresentanti della *universitas*.

Con l'avvento del giusnaturalismo seicentesco il sistema si è arricchito dell'idea della centralità dell'uomo: da ciò si dedusse l'idea dell'esistenza di una personificazione morale della collettività, accanto alla personificazione naturale del singolo. La "*persona moralis*", diviene costruzione intellettuale da contrapporre e da tener distinta dalla persona fisica, presente nello stato di natura.

Ma è con il riconoscimento normativo ottocentesco della "persona giuridica" all'interno della legislazione che si iniziano a diffondere le grandi teorie sulla soggettività giuridica. Con l'introduzione del codice civile del 1865⁵³ anche la dottrina italiana trovò materia nuova per la propria analisi ricostruttiva, soprattutto attingendo alla famosa "teoria della finzione" elaborata dal Savigny⁵⁴: secondo tale illustre studioso, a cui peraltro si deve l'originale utilizzo del termine "persona giuridica", l'intero sistema giuridico era necessariamente costruito in funzione dell'uomo e solo l'uomo ne era il vero soggetto. Le esigenze che portarono il legislatore a creare con artifici soggetti giuridici ulteriori, non potevano che fondarsi su una *fiction iuris* convenzionalmente accreditata, sì da estendere a ciò che uomo non era la possibilità di essere soggetto di diritto.

Tale teoria non tardò, comunque, ad essere confutata dalla visione della concezione organica⁵⁵, secondo cui, nel riconoscere la "persona giuridica", il legislatore non avrebbe operato alcuna finzione: nella realtà sociale vivrebbero soggetti con qualità umane che, pur non essendo uomini, vivrebbero, agirebbero e perseguirebbero i loro fini identicamente agli uomini; l'organizzazione corporativa ne sarebbe l'esempio più significativo, in quanto

⁵³ Difatti, l'art. 2 del codice civile del 1865 prevedeva: "i comuni, le province, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in genere tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico".

⁵⁴ Secondo Savigny il legislatore che, per soddisfare le esigenze del commercio, introduce il concetto di soggetto giuridico, estendendovi i caratteri e le prerogative giuridiche della persona fisica, compie una *fiction iuris*, non avendo la "persona giuridica" alcun significato o essenza al di fuori della realtà giuridica.

⁵⁵ Anche detta "concezione antropomorfa", il cui massimo assertore fu Otto Von Gierke.

realtà collettiva dotata di un'unica volontà propria, riconosciuta – e, quindi, non creata – dallo Stato⁵⁶.

Anche tale concezione non andò indenne da aspre critiche e fu ben presto confutata unanimemente dalla successiva “teoria negazionista”.

Ciò che confliggeva con l'idea stessa della possibilità di accettare una visione antropomorfica della persona fu la presunzione dell'attribuzione di capacità volitive proprie a soggetti non umani: sul punto si rilevò, giustamente, come la volontà fosse fenomeno psichico riferibile solo alle persone fisiche, così come la presenza di interessi; e si rilevò come i diritti ed i doveri della persona giuridica, in sostanza, si risolvessero in nuovi diritti ed in nuovi doveri attribuiti, in via mediata, ai membri che la costituivano⁵⁷.

Tra le critiche più accese della teoria antropomorfica una posizione di spicco rivestì la ricostruzione normativista Kelseniana: il Kelsen rilevò come, accanto ad una tendenza all'attribuzione di caratteristiche umane ad enti personificati giuridicamente ed accanto alla prassi di trattare la persona giuridica in maniera figurata – quale soggetto che conclude contratti, acquista diritti e promuove azioni giudiziarie –, non poteva che riconoscersi l'assoluta inesistenza, nella realtà sostanziale, di una qualsiasi entità reale a cui potessero riferirsi attributi umani. La personificazione giuridica secondo la visione antropomorfica era, allora, creata su fenomeni inesistenti e, quindi, da ripudiare fermamente.

Più moderata e meno radicale, invece, è altra dottrina, che trova nel contemperamento del rigore negativista il suo sistema d'analisi. A tale dottrina, a cui possono ricondursi – pur con le dovute attenzioni all'apporto originale delle tesi da ciascuno sostenute – gli autorevoli autori italiani Tullio Ascarelli, Uberto Scarpelli, Floriano D'Alessandro e Francesco Galgano, va il

⁵⁶ Per una analisi delle ragioni di ordine storico e culturale che erano alla base di tale concezione, si veda TULLIO ASCARELLI, *Problemi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 237 e ss..

⁵⁷ Tra i sostenitori più autorevoli di tale visione critica vi fu lo stesso Jhering, oltre a Vareilles Sommieres, Planiol e Taylor.

merito di una ricostruzione meno radicale, più consona ai tempi contemporanei e più attenta al concetto di abuso della soggettività giuridica⁵⁸.

Secondo Ascarelli, non è necessario giungere a negare la soggettività delle persone giuridiche, perché queste possono avere comunque una loro coerenza all'interno del sistema: la sua teoria muove sempre dal dato puramente normativo, ma sulla base di un rilievo fattuale, di carattere realista; per cui la persona giuridica troverebbe ragion d'essere nel dato normativo, senza riferimento di realtà, con la conseguenza dell'attribuibilità degli interessi sempre e solo ai singoli uomini⁵⁹. Il concetto di persona giuridica, quindi, diviene solamente legittimazione per il compimento di atti e attività, e determina responsabilità per le loro conseguenze.

Fu merito di D'Alessandro, invece, l'aver sviluppato una tesi analitica che esclude l'autonoma soggettività dell'ente personificato: l'essenza della persona giuridica sarebbe solo una creazione lessicale e la personificazione una creazione simbolica conseguente ad una rappresentazione puramente lessicale⁶⁰. Con la conseguenza, ovvia, che le situazioni imputate alla persona giuridica si riducono a situazioni ascrivibili ai suoi membri. E tale riduzione consiste in una funzionalizzazione dei diritti dei singoli, che si trovano affiancati da obblighi, limitazioni e controlli volti ad assicurare l'esercizio in senso conforme alla funzione d'ufficio.

La sintesi di tali ricostruzioni è tratta, infine, da Francesco Galgano⁶¹: *“la nozione di persona giuridica ha così perso, nelle legislazioni contemporanee,*

⁵⁸ Tali insegnamenti partono dal presupposto che la norma giuridica è sempre norma di comportamento e, in quanto tale, la prescrizione normativa è riferibile solo all'uomo nella sua specifica personalità. Vi è condivisione, poi, sul fatto che non vi sia una completa componente sostanziale della soggettività giuridica: l'ente collettivo non ha, né può avere, esistenza reale ed è sempre ed imprescindibilmente organizzazione collettiva. Il riconoscimento formale della personalità giuridica si riverbera, quindi, sullo status dei suoi membri.

⁵⁹ Il concetto è così, suggestivamente, espresso *“il ‘collettivo’ si riduce ad una ‘relazione’ tra uomini e non alla costituzione di ‘omni’”* in TULLIO ASCARELLI, *Problemi giuridici*, cit..

⁶⁰ Cfr FLORIANO D'ALESSANDRO, *“Persone giuridiche e analisi del linguaggio”*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1969, secondo cui natura, essenza e concetto di persona giuridica sono opere vane e i nomi delle persone giuridiche sono solo *“simboli incompleti”* ai quali non corrisponde alcun ente.

⁶¹ FRANCESCO GALGANO, *“Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica”*, in *Rivista di diritto civile* (I/1965), pp. 551 - 633.

*grande parte dell'antico contenuto normativo. Grande parte di quello che era diritto speciale – la speciale disciplina dei gruppi riconosciuti come persone giuridiche – è diventata diritto comune: è oggi la comune disciplina delle collettività organizzate. Non è più necessaria, quale condizione dell'applicabilità di questa disciplina, la ricorrenza degli specifici presupposti ai quali è tradizionalmente subordinato il riconoscimento della personalità giuridica: essa è ormai disciplina che si applica per il solo fatto che un patrimonio sia da più persone destinato allo svolgimento in comune d'una attività diretta al perseguimento d'uno scopo comune*⁶².

Il punto di arrivo della complessa evoluzione di questi concetti, dunque, è un sostanziale scolorimento delle differenze tra i contenuti normativi dei concetti di entificazione, personalità giuridica, soggettività giuridica, quanto meno dal punto di vista del regime patrimoniale.

Come evidenziato da Galgano, infatti, la nozione di persona giuridica non ricomprende uno statuto di regole condivise ed ulteriori rispetto a quelle di soggettività; un certo livello di autonomia patrimoniale dei gruppi organizzati per l'esercizio di una attività è ormai fenomeno connaturale al fatto stesso che il gruppo a tale attività abbia destinato un patrimonio, rendendo così superfluo far capo alla nozione di persona giuridica quale formula abbreviata di una disciplina comprensiva dell'autonomia del patrimonio.

La nozione di personalità giuridica, invece, come si ricava dal disposto codicistico, ha mantenuto un proprio statuto distintivo unicamente in relazione agli aspetti organizzativi interni: i gruppi riconosciuti dal legislatore come dotati di “personalità giuridica” mantengono un riferimento a caratteri di organizzazione corporativa⁶³, superflua negli altri enti non riconosciuti pur se dotati di soggettività.

⁶² Ivi, p. 612.

⁶³ Ivi, p. 619. Secondo l'autore, caratteristica dell'organizzazione di tipo corporativo è la coesistenza, all'interno del gruppo, di una pluralità di organi, ciascuno dei quali sovrano nei limiti delle proprie attribuzioni: “*all'assemblea dei membri – investita delle decisioni ultime del gruppo – deve trovarsi affiancato un ulteriore organo di direzione, dotato di una originaria ed esclusiva competenza di amministratore*”.

Sui rapporti tra soggettività, personalità giuridica e autonomia patrimoniale, pertanto, è possibile così esprimersi: il riconoscimento della personalità giuridica ha cessato, nel diritto moderno, di essere condizione necessaria a sostenere una alterità soggettiva tra il gruppo ed i suoi membri; ha cessato di essere condizione sufficiente alla limitazione di responsabilità ed ha altresì cessato di esserne condizione necessaria. La nozione di soggettività e quella di personalità giuridica, pertanto, stanno in un rapporto di genere e specie, ove la differenza non è quantitativa⁶⁴ ma qualitativa, ovvero inerente alle particolari norme regolatrici delle persone giuridiche, incentrate sull'assetto corporativo.

Sul piano interpretativo, tornando all'oggetto specifico di questa trattazione, non sorprende la qualificazione della rete di imprese come “soggetto” anziché come “persona giuridica”; quest'ultima nozione, al contrario, avrebbe potuto rivelarsi fuorviante ed inappropriata rispetto ad un istituto (la rete) da sempre ispirato ad una libertà assoluta della struttura organizzativa, che può assumere un assetto corporativo quanto restare inquadrata in forme di *governance* più semplici ed informali.

Lo stesso atteggiarsi della “comunione di scopo”, d'altra parte, è nel contratto di rete di imprese sfumato ed incerto⁶⁵. L'estrema malleabilità della figura negoziale, unita alle diverse ragioni che a livello economico possono portare a costituire strutture reticolari, fa sì che nel contratto di rete con il perseguimento

⁶⁴ E dunque non può parlarsi di soggettività imperfetta in capo ad enti non dotati di soggettività giuridica.

⁶⁵ PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., p. 14, evidenzia come “*l'unicità dell'interesse, che di regola muove la comunione di scopo, nella rete si caratterizza per un'intrinseca tensione tra interessi individuali e interesse collettivo, dove non solo l'interesse collettivo dipende dalla combinazione (e non dalla mera sommatoria) degli interessi individuali, ma questi ultimi rimangono in qualche modo riconoscibili anche come interessi individuali, talora tra loro confliggenti*”. Simili considerazioni si trovano in FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, cit., p. 14. V. anche GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, cit., p. 185: “*network purpose is a legal category that explicitly encompasses the contradiction between the individual and collective elements on networking. [...]The network purpose distinguishes contexts within intensified loyalty duties toward the network arise from situations within which only the usual good faith duties of contract law applies; nonetheless, each obligation must be exercised and modified with due regard to the other*”.

di uno scopo comune di incremento della competitività possano agevolmente convivere nessi di corrispettività, rapporti di sinallagma, causa di scambio⁶⁶.

I rapporti tra interessi degli aderenti ed interesse di gruppo, in un contesto ove tra gli stessi membri permangono relazioni di concorrenza e di mercato, non devono, anche per queste ragioni, essere necessariamente incanalati in un assetto corporativo. La concezione di soggettività, nella sua maggiore neutralità assiologica, pare pertanto più appropriata, in ultima analisi, di quella di personalità giuridica, nel contesto del contratto di rete.

1.6.2 Soggettività e personalità giuridica: il caso del Gruppo Europeo di Interesse Economico

Come sopra riportato, diversi autori hanno considerato l'espressa attribuzione *ex lege* della soggettività giuridica (anziché della *personalità* giuridica) un evento inedito per il legislatore⁶⁷.

In verità un precedente analogo sussiste ed è rinvenibile nella legislazione di origine comunitaria. Con il Regolamento CEE n. 2137/85 è stata introdotta la figura del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). Come illustrato dalla dottrina⁶⁸, il GEIE è stato pensato dal legislatore europeo per istituzionalizzare alcune forme di *joint venture* che coinvolgessero imprese appartenenti a diversi stati dell'Unione, offrendo loro una apposita disciplina uniforme. Il legislatore italiano ha provveduto a completare il quadro

⁶⁶ Sui rapporti tra comunione di scopo e causa di scambio nel contratto di rete v. PIETRO PERLINGIERI, "Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 393; GIANROBERTO VILLA, "Reti di imprese e contratto plurilaterale", cit., p. 959; FIORENZO FESTI, "La nuova legge sul contratto di rete", cit., p. 546; FABRIZIO CAFAGGI, "Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni", in *I contratti* (5/2011), p. 506; PAOLA IAMICELI, "Il coordinamento della filiera produttiva tra collegamento negoziale e contratti di rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 323.

⁶⁷ Così VINCENZO CUFFARO, "I contratti di rete", cit., p. 26; MASSIMO D'AURIA, "L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?", cit., p. 77; MAURIZIO SCIUTO, "L'insolvenza delle reti", cit., p. 63.

⁶⁸ Su questa figura si rimanda a FRANCESCO CARUSO, voce *Gruppo europeo di interesse economico*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., V, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 649 e ss.; GASTONE COTTINO - MARCELLA SARALE, "Le associazioni economiche", in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, p. 388.

normativo sul GEIE con l'emanazione del d. lgs. 23 Luglio 1991 n. 240, il quale ne ha regolato alcuni aspetti relativi al regime di pubblicità, al procedimento di liquidazione, alla disciplina dell'insolvenza e del funzionamento interno del gruppo. La figura del GEIE, pur nella sua analogia funzionale con altre figure già note e tipizzate nel nostro ordinamento, presenta comunque peculiarità che impongono di non identificarlo né con le società, né con le cooperative, né con il consorzio.

L'art. 1 del Regolamento 2137/85 così prevede:

Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico.

A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un contratto e procedere all'iscrizione prevista dall'art. 6.

Il gruppo in tal modo costituito ha la capacità, a nome proprio, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscrizione prevista all'articolo 6.

Gli stati membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri in virtù dell'articolo 6 hanno o no personalità giuridica.

La norma appena riportata presenta evidenti analogie con le previsioni del D.L. 5/2009 (versione vigente) in tema di soggettività delle reti di imprese. Possiamo così sintetizzare tali analogie:

- 1) il legislatore europeo, nonostante non utilizzi la dizione “soggettività”, attribuisce espressamente al GEIE (registrato) la capacità “a nome proprio, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio”. È evidente come tali caratteristiche costituiscano e riassumano il nucleo concettuale della nozione di soggettività giuridica: alterità soggettiva rispetto ai membri, capacità giuridica, capacità processuale (è utile evidenziare a questo proposito il settimo considerando del regolamento: “*considerando che per permettere al*

gruppo di raggiungere i suoi scopi, occorre dotarlo di capacità giuridica e prevedere che un organo giuridicamente distinto dai suoi membri lo rappresenti nei confronti dei terzi”).

- 2) L'acquisto di soggettività viene correlato con l'*iscrizione* del gruppo: solo con l'adempimento degli oneri pubblicitari il gruppo acquista soggettività (si veda sul punto l'ottavo considerando: “*considerando che la protezione dei terzi esige che si organizzi una ampia pubblicità*”).
- 3) L'acquisto di soggettività giuridica del GEIE (come alterità soggettiva, capacità giuridica, capacità processuale) non determina di per sé (come nelle reti) limitazioni della responsabilità patrimoniale a carico dei membri. Nonostante la sussistenza di soggettività giuridica, infatti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento i membri del GEIE rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni del gruppo di qualsiasi natura. Similmente, nelle reti di imprese, il beneficio di limitazione della responsabilità non dipende dall'acquisto di soggettività ma soltanto dalla contemporanea presenza di organo comune e fondo patrimoniale (sicché vi saranno reti non entificate con limitazione della responsabilità e reti entificate prive di organo comune che di tale limitazione non potranno godere⁶⁹).
- 4) La soggettività giuridica del GEIE, attribuita di diritto ex art. 1 secondo comma del regolamento viene mantenuta distinta dalla sua personalità giuridica, rimessa alla discrezione dei singoli stati membri ex art. 1 terzo comma (a riguardo si veda il nono considerando: “*considerando che le questioni relative alla situazione e alla capacità giuridica delle persone fisiche e alla capacità delle persone giuridiche sono disciplinate dalla legislazione nazionale*”).

⁶⁹ Questi aspetti saranno oggetto di specifica analisi nel prosieguo della trattazione.

La disciplina comunitaria sul GEIE, dunque, presenta diverse analogie con la normativa italiana in materia di contratto di rete⁷⁰, quanto meno nella modulazione dei rapporti tra i concetti di personalità giuridica, soggettività ed autonomia patrimoniale. L'utilizzo di riferimenti espliciti da parte del legislatore comunitario (alterità giuridica, capacità giuridica, capacità processuale) e l'espressa presa di distanza dal concetto di persona giuridica, ben si inquadrano nella necessaria ed usuale diffidenza del sistema normativo europeo nei confronti di concetti dogmatici dai confini incerti, troppo influenzati dal pensiero giuridico dei singoli ordinamenti sottostanti.

Vi sono tuttavia differenze significative tra l'espressa prescrizione di soggettività operata nel regolamento sul GEIE e l'analoga previsione nella legge sul contratto di rete.

In primo luogo il legislatore comunitario ha previsto l'acquisto di soggettività per ogni Gruppo Europeo di Diritto Economico. Ciò significa che non possono sussistere GEIE non entificati e che, pertanto, la disciplina applicabile all'istituto del GEIE sarà sempre la medesima. In secondo luogo, la procedura di registrazione che porta all'entificazione del GEIE non è opzionale, ma obbligatoria; non si pone dunque un problema di valutazione in ordine alle conseguenze che rendono consigliabile o sconsigliabile l'operazione di registrazione.

Nel caso del contratto di rete, invece, la registrazione della rete e la sua entificazione sono opzionali, rimesse ad un vaglio di opportunità lasciato alla insindacabile discrezione degli aderenti. Questo crea una prima importante frammentazione della fattispecie in due sottotipi di rete (quelle dotate di soggettività e quelle che ne sono prive), le cui differenze spetta all'interprete chiarire.

Un'altra significativa differenza sta nella formulazione del precetto dettato dai due legislatori. Nel caso del GEIE, infatti, la norma si limita a descrivere una

⁷⁰ Sull'affinità della legge sul contratto di rete con la tecnica normativa del diritto privato europeo si è espresso PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 41.

fattispecie (il GEIE *ha* capacità giuridica). Nel caso del contratto di rete, la norma sembra più rivolta ad impedire all'interprete l'utilizzo di certe soluzioni di qualificazione (il contratto di rete *non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa con l'iscrizione*). In altre parole, la previsione di soggettività nel contratto di rete pare significativa non tanto per quello che concede [la soggettività ad alcune reti] ma per quello che proibisce [ovvero di ricorrere alla *fictio* dell'entificazione nella configurazione dei rapporti giuridici relativi alla rete non registrata].

Questo è l'aspetto davvero singolare ed inedito della legge sul contratto di rete. Sommando questo precetto alla frammentazione della fattispecie sopra accennata, avremo una rete autonomamente registrata in relazione alla quale, grazie alla dote di soggettività espressamente prevista dalla legge, l'interprete sarà *obbligato* ad attribuire le caratteristiche del soggetto di diritto [alterità soggettiva rispetto ai membri, capacità giuridica e processuale autonoma] ed un secondo tipo di rete i cui attributi sono definiti soltanto in negativo: non ha soggettività, dunque non ha alterità soggettiva, non ha capacità giuridica né processuale.

In relazione ai contratti di rete privi di soggettività, pertanto, l'interprete non potrà ricorrere in nessun modo alle usuali componenti della *fictio iuris* dell'entificazione per definire e regolare i rapporti giuridici esterni di una collettività organizzata che esercita un'attività avvalendosi di un patrimonio comune.

1.6.3 Riflessi della “soggettività opzionale” sul piano dell'interpretazione e della qualificazione

In questo senso si possono comprendere, allora, le perplessità della dottrina sulla terminologia utilizzata dal legislatore: se esso si fosse avvalso della nozione di “persona giuridica” (sebbene, come sopra analizzato, non necessariamente pertinente agli aspetti organizzativi della rete di imprese),

l'interprete avrebbe potuto – per risolvere problemi giuridici inerenti alla rete non registrata – avvalersi della macrostruttura superiore della soggettività (stando la nozione di soggettività e quella di personalità giuridica in un rapporto di genere e specie⁷¹). Ma una volta utilizzata nella norma la nozione di soggettività, l'interprete non dispone di una macrostruttura ulteriormente superiore che gli permetta di avvalersi delle prerogative concettuali dell'entificazione e dell'alterità soggettiva⁷².

Prima di procedere ad una disamina delle differenze che per la rete comporta, sul piano civilistico, l'acquisto di soggettività, è opportuno riflettere sulle conseguenze che il sistema di soggettività opzionale, nella sua attuale formulazione, provoca sul piano della qualificazione della fattispecie e della sua classificazione.

Va infatti osservato come il regime di soggettività opzionale abbia finito per legittimare, ognuna nel suo campo di applicazione, entrambe le contrapposte ricostruzioni teoriche della rete-soggetto e della rete-patrimonio autonomo, sopra illustrate (vedi par. 1.4.2 e 1.4.3). Come ricordato, le suddette teorie sono state sviluppate al fine di qualificare il particolare regime di limitazione della responsabilità patrimoniale riservato alle reti di impresa dotate di fondo comune ed organo comune (il punto sarà oggetto di specifica trattazione). La teoria della rete soggetto spiegava il regime patrimoniale delle reti di impresa ipotizzando l'entificazione della stessa e la sussistenza di alterità soggettiva tra la rete ed i suoi membri. La contrapposta teoria, invece, negava l'entificazione

⁷¹ Così FRANCESCO GALGANO, “Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica”, cit., p. 614.

⁷² Sempre che non riesca ad aggirare il dettato normativo ricorrendo a figure e creazioni concettuali (di assai dubbia consistenza logica) alternative rispetto a quella di soggettività, quale – ad esempio – quella di “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” utilizzato da certa giurisprudenza a proposito della natura del condominio (si veda, tra le più recenti, Cass. 2363 del 17 Febbraio 2012, Cass. 1289 del 30 Gennaio 2012, Cass. 574 del 12 Gennaio 2011 e Cass. 12911 del 24 Luglio 2012. In dottrina v. RAFFAELE CORONA, “La natura giuridica del condomino”, in *Trattato dei diritti reali*, a cura di ANTONIO GAMBARO – UMBERTO MORELLO, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 59 e ss.). La soluzione è già stata ipotizzata in ambito di rete di imprese da CINZIA MARSEGLIA, “Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione”, in *I contratti* (8/2013), p. 824, ove si legge: “*se ricorre un contratto privo di soggettività [...] l'attività di gestione dell'interesse in comune può prevedere l'affidamento ad un ente che però non assume soggettività, ma si limita esclusivamente ad assumere il ruolo di ente gestorio mediante mandato*”.

e spiegava il regime patrimoniale speciale quale ipotesi di patrimonio autonomo (o separato) pur sempre riferibile soggettivamente ai membri della rete.

Nella vigenza del nuovo regime, la prima ricostruzione sarà ovviamente applicata alle reti registrate che acquisiscono soggettività, visto l'espresso dettame del legislatore; la formulazione della norma, inoltre, vietando una visione entificata delle reti non registrate, impone invece l'utilizzo della seconda teoria per quelle reti non registrate ma soggette a limitazione di responsabilità, non essendovi altra ricostruzione idonea a spiegarne il regime patrimoniale. Il fondo patrimoniale comune delle reti prive di soggettività (ma solo se dotate altresì di organo comune, come si vedrà in seguito) dovrà dunque essere qualificato come forma di separazione patrimoniale, con le relative ricadute sul piano civilistico.

1.7 I risvolti civilistici del sistema di soggettività opzionale delle reti di impresa

Compito dell'interprete, a questo punto, è evidenziare quali possono essere per le reti le ricadute dell'acquisto di soggettività (o della scelta di rinunciarsi) sul piano civilistico. Secondo certa dottrina, *“l'opzione della soggettività non è corredata da una disciplina civilistica della stessa e sembra piuttosto un escamotage per risolvere problemi come la pubblicità [...] Ci troviamo in presenza di una soggettività giuridica di comodo o nuda che non sembra aggiungere ulteriori e importanti elementi di disciplina rispetto alla rete-patrimonio autonomo”*⁷³. Effettivamente, restringendo lo sguardo sul solo D.M. 5/2009 non emergono particolari differenze di disciplina tra reti dotate o prive di soggettività: le limitazioni di responsabilità e gli obblighi di bilancio non sono correlati alla soggettività ma solo alla contemporanea presenza di

⁷³ Così si esprime MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 49.

organo comune e fondo comune; l'unica differenza significativa pare essere nel regime rappresentativo dell'organo comune, che agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista soggettività, e degli imprenditori aderenti quando essa ne è priva.

Tuttavia l'orizzonte del diritto civile è ben più ampio del D.L. 5/2009, e la sussistenza (o l'assenza) di soggettività possono avere ricadute in ambiti diversi.

In presenza di soggettività la rete diviene centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive. La titolarità dei beni e dei rapporti patrimoniali conferiti nel fondo comune sussiste in capo al soggetto rete, con ogni ricaduta, ad esempio, in tema di pubblicità relativa a diritti immobiliari⁷⁴ o di proprietà industriale. I rapporti contrattuali con i terzi, inoltre, potranno avere quale parte il soggetto-rete, opportunamente rappresentato dall'organo comune.

In assenza di soggettività, invece, le singole obbligazioni riconducibili all'attività ed al programma di rete vengono assunte direttamente dalle singole imprese aderenti. I rapporti obbligatori interni (tra gli aderenti) ed esterni (verso i terzi), pertanto, trovano la propria disciplina nelle regole ordinarie delle obbligazioni soggettivamente complesse, ed in quelle del contratto plurilaterale o del contratto con parti soggettivamente complesse⁷⁵.

La sussistenza di soggettività, poi, può avere rilevanti riflessi in tema di responsabilità extracontrattuale della rete di imprese. L'insorgere di responsabilità per illeciti di natura aquiliana è ipotesi verificabile sia nelle reti che svolgono attività commerciale con i terzi sia in quelle pensate per una attività meramente interna.

⁷⁴ Sulla trascrizione dei beni conferiti in rete, prima della riforma in tema di soggettività, v. PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 22, e MAURIZIO SCIUTO, "Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)", cit., p. 222.

⁷⁵ Sulle nozioni di contratto plurilaterale e contratto con parti soggettivamente complessi v. GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 6 e ss..

La dottrina che si è occupata dello studio dei sistemi reticolari ha osservato come questi ultimi possono dare luogo a forme di “irresponsabilità organizzata”⁷⁶, nel momento in cui la complessità delle relazioni interne rende impossibile stabilire l'imputabilità di comportamenti dannosi.

In caso di illecito direttamente riconducibile ad una attività svolta collettivamente dagli aderenti, non paiono sussistere dubbi sull'insorgere di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c..

Più problematico, invece, è il caso in cui, dal punto di vista esterno, il danno sia imputabile ad un fatto commesso da una sola (o più) delle imprese aderenti, ma riconducibile all'esecuzione del programma di rete, e dunque nell'interesse della collettività degli aderenti. In assenza di soggettività della rete, il terzo danneggiato potrebbe rivolgere le proprie pretese unicamente contro la singola impresa cui è imputabile il fatto dannoso; difficilmente potrebbe essere invocata, al fine di estendere la responsabilità agli altri aderenti, l'applicazione dell'art. 2049 c.c., vista la perdurante autonomia delle singole imprese⁷⁷.

Nel caso di rete dotata di soggettività, invece, il soggetto-rete può ritenersi responsabile in solido in ogni caso in cui il fatto dannoso di uno o più membri sia riconducibile all'esercizio di attività previste dal programma di rete⁷⁸. La soluzione è analoga a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di consorzio con attività esterna (e dunque dotato di soggettività giuridica): in forza del rapporto che lega i membri all'ente soggettivizzato è il consorzio che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale di tutti gli effetti dei fatti illeciti imputabili ai suoi membri⁷⁹ (ovviamente se riconducibili all'esecuzione di opere o servizi oggetto di rapporti permeati dal consorzio).

⁷⁶ GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, cit., p. 235.

⁷⁷ Anche se vanno tenute in debita considerazione le soluzioni elaborate nell'ambito del *franchising*, dove si è giunti ad estendere al *franchisor* la responsabilità extracontrattuale facente capo al *franchisee*, ipotizzando la sussistenza di oneri di controllo. V. App. Napoli, 3 Marzo 2005, in *Contratti* (12/2005), p. 113 e ss..

⁷⁸ V. FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, cit., p. 141.

⁷⁹ V. Cass. 9 Dicembre 1996 n. 10956 e Cass. 3 Luglio 2008 n. 18235.

In caso di rete dotata di soggettività, il rischio di insolvenza della singola impresa danneggiante non ricade più sul terzo danneggiato, ma sul soggetto-rete e, indirettamente, sulla collettività dei suoi aderenti.

La sussistenza di soggettività ed i rapporti del soggetto-rete con i terzi determinano inoltre la possibilità di rilevare la presenza di una autonoma figura imprenditoriale (la rete); la circostanza può comportare l'applicabilità alla rete delle regole che compongono lo statuto dell'imprenditore commerciale⁸⁰ (sempre che la rete-soggetto eserciti attività esterna e che quest'attività sia compatibile con la nozione di impresa, almeno in punto di economicità).

L'integrazione della disciplina del contratto di rete con quella dell'imprenditore commerciale potrebbe comportare dunque:

- 1) la qualificazione come *azienda* del compendio patrimoniale organizzato per l'esercizio dell'attività di rete, con ogni conseguenza in tema di circolazione;
- 2) l'applicazione delle norme sulla tenuta delle scritture contabili obbligatorie (la legge sul contratto di rete prevede espressamente soltanto l'obbligo di redazione di una situazione patrimoniale, osservando le norme in tema di bilancio di esercizio delle società per azioni);
- 3) la soggezione autonoma all'imposizione fiscale per l'esercizio di attività commerciale;
- 4) l'applicazione alla rete delle norme di tutela dei creditori contro il rischio di disparità di trattamento, e dunque delle regole sulla fase di liquidazione e sulla apertura di procedure concorsuali.

Quest'ultimo aspetto merita di essere autonomamente approfondito.

⁸⁰ Si è occupato di questi aspetti MAURIZIO SCIUTO, "Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)", cit., p. 69.

1.8 La fallibilità della rete di imprese

Il problema della fallibilità della rete di imprese era già stato oggetto di attenzione da parte della dottrina prima delle ultime riforme del 2012⁸¹.

Nel silenzio, sul punto, della legge sul contratto di rete, gli interpreti si sono domandati se fosse legittima l'apertura di una procedura concorsuale parimenti a quanto accade per l'impresa consortile e per il GEIE⁸².

Nel periodo antecedente l'introduzione del sistema della “soggettività opzionale”, la soluzione del quesito sulla fallibilità della rete era chiaramente influenzata dalle posizioni assunte in tema di possibile entificazione del contratto di rete. Il nostro diritto fallimentare, infatti, risulta strutturato secondo un sistema “a soggetto”, anche sotto i profili puramente tecnico-processuali; se gli istituti fallimentari presuppongono un'attività di impresa, il fallimento riguarda però “l'imprenditore” (v. art. 1 L.F. e art. 2221 c.c.). Il nostro sistema di diritto fallimentare, pertanto, non conosce casi di assoggettamento a procedure di liquidazione concorsuale di patrimoni “adespoti”⁸³.

In seguito alla riforma del 2012, tuttavia, la rete di imprese autonomamente iscritta nel registro delle imprese diviene soggetto di diritto. Pare difficile, in questo caso, negare la sua assoggettabilità alle procedure concorsuali qualora versi in stato di insolvenza⁸⁴, analogamente a quanto stabilito dalla

⁸¹ Di questo aspetto si sono occupati MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”, cit., pp. 65 e ss.; MAURIZIO SCIUTO, “L'insolvenza delle reti”, cit., pp. 53 e ss.; ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 144 e ss.. Sui profili inerenti al fallimento dell'impresa in rete, invece, v. LEONARDO GIANI, “Prime riflessioni sulla crisi della impresa di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 291 e ss..

⁸² In quest'ultimo caso il fallimento è espressamente previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 240/91.

⁸³ Così si esprime MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”, cit., p. 76.

⁸⁴ Lo stesso MAURIZIO SCIUTO, *ivi*, p. 78, pur se di opinione contraria alla fallibilità delle reti, prima della riforma sosteneva “*chiaro che ove si accogliesse una tale impostazione [l'entificazione della rete] pochi dubbi residuerebbero sulla disciplina applicabile alla insolvenza della rete che abbia svolto attività esterna e che quindi sia entificata: non potendone che discendere una soluzione omologa a quella già nota e praticata per i consorzi, e cioè l'assoggettamento alle procedure concorsuali*”.

giurisprudenza in tema di consorzio con attività esterna⁸⁵. Inoltre, dal momento che non tutte le reti dotate di soggettività godono della limitazione di responsabilità al fondo comune (il punto verrà in seguito approfondito), si potrebbe ipotizzare che al fallimento della rete-soggetto consegua l'applicazione dell'art. 147 L.F., con estensione del fallimento alle imprese aderenti⁸⁶.

Un discorso diverso, invece, vale per le reti di imprese prive di soggettività cui si applica il regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune. In questo caso, come in precedenza illustrato, il fondo patrimoniale di rete deve essere qualificato come fattispecie di patrimonio autonomo non entificato. In relazione a tali reti, dunque, è d'obbligo il riferimento a quanto approfondito dalla dottrina in tema di insolvenza (*rectius* incapienza) dei patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c.⁸⁷, ipotesi analoga in quanto del pari consistente nella separazione di un compendio patrimoniale destinato all'esercizio di attività di impresa.

In tale ambito, l'interpretazione dell'art. 2447 nonies c.c. porta ad escludere la possibilità di fallimento del patrimonio destinato; per il caso in cui le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare non siano integralmente soddisfatte, infatti, la norma prevede esclusivamente l'apertura di una fase di liquidazione. Ulteriore conferma della non fallibilità del patrimonio destinato ex art. 2447 bis c.c. proviene dalla attuale formulazione dell'art. 156 L.F.; in tale norma si prevede che “*se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio*

⁸⁵ Si veda Cass. 26 Gennaio 1989 n. 441 e, recentemente, Cass. 16 Dicembre 2013 n. 28015.

⁸⁶ All'ipotesi, però, osta l'interpretazione restrittiva dell'art. 147 L.F., prevalente nella dottrina: dopo la riforma del 2006, infatti, l'art. 147 prevede espressamente il proprio campo di applicazione, riferendosi ai soli soci illimitatamente responsabili di S.N.C., S.A.S., S.A.P.A.. Secondo questa interpretazione si dovrebbe escludere il fallimento in estensione dei soci eventualmente illimitatamente responsabili di altri tipi di società e degli associati delle associazioni non riconosciute. Sul punto si rimanda a VITTORIO ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, Utet, 2007, pp. 395 e ss..

⁸⁷ Le conclusioni della dottrina sul punto sono sintetizzate in ALBERTO CUCCURU, “Patrimoni destinati ed insolvenza”, in *Contratto e impresa* (2/2009), pp. 423 e ss.; GIORGIO SCHIANO DI PEPE, “Patrimoni destinati e insolvenza: una liaison davvero dangereuse?”, in *Diritto fallimentare* (6/2011), pp. 517 e ss..

destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili”.

Da questa formulazione la dottrina ha evidenziato come il legislatore non faccia uso del termine *insolvenza* ma del neologismo *incapiente*, evidentemente nell'intento di sottolineare come il patrimonio destinato non possa essere dichiarato fallito (stante la rigida correlazione tra fallimento ed insolvenza imposta dall'art. 5, primo comma, L.F.).

La disciplina dei patrimoni destinati ex art. 2447 bis, pertanto, mostra come nell'unico altro caso di patrimonio autonomo non entificato impiegato per l'attività di impresa il legislatore abbia optato per l'esclusione del fallimento e per la qualificazione dello stato di crisi come *incapienza*. Bisogna considerare, inoltre, che lo strumento del patrimonio destinato ex art. 2447 bis è espressamente previsto dalla legge sul contratto di rete quale modalità di costituzione del fondo patrimoniale comune.

È dunque plausibile propendere per una omogeneità di regime, in punto di esclusione della fallibilità, tra i patrimoni destinati della s.p.a. ed il patrimonio autonomo non entificato della rete di imprese non registrata⁸⁸.

1.9 I risvolti della soggettività nei rapporti contrattuali con i terzi

I rapporti della rete con i terzi vengono normalmente regolati con la stipulazione di accordi contrattuali. Nel sistema della soggettività opzionale oggi vigente è opportuno rilevare come la presenza di un autonomo soggetto-rete possa comportare significative differenze sul piano dell'esplicazione di tali rapporti, in particolar modo qualora sopravvengano situazioni patologiche.

Nella rete di imprese entificata i rapporti contrattuali con i terzi vedranno, presumibilmente, la stessa rete-soggetto come parte contrattuale. In questo

⁸⁸ Conclude in questo senso MAURIZIO SCIUTO, “L’insolvenza delle reti”, cit., p. 61.

caso pare evidente come l'esercizio dei diritti e degli eventuali rimedi riconducibili ai contratti stipulati dalla rete (richiesta di adempimento, risoluzione, eccezioni dilatorie, recesso) dovranno essere esercitati dall'organo comune, in qualità di rappresentante del soggetto-rete.

Le decisioni inerenti alla scelta dei rimedi da esercitare saranno assunte in conformità alle regole di *governance* disciplinate nel contratto di rete (i criteri potenzialmente adottabili saranno la decisione unanime o a maggioranza degli aderenti, oppure il giudizio dell'organo comune stesso). Le singole imprese aderenti, dunque, in presenza di contratti conclusi dal soggetto-rete non saranno singolarmente titolari, verso i terzi, di alcuno dei relativi diritti potestativi. I terzi, del pari, vedranno normalmente quale legittimato passivo (sia sul piano sostanziale che su quello processuale) il soggetto-rete.

Nel caso di rete non entificata, invece, devono farsi considerazioni di ordine diverso. L'attività di rete potrebbe qui esplicitarsi mediante conclusione di contratti da parte dell'organo comune in nome e per conto delle imprese in rete, avvalendosi dei poteri di rappresentanza collettiva ed individuale previsti dal comma 4-ter lett. e) della legge sul c.d.r.. Vista l'assenza di soggettività della rete, l'attività negoziale dell'organo comune produce in questo caso i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dei singoli partecipanti alla rete.

Il contratto così stipulato andrebbe qualificato come contratto con parte soggettivamente complessa⁸⁹, essendo l'interesse del contraente esterno contrapposto a quello collettivo delle imprese aderenti alla rete.

Per effetto del contratto si viene così a creare un unico rapporto obbligatorio con il terzo contraente, con parte plurisoggettiva dal lato passivo (o attivo). Considerando la plurisoggettività *ex latere debitoris*, trova applicazione la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.⁹⁰; considerandola *ex latere*

⁸⁹ Sulla nozione di contratto con parte soggettivamente complessa v. GIOVANNI BATTISTA FERRI, voce *Parte del negozio giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 904 e ss.; GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., p. 6 e ss..

⁹⁰ Si consideri però quanto stabilito dalla nota sentenza Cass. S.U. 9 Aprile 2008 n. 9148, secondo la quale "la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione

creditoris, invece, varrà la regola della parziarietà, salvo il caso di prestazione indivisibile.⁹¹

Restando nell'ottica del contratto, la scelta e la legittimazione all'esercizio dei diritti potestativi riguardanti i rimedi contrattuali farà capo direttamente alle imprese aderenti, e non all'organo comune che ne è mero mandatario.

Ipotizzando un inadempimento del contraente esterno, potrebbero sorgere contrasti tra gli aderenti in ordine alla promozione di rimedi conservativi o rimedi ablativi del contratto. Salvo che la questione trovi specifica regolamentazione nell'alveo del contratto di rete, il contrasto dovrà essere risolto secondo i criteri inerenti il contratto a parti soggettivamente complesse. Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono diverse: la necessità dell'unanimità della parte complessa per l'accesso ai rimedi ablativi; la sufficienza di una maggioranza, la risolubilità parziale, la legittimazione del singolo alla risoluzione dell'intero rapporto.

La dottrina che si è occupata di questa problematica⁹² ritiene preferibile l'ipotesi che conferisce a ciascun componente della parte complessa la legittimazione ad agire per la risoluzione del contratto, in analogia alle soluzioni adottate dal codice per la revoca del mandato congiunto (che può essere revocato dal singolo ove sussista una giusta causa) e per la vendita congiuntiva con patto di riscatto. Sussistono dubbi, tuttavia, se a questa legittimazione singola consegua la risoluzione parziale (come previsto dall'art. 1459 c.c. per la diversa figura del contratto plurilaterale) o totale del contratto⁹³. Problemi analoghi sussistono in relazione alla facoltà individuale

comune". La S.C. ha precisato come tale principio di diritto, formulato in relazione alle obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi, debba essere applicato "*anche alle obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati ma non personificati*".

⁹¹ In riferimento alla configurazione dei rapporti obbligatori tra la rete non entificata ed i terzi v. FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, "La responsabilità della rete verso terzi", cit., p. 111.

⁹² V. GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., p. 142.

⁹³ La tesi relativa all'applicabilità dell'art. 1459 c.c. ai contratti con parte soggettivamente complessa è stata sostenuta da MASSIMO BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto civile*, III, Milano, Giuffrè, 1984, p. 58. Esprime perplessità su questa teoria GIUSEPPE AMADIO, "Inattuazione e risoluzione: la fattispecie", in *Trattato del contratto*, a cura di VINCENZO ROPPO, Vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 56 e ss.; la normativa sul contratto di rete prevede l'applicabilità delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, ma soltanto in relazione ai rapporti

di esercizio, ad opera dei componenti della parte soggettivamente complessa, delle eccezioni contrattuali dilatorie⁹⁴. Il terzo a contatto con la rete, inoltre, vedrà quali legittimati passivi (sia sul piano sostanziale che su quello processuale) tutti i singoli aderenti, con ogni conseguente complicazione (senza considerare le perduranti perplessità circa la natura solidale o parziaria delle obbligazioni plurisoggettive con prestazione divisibile⁹⁵).

Sulla base di questi presupposti è lecito affermare come la sussistenza o l'assenza di soggettività possano determinare significative differenze per il terzo che intrattiene rapporti contrattuali con la rete. La presenza di una controparte contrattuale soggettivamente complessa, infatti, espone il terzo al duplice rischio derivante da un contrastante atteggiamento nell'esercizio dei diritti potestativi inerenti ai rimedi contrattuali e dalla relativa incertezza sulla sorte del contratto in caso di esercizio di azioni ablativo da parte di alcuni soltanto dei membri della rete.

La presenza di un soggetto-rete, con una esternazione di volontà necessariamente univoca, offre al terzo il vantaggio di veder relegati sul piano interno della *governance* i contrasti tra i singoli membri.

1.10 I riflessi fiscali e tributari dell'acquisto di soggettività della rete di imprese

Nell'ottica di incentivare l'aggregazione tra imprese, ritenuta essenziale al fine della crescita e dell'aumento di efficienza e competitività anche sul piano internazionale⁹⁶, il legislatore italiano ha accompagnato l'introduzione del

interni tra gli aderenti.

⁹⁴ V. GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., pp. 180 e ss..

⁹⁵ Si consideri il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presunzione di solidarietà dell'obbligazione passiva plurisoggettiva opererebbe soltanto in presenza di prestazioni indivisibili, mentre, in caso di prestazioni divisibili, i debitori risponderebbero soltanto in via parziaria. Il riferimento è alla sentenza Cass. S.U. n. 9148 del 9 Aprile 2008. V. FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 123.

⁹⁶ Gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano si inseriscono nella direzione indicata a livello europeo e formalizzata con il cosiddetto *Small Business Act* (Comunicazione della Commissione del 25 Giugno 2008, COM.2008/394, disponibile su <http://ec.europa.eu>). Con tale comunicazione, la Commissione ha indicato come prioritaria l'esigenza di promuovere lo sviluppo dei rapporti

nuovo strumento (contratto di rete) con alcune misure agevolative di carattere fiscale⁹⁷.

In particolare, con l'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 (commi da 2-quater a 2-septies) è stato previsto un regime di sospensione di imposta in relazione agli utili di esercizio accantonati in una apposita riserva di patrimonio netto e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, purché preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale individuati con appositi decreti ministeriali⁹⁸. Il comma 2-septies della suddetta legge prevedeva però che l'agevolazione fiscale fosse subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

La concessione di regimi fiscali di favore, infatti, avrebbe potuto entrare in conflitto con l'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in forza del quale sono vietati “*gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*”.

Con Comunicazione del 26 Gennaio 2011⁹⁹ la Commissione Europea ha espresso parere favorevole alle misure agevolative, ritenendo che non

interimprenditoriali tra le piccole e medie imprese. Nel 2011 la Commissione è nuovamente intervenuta con un riesame dello *Small Business Act* (Comunicazione della Commissione del 23 Febbraio 2011, COM.2001/78), ed in tale sede ha indicato il modello normativo italiano delle reti di imprese quale esempio virtuoso. Su questi aspetti v. MARIA PAOLA MANTOVANI, “Il favor europeo per le reti di imprese”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 175 e ss..

⁹⁷ Per i profili fiscali e tributari delle reti di impresa si rimanda a FRANCESCA MARIOTTI, “La fiscalità delle reti d’imprese”, in *I contratti* (8/2013), pp. 845 e ss.; ALESSANDRO TRIVOLI – LUCILLA BAIANI, “I profili tributari del nuovo contratto di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 377 e ss.; CHRISTIAN CALIFANO, “Profili fiscali del contratto di rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 167 e ss.; CLELIA BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, su <http://www.aipdt.it>, pp. 1 e ss.; GIUSEPPE MELIS, “Le agevolazioni tributarie finalizzate all’aggregazione delle imprese e il contratto: alcune considerazioni”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 395 e ss.; LIVIA SALVINI, “Le reti di imprese: profili fiscali”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 13 – 16 e ss..

⁹⁸ La suddetta agevolazione fiscale di fatto non è stata rinnovata per gli anni successivi al 2013. Tuttavia nel documento di economia e finanza (DEF) 2014 si è prevista per il 2015 una disponibilità di spesa di duecento milioni di Euro per rifinanziare il fondo per il regime agevolato delle reti di impresa.

⁹⁹ State aid n. 343/2010 – Italy, Support to set up companies' network, Brussels, C(2010)8939, disponibile su <http://ec.europa.eu>.

configurassero aiuti di stato proprio in quanto non avevano una destinazione settoriale (visto che prescindevano da criteri dimensionali o territoriali) ed in quanto la rete di imprese non costituiva un autonomo soggetto di diritto; tra i presupposti della decisione, infatti, la Commissione pone il fatto che “*the Italian authorities have clarified that the cooperation network will not have separate legal personality*”.

Con la successiva introduzione del sistema di “soggettività opzionale” previsto dalle riforme del 2012, è parso subito evidente agli interpreti come non potesse più ritenersi perdurante il valore dell'autorizzazione della Commissione in relazione ad aiuti devoluti alle nuove reti-soggetto.

Con la circolare 18 Giugno 2013 n.20/E, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese aderenti ad una rete-soggetto non potranno fruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 78/2010.

Il medesimo provvedimento, inoltre, ha chiarito come le reti dotate di soggettività giuridica siano soggette ad autonoma imposta sul reddito ex art. 73, comma 2, del T.U.I.R., e dunque soggetto passivo di imposta ai fini IRES ed IRAP. Per quanto riguarda l'IVA, inoltre, le reti-soggetto rientrano nel novero delle figure nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo dell'art. 4 D.P.R. 633/72; esse dovranno pertanto acquisire un numero di partita IVA proprio ed adempiere a tutti gli obblighi contabili e dichiarativi inerenti all'imposta sul valore aggiunto¹⁰⁰.

È stato infine stabilito come il conferimento al fondo patrimoniale delle reti-soggetto debba essere trattato quale “partecipazione”, con i medesimi riflessi contabili e fiscali dei conferimenti in società: l'apporto al fondo comune sarà dunque soggetto alla stessa imposta di registro dovuta per gli atti di costituzione ed aumento del capitale o patrimonio della società di qualunque tipo; la relazione di “partecipazione” dovrà essere inoltre iscritta nell'attivo patrimoniale dell'impresa aderente.

¹⁰⁰ V. FRANCESCA MARIOTTI, “La fiscalità delle reti d'impresa”, cit., p. 847.

Dal punto di vista fiscale, pertanto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di soggettività si presenta svantaggioso per le imprese aderenti alla rete.

Capitolo II

REGIME DICHIARATIVO E RAPPRESENTANZA NEL CONTRATTO DI RETE

Nel capitolo precedente sono stati chiariti i fattori necessari al riconoscimento della soggettività nella rete di imprese costituita mediante contratto di rete ai sensi del vigente contenuto del D.L. 5/2009. Sulla base del “*diktat*” imposto dal legislatore con le modifiche apportate dalla L. 22/2012, l'interprete è posto oggi nella condizione di distinguere chiaramente le reti dotate di soggettività giuridica e le reti che ne sono prive.

Partendo da questi punti fermi, si può procedere ad una disamina del regime dichiarativo e del funzionamento della rappresentanza nell'istituto del contratto di rete, rapportandosi alle due diverse ipotesi della rete dotata o priva di soggettività. L'approfondimento del regime dichiarativo della rete, infatti, è presupposto necessario (e logicamente anteriore) alla comprensione del regime di responsabilità patrimoniale del contratto di rete (profilo che, infatti, verrà trattato per ultimo nella presente trattazione). La chiarificazione dei meccanismi di rappresentanza e di manifestazione di volontà verso i terzi, infatti, permetterà di individuare il regime applicabile alle obbligazioni riconducibili all'attività della rete, e la loro ripartizione soggettiva tra singole imprese aderenti (obbligazioni individuali), collettività delle imprese aderenti (obbligazioni plurisoggettive) e rete stessa (qualora, con la soggettività, assurga a nucleo autonomo di imputazione di rapporti giuridici).

Esulano dai confini della presente analisi, invece, i profili interni strettamente riconducibili alla “formazione” della volontà della rete, che pure comportano delicati problemi di comprensione e riguardano gli aspetti di *governance* del contratto di rete¹.

¹ I complessi interrogativi relativi alla *governance* del contratto di rete sono stati oggetto di approfondimento da parte della dottrina sul c.d.r.. Si segnalano, in particolare, FABRIZIO CAFAGGI –

2.1 I quesiti relativi al regime dichiarativo della rete

Sin dalla sua prima formulazione, la legge sul c.d.r. ha previsto la presenza (inizialmente obbligatoria) di un “organo comune” incaricato di gestire l'esecuzione del contratto di legge.

La previsione di un organo comune ha posto agli interpreti gli interrogativi relativi al ruolo ed ai poteri di quest'ultimo. È parso subito chiaro che l'organo comune assolvesse nella rete ad una duplice funzione²: quella di gestione (ovvero di realizzazione effettiva del coordinamento posto alla base dell'integrazione tra imprese) e quella di rappresentanza (ovvero di manifestazione esterna di una determinata volontà).

La prima funzione trae la propria ragione dalla natura bifasica tipica degli accordi interimprenditoriali di natura reticolare: oltre ad una fase di programmazione (che nel caso del contratto di rete consiste nella stipulazione dell'accordo tra gli aderenti e nella predisposizione di obiettivi strategici e

PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 45 e ss.; FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, in particolare pp. 141 – 148; PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, in particolare pp. 33 – 37; CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, in *I contratti* (8/2013), pp. 816 e ss.; DEBORAH GALLO, “Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità”, in *La responsabilità civile* (1/2012), pp. 6 e ss.; FABRIZIO GUERRERA, “Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2012), pp. 348 e ss.; FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* (11/2011), pp. 546-547; GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), pp. 966 – 967; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012, pp. 251 – 274; MARIA ROSANNA MAUGERI, “Reti di impresa e contratto e la rete”, in *I contratti* (10/2009), pp. 957 e ss.; FRANCESCO CIRIANNI, “Il contratto di rete”, *Notariato* (4/2010), in particolare pp. 447 - 448; ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Contratto e impresa* (6/2013), pp. 1379 e ss.; CINZIA MARSEGLIA, “Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione”, in *I contratti* (8/2013), pp. 822 e ss.; sui rapporti tra *governance* e finanziabilità della rete v. GIACOMO DE LAURENTIS, “Il finanziamento delle reti d'impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 31.

² Sulla duplice funzione dell'organo comune FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., pp. 45 e ss.; CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 816; ALESSANDRA TAFURO, “Il contratto di rete: una lettura in chiave economico aziendale”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* (3/2011), p. 652; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 253; DEBORAH GALLO, “Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità”, cit., p. 6.

programma comune) anche di una fase di attuazione dell'accordo³. La predisposizione di meccanismi decisionali idonei a gestire la fase di attuazione è resa necessaria dal fatto che gli accordi reticolari di collaborazione interimprenditoriale sono intrinsecamente caratterizzati da livelli di incompletezza contrattuale⁴, in conseguenza della quale alcuni elementi dell'oggetto potranno essere definiti soltanto in momenti successivi alla costituzione della rete.

La seconda funzione dell'organo comune (presupposta proprio dal suo ruolo di attuatore del contratto di rete) è quella di rappresentanza, ovvero di manifestazione di una volontà idonea alla produzione di effetti giuridici. Compito dell'interprete è chiarire a quali soggetti giuridici possa ricondursi tale manifestazione di volontà, e quali effetti giuridici possa avere detta manifestazione.

Fin dall'apparizione del contratto di rete nell'ordinamento, i suoi analisti hanno pertanto dovuto porsi un duplice quesito: cosa è l'organo comune nei confronti dei partecipanti e cosa è nei confronti dei terzi?

L'interrogativo richiede di qualificare sia la natura del rapporto che lega i partecipanti all'organo comune, sia di identificare, dal punto di vista dei terzi a contatto con la rete, i soggetti che possono ritenersi vincolati dalle manifestazioni di volontà dell'organo stesso. Dal punto di vista privatistico, gli istituti con cui deve confrontarsi l'interprete sono quelli della rappresentanza

³ Sulla natura bifasica e la separazione tra programma ed attuazione nel contratto di rete FABRIZIO CAFAGGI, "Introduzione", in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 33; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, "La governance del contratto di rete", cit., p. 46.

⁴ Sulle peculiarità del contratto incompleto nel contesto dell'impresa si rimanda a GREGORIO GITTI, "La determinabilità dell'oggetto nei contratti di impresa come strumento di regolazione del mercato", in *Trattato del contratto*, a cura di VINCENZO ROPPO, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 53 – 73. Sui profili di incompletezza nei rapporti reticolari v. MAURIZIO FLICK, "Il contratto nelle «reti di imprese»: problemi e prospettive", in *Rivista di diritto privato* (2/2008), p. 347 e FRANCESCA BARTOLINI, "Il recesso nelle reti contrattuali", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 335 – 361. Relativamente alla natura incompleta del contratto di rete v. FABRIZIO CAFAGGI, "I doveri di cooperazione nei contratti: un'agenda di ricerca", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 384; PIETRO ZANELLI, "Reti e contratto di rete", cit., p. 253.

organica, della rappresentanza volontaria di diritto comune e commerciale, del rapporto di mandato in tutte le sue possibili estrinsecazioni.

È forse superfluo sottolineare come la soluzione di questi interrogativi abbia quale presupposto l'identificazione dei soggetti coinvolti, e dunque una presa di posizione (oggi semplificata dall'intervento *tranchant* del legislatore, ma un tempo ben più complessa) sulla natura contrattuale o entificata della rete.

2.2 Brevi cenni sull'evoluzione della normativa

La prima normativa sul contratto di rete forniva una scarna disciplina in materia di organo comune:

[...]e) [il contratto deve indicare] l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.⁵

Per quanto riguarda l'oggetto della presente analisi, le indicazioni fornite dal legislatore erano dunque le seguenti:

- 1) l'obbligatorietà della previsione di un organo comune;
- 2) l'obbligo di regolare i poteri di rappresentanza dell'organo comune;
- 3) l'insussistenza di poteri rappresentativi determinati *ex lege*.

L'utilizzo del termine “organo”, in relazione ad una entità (la rete) la cui soggettività giuridica risultava dubbia, appariva comunque ambiguo (se non atecnico).

La disciplina sull'organo comune è stata integrata con l'emanazione della seconda normativa sul contratto di rete:

[...] e) [il contratto deve indicare] l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad

⁵ Art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella sua originaria formulazione.

interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento.⁶

Con la legge 99/2009, pertanto, vengono introdotti alcuni elementi di novità, così riassumibili:

- 1) l'organo comune è dotato, in ambiti predeterminati, di poteri di rappresentanza definiti *ex lege*. La sussistenza di tali poteri rappresentativi, in ogni caso, è derogabile dalle parti;
- 2) l'organo comune agisce in rappresentanza delle imprese, “anche individuali”⁷.

In questa fase dell'evoluzione della normativa, la dottrina, nello sforzo di qualificare la natura dei poteri dell'organo comune, si è divisa tra coloro che riconducevano il rapporto tra organo ed aderenti esclusivamente alla figura della rappresentanza volontaria e del mandato⁸, e coloro che invece – quanto meno in caso di reti con ipotetica soggettività – ritenevano sussistere una fattispecie di rappresentanza organica⁹ e di rapporto gestorio analogo a quello degli amministratori delle società.

In assenza di una inequivoca entificazione della rete, inoltre, è stato sottolineato come l'utilizzo esplicito del termine “organo” potesse risultare

⁶ Art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con L. 23 Luglio 2009. Le sottolineature si riferiscono alle parti modificate.

⁷ Il riferimento alle “imprese individuali” non era da intendersi in senso tecnico (imprenditore individuale contrapposto alla società) ma nel senso di “singola impresa aderente”.

⁸ Così PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 82; DEBORAH GALLO, “Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità”, cit., p. 7; ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 213; MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, *Studio n. 1- 2011 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, p. 13.

⁹ In questo senso FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, cit., p. 39; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 52; PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., p. 34; CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d'impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 110; SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 176; RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, in *Rivista di diritto civile* (3/2011), p. 341.

atecnico ed inappropriato, essendo preferibile la qualifica di “ufficio”¹⁰. La nozione di “organo”, infatti, in senso tecnico postula l'esistenza di un ente collettivo con rilevanza soggettiva esterna (dotato o meno di personalità giuridica)¹¹, mentre la nozione di “ufficio” in diritto privato è di norma utilizzata indipendentemente da un'entificazione, ma con riferimento a quegli istituti nei quali le prerogative individuali connesse all'esercizio di un potere sono limitate o escluse in ragione della presenza di interessi terzi rispetto a quelli del titolare del potere¹².

Con il decreto legge n. 78 del 31 Maggio 2010 (convertito con legge n. 122 del 30 Luglio 2010) il legislatore è intervenuto nuovamente modificando la disciplina del contratto di rete dettata dal D.L. 5/2009. La novella è stata letta dalla dottrina come una inequivoca virata del dato normativo nella direzione di una concezione puramente contrattuale della rete di imprese, riducendo decisamente gli spazi per una configurazione di quest'ultima quale autonomo

¹⁰ *Contra v. RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, cit., p. 341, secondo cui “il riferimento all'organo, ben lungi dal rivelarsi atecnico, si appalesa invece oltremodo sintomatico della necessaria rilevanza esterna del contratto di rete”.*

¹¹ Su questa nozione si rimanda a ALBERTO GIAMPIERI, voce *Organo nella persona giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Vol. XIII, Torino, UTET, 1995, pp. 189 e ss.: “il processo di entificazione dello Stato e lo studio della sua struttura organizzativa ricondotta nella figura della persona giuridica ha, indubbiamente, favorito la creazione della nozione di organo quale concetto indispensabile per giustificare l'agire degli esponenti dell'apparato statale ed eliminare le incongruenze derivanti dall'utilizzazione dell'istituto della rappresentanza [...]. L'organo, in altre parole, viene utilizzato quale rimedio tecnico per far sì che l'ente possa agire in via diretta, senza che sia necessario ricorrere alla nozione di attività svolta per conto altrui, che implica, inevitabilmente, una netta separazione tra chi agisce (che rimane anche sotto l'aspetto squisitamente giuridico, oltretutto sotto quello reale, una entità autonoma e separata da quella per conto della quale l'attività è svolta) e chi fruisce degli effetti da quella derivanti. [...] Il concetto di organo [...] trova applicazione anche nel contesto degli enti collettivi non personificati”. Secondo FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1988, l'uso del concetto di organo prescinde ormai dalla “teoria organica” ed indica semplicemente coloro che hanno il potere di compiere atti giuridici vincolanti per una organizzazione collettiva.

¹² Il termine “ufficio” compare nel codice in relazione alla tutela, alla curatela, all'amministrazione del condominio. Il curatore fallimentare, invece, è definito organo. In relazione al contratto di rete, prediligono la nozione di “ufficio” ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, cit., p. 212, e MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 13. Questo ultimo contributo definisce l'ufficio di organo comune come semplice “insieme di competenze”.

soggetto di diritto¹³. Una siffatta lettura era suffragata anche dalle nuove disposizioni in materia di organo comune, che così prevedevano:

[...] il contratto può anche prevedere [...] la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

[..] e) [il contratto deve indicare] se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e dei marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo [...].¹⁴

Gli elementi di novità introdotti dalla legge 122/10 possono essere così sintetizzati:

- 1) la nomina di un organo comune diviene meramente facoltativa;
- 2) viene sancita espressamente la possibilità di nomina ad organo comune di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- 3) l'organo comune, la cui funzione è ora definita quale “ufficio”, viene espressamente qualificato come “mandatario comune”;

¹³ In questi termini la lettura data da GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 29; AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, in *I contratti* (6/2011), pp. 617 e ss..

¹⁴ Le disposizioni riportate sono tratte dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con L. 122 del 30 Luglio 2010. Le sottolineature si riferiscono alle parti più significative dei mutamenti apportati dalla riforma.

- 4) viene previsto che l'organo comune agisca *in nome e per conto* dei partecipanti (utilizzando una terminologia che richiama la figura del mandato con rappresentanza);
- 5) se prima l'incarico dell'organo comune era quello di “eseguire” il contratto di rete, con la riforma il suo compito diviene quello di “gestire” l'esecuzione; ai suoi poteri di rappresentanza vengono aggiunti espressamente “poteri di gestione”;
- 6) viene prevista una ripartizione di competenze tra organo comune e partecipanti, in base a materie da definirsi in seno al contratto di rete;
- 7) viene specificato che l'azione dell'organo comune può anche riguardare “singole parti o fasi” del contratto di rete.

Osservando il contenuto complessivo della riforma, è possibile sostenere come, nonostante fossero state aggiunte importanti specificazioni circa il ruolo ed i compiti dell'organo comune, permanessero elementi di ambiguità ed incoerenza. Se la terminologia utilizzata dal legislatore pareva rafforzare le teorie che inquadravano il ruolo dell'organo nell'alveo esclusivo del mandato e della rappresentanza volontaria¹⁵, la previsione di poteri di gestione e di una bipartizione delle competenze decisionali tra aderenti e organo comune manteneva vivo il dubbio che quest'ultimo potesse assolvere funzioni di organo amministrativo.

2.3 Il ruolo dell'organo comune nella vigenza del sistema di “soggettività opzionale” del contratto di rete

Nell'anno 2012 il legislatore è intervenuto modificando la disciplina del contratto di rete, con il D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con L. 7 Agosto 2012, n. 134 e con il D.L. 18 Ottobre

¹⁵ Così rileva MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., 2012, p. 51: “la precisazione dei poteri di rappresentanza dell'organo comune impone il rinvio alla disciplina del mandato collettivo, portando ad abbandonare definitivamente l'ipotesi della rappresentanza organica”.

2012 n. 179 (cosiddetto “Decreto Sviluppo Bis”), convertito con modificazioni in L. 17 Dicembre 2012 n. 221.

Nel precedente capitolo sono stati illustrati i contenuti principali di queste riforme e come, all'esito delle stesse, si sia giunti all'attuale sistema di “soggettività opzionale”, in base al quale i quesiti relativi all'entificazione della rete di imprese sono stati risolti stabilendo che soltanto la rete autonomamente iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese acquista soggettività giuridica.

Nella versione attuale del D.L. 5/2009 il ruolo dell'organo comune è così regolato:

[...] il contratto può anche prevedere [...] la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

[..] e) [il contratto deve indicare] se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e dei marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo [...].¹⁶

¹⁶ Le disposizioni riportate sono tratte dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione successiva alla L. 221/12, oggi vigente. Le sottolineature si riferiscono alle parti più significative dei mutamenti apportati alla disciplina dell'organo comune.

Analizzando la disciplina dell'organo comune e confrontandola con quella previgente, è possibile notare, in primo luogo, come sia stato eliminato ogni riferimento espresso alla qualificazione dell'organo comune come mandatario. In secondo luogo, si può rilevare come il legislatore abbia esplicitamente definito i termini di riferimento soggettivi del potere di rappresentanza dell'organo comune: esso rappresenta la rete, quand'essa acquista soggettività giuridica, oppure i singoli imprenditori, quand'essa ne è priva.

È già stato evidenziato, nel precedente capitolo, come la riforma del 2012 abbia provocato una “frantumazione della fattispecie” del contratto di rete in diversi sottotipi aventi caratteristiche e regole differenti. La disciplina dell'organo comune, di conseguenza, ha dovuto essere adeguatamente diversificata così da conformarsi al regime di “soggettività opzionale” del contratto di rete. In questo senso è da spiegarsi l'eliminazione dal testo della legge del riferimento diretto al mandato: la qualificazione dell'organo comune quale mandatario non sarebbe stata pertinente all'ipotesi (ora espressamente prevista) di una rete entificata, a cui esso è legato da un rapporto gestorio che si estrinseca in poteri di rappresentanza organica.

Iniziando ad approfondire l'attuale regime dichiarativo delle reti di imprese, bisogna innanzitutto premettere che esso risulta affidato ad una regolamentazione convenzionale¹⁷: il legislatore ha fornito diverse opzioni e le ha disciplinate con norme di natura dispositiva. Con la stipulazione di un contratto di rete, infatti, le imprese possono scegliere se costituire o meno un organo comune; possono conformare a piacimento l'ambito dei suoi poteri di gestione; possono delimitare il suo potere di rappresentanza *ex lege*; e poi, chiaramente, possono influire sulla natura del suo ufficio rinunciando o esercitando la facoltà di entificazione della rete.

¹⁷ In questi termini MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 189.

Vista la menzionata frantumazione della fattispecie, l'analisi sul regime dichiarativo del contratto di rete dovrà essere svolto separatamente per le reti dotate e prive di soggettività.

2.4 Il regime dichiarativo nel contratto di rete privo di soggettività

L'organo comune di rete può essere definito come il soggetto, individuale o collettivo, cui sono attribuiti dalle imprese aderenti determinati poteri di rappresentanza e di gestione¹⁸; esso non deve necessariamente essere una delle parti del contratto di rete.

Analizzare il regime dichiarativo delle reti di impresa comporta innanzitutto l'individuazione della consistenza dei poteri rappresentativi dell'organo comune, ovvero di stabilire la natura, la disciplina, l'estensione ed i riferimenti soggettivi di tali poteri; questo al fine di determinare la validità e la riferibilità delle manifestazioni di volontà da esso esterne. In secondo luogo comporta la qualificazione della cooperazione gestoria che lega l'organo comune ai soggetti da lui sostituiti nel compimento di atti giuridici; questo al fine di regolare i rapporti tra di loro¹⁹.

2.4.1 I poteri rappresentativi dell'organo comune

Per quanto riguarda il primo aspetto, i poteri dell'organo comune debbono essere ricondotti all'alveo della rappresentanza volontaria: l'assenza di un'organizzazione soggettivizzata impedisce l'applicazione dei meccanismi di rappresentanza organica e del regime proprio degli organi amministrativi degli enti collettivi²⁰.

¹⁸ ANTONIO DAMIANO, "L'organizzazione della rete", cit., p. 212, parla di "soggetto di diritto individuale o collettivo".

¹⁹ Sulle nozioni di rappresentanza e cooperazione gestoria e sulle loro relazioni v. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 33 e ss..

²⁰ La rappresentanza dell'organo comune non può nemmeno essere qualificata come rappresentanza legale, nonostante sia disciplinata dal D.L. 5/09, in quanto essa trova il suo titolo in un rapporto negoziale. Le disposizioni normative sulla rappresentanza dell'organo comune, infatti, integrano la

Il riferimento soggettivo di tali poteri (ovvero il soggetto rappresentato) è espressamente indicato dal comma 4-ter lett. e) della legge sul contratto di rete: gli imprenditori aderenti alla rete, sia collettivamente che individualmente. La disposizione, tuttavia, non ha natura imperativa: l'autonomia negoziale delle imprese potrà, in seno al contratto di rete, escludere il potere di rappresentanza diretta collettiva, o quello di rappresentanza individuale, o entrambi.

L'estensione oggettiva di tali poteri (se non vengono esclusi) è rimessa dal legislatore alla volontà dei contraenti, come requisito obbligatorio del contenuto del contratto di rete. Salvo pattuizione contraria, la legge dispone la sussistenza di poteri rappresentativi per il compimento di atti giuridici relativi alle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, alle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito ed a quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e dei marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Rimane a questo punto da definire la disciplina applicabile all'azione sostitutiva dell'organo comune. In quanto fattispecie di rappresentanza volontaria, gli atti compiuti dall'organo comune in nome e per conto delle imprese, anche singole, aderenti alla rete produrranno direttamente effetti nei confronti di queste ultime, e saranno regolati dagli artt. 1387 - 1400 c.c..

La natura collettiva della procura (intesa come atto di conferimento dei poteri rappresentativi implicito o esplicitato nel contratto di rete) determinerà l'irrevocabilità da parte dei singoli dei poteri rappresentativi conferiti (contrariamente alla libera revocabilità della procura sancita dall'art. 1396 c.c.), salvo l'esistenza di una giusta causa (la legge esplicita tale possibilità regolando il rapporto gestorio del mandato collettivo nell'art. 1726 c.c.; la dottrina concorda sul fatto che la medesima regola valga anche per

disciplina di un rapporto che è e rimane fundamentalmente negoziale in quanto scaturente da un atto di autonomia privata. V. MASSIMO BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto civile*, III, Milano, Giuffrè, 1984, p. 88.

l'eliminazione dei poteri rappresentativi conferiti con procura collettiva)²¹. L'eventuale revoca individuale priva di giusta causa non avrà pertanto effetto nei confronti dell'organo comune né dei terzi.²²

Se l'organo comune avrà composizione collegiale, sarà necessario distinguere se i poteri rappresentativi sono stati attribuiti congiuntamente o disgiuntamente ai suoi membri. La circostanza avrà effetto anche nei confronti dei terzi: in caso di procura congiuntiva, l'atto compiuto singolarmente da uno dei membri dell'organo comune costituirà un eccesso di rappresentanza, e sarà totalmente inefficace (salvo ratifica)²³.

Bisogna infine valutare, vista la natura imprenditoriale e commerciale dell'attività esercitata in rete, l'applicabilità al rapporto delle regole previste dagli artt. 2203 e ss. c.c.. Tali disposizioni, infatti, delineano lo statuto della cosiddetta "rappresentanza commerciale"²⁴, le cui norme specificano ed in parte derogano la disciplina di diritto comune²⁵. La dottrina che si è occupata di questi istituti²⁶, ha chiarito come la *ratio* di queste norme sia quella di creare un sistema di rappresentanza fondato sul rischio di impresa che rende contrattualmente responsabile l'imprenditore per gli atti degli ausiliari pertinenti all'esercizio delle loro mansioni. Se nella rappresentanza ordinaria il rischio di contrattare con un *falsus procurator* è normalmente addossato al terzo contraente (secondo l'art. 1396, infatti, il contratto stipulato dal falso rappresentante non vincola il rappresentato), facendo così prevalere la tutela dell'autonomia contrattuale sulla sicurezza dei traffici, le regole sulla rappresentanza commerciale configurano un diverso sistema tendente a

²¹ MASSIMO BIANCA, *ivi*, p. 107.

²² L'irrevocabilità dei poteri rappresentativi conferiti all'organo comune, tuttavia, non priva l'impresa aderente del suo potere di compimento individuale degli atti rientranti nell'ambito della procura.

²³ ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 582.

²⁴ Sul concetto di "rappresentanza commerciale" v. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., pp. 361 e ss.. Si veda anche MASSIMO BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 88, il quale, invece, utilizza per la stessa disciplina la nozione di "rappresentanza gestoria".

²⁵ Sulla portata ed il significato degli artt. 2203 e ss. rispetto agli artt. 1387 e ss. c.c. v. GIORGO CIAN, "La rappresentanza nella contrattazione d'impresa. Interazioni fra categorie civilistiche e regole commercialistiche", in *Jus* (2/2009), pp. 257 e ss..

²⁶ V. FRANCO BONELLI, *Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 221 e ss..

sollevare i terzi contraenti dai rischi cui sarebbero esposti secondo i principi generali (tutelando in questo modo, indirettamente, lo stesso interesse dell'imprenditore rappresentato, che vede incentivata la contrattazione)²⁷.

Gli artt. 2203 e ss., in particolare, dettano alcune regole relative a figure particolari e tipizzate: gli institori, i procuratori ed i commessi, cui sono attribuiti *ex lege* determinati poteri di rappresentanza dell'imprenditore; il terzo, dunque, può far conto, negoziando con loro, sulla sussistenza di determinati poteri rappresentativi che non dovranno essere ogni volta giustificati e verificati. All'imprenditore sarà concesso di limitare tali poteri rappresentativi, ma dovrà – per rendere opponibili ai terzi le limitazioni – renderle pubbliche mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Anche nel caso del contratto di rete è ipotizzabile la vigenza di questi principi²⁸, vista la sussistenza degli stessi presupposti e la medesima esigenza di tutela. Anche l'organo comune è munito *ex lege* di determinati poteri di rappresentanza degli imprenditori aderenti; è inoltre stabilito dalla legge (comma 4-ter lett. e)) l'obbligo di prevedere, nel testo del contratto, le eventuali delimitazioni oggettive e soggettive dei suoi poteri di rappresentanza. Anche il contratto di rete, poi, deve essere iscritto nel registro delle imprese (che, in caso di rete non entificata, sarà il registro delle singole imprese aderenti). Troveranno quindi applicazione le regole previste dagli artt. 2206 e 2007 c.c.: le limitazioni del potere di rappresentanza dell'organo comune non risultanti dal registro delle imprese non saranno opponibili ai terzi; in mancanza di limitazioni ivi iscritte l'organo comune potrà validamente compiere tutti gli atti rientranti nell'ambito previsto dal comma 4-ter lett. e) della legge sul c.d.r.. Queste disposizioni avranno rilievo anche per il caso di sostituzione, revoca o rinuncia dell'organo comune: sino al momento

²⁷ Su queste riflessioni v. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 362.

²⁸ Concorda su questo aspetto ANDREA CAPRARA, "Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione", in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, p.32.

dell'iscrizione la carenza di poteri conseguente a questi fatti non sarà opponibile al terzo.

Gli imprenditori aderenti potranno superare tale inopponibilità solo con la difficile e specifica prova che il terzo fosse a conoscenza delle limitazioni o delle modificazioni suddette.

Meno scontata è invece l'applicabilità all'organo comune della regola dettata dall'art. 2208 in tema di responsabilità personale dell'istitutore. Tale articolo prevede che l'istitutore sia personalmente obbligato se omette di esplicitare la *contemplatio domini* e che, tuttavia, il terzo possa agire anche contro il preponente (l'imprenditore rappresentato) se gli atti compiuti sono pertinenti all'esercizio dell'impresa. La *ratio* della norma, che deroga al disposto dell'art. 1388 c.c., è di sollevare il terzo da ogni rischio di incertezza relativo alla propria contrattazione, rendendo responsabili in solido preponente e rappresentante in assenza di una esplicita spendita del nome.

Vista la ricorrenza di ipotesi in cui, nel contratto di rete, viene prevista la nomina ad organo comune di una delle imprese aderenti²⁹ (normalmente la “capofila”), è possibile che si verifichino ipotesi analoghe a quelle poste alla base della disciplina di cui all'art. 2208 c.c., in cui l'impresa *leader* della rete esterne una volontà negoziale senza specificare se agisca o meno in nome della rete. In questi casi l'interprete dovrà valutare se applicare le regole della rappresentanza volontaria di diritto comune, ritenendo vincolata la sola impresa-organo comune che ha omesso la spendita del nome della rete, oppure applicare la disciplina dell'art. 2208 c.c. e ritenere coobbligata anche la rete se gli atti compiuti sono pertinenti al programma comune e rientrano nei limiti dei poteri conferiti all'organo.

È ragionevole supporre che un'applicazione dell'art. 2208 c.c. sarà possibile quantomeno nei casi in cui il contratto di rete preveda l'esercizio in comune di

²⁹ Si veda l'indagine svolta da FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. XXXII, ove viene illustrato come, su 205 contratti di rete analizzati, 31 prevedevano quale organo comune monocratico una delle imprese aderenti.

uno o più rami particolari delle imprese aderenti. La devoluzione all'organo comune di poteri relativi a specifici ed interi rami di impresa delle imprese aderenti, infatti, accosterebbe la figura dell'organo comune a quella dell'institore³⁰; pare corretto, in questi casi, imporre all'organo comune obblighi di maggiore attenzione nell'esercizio della propria attività negoziale provvedendo sempre ad una espressa *contamplatio domini* della rete, pena una sua personale responsabilità come previsto dall'art. 2208 c.c..

2.4.2 Il rapporto di cooperazione gestoria

Dopo avere analizzato la disciplina dei poteri rappresentativi, è necessario qualificare il rapporto di cooperazione intercorrente tra gli aderenti alla rete non entificata e l'organo comune.

Nelle reti non entificate il rapporto tra aderenti ed organo comune deve essere inquadrato nella figura del mandato³¹.

Pur essendo stato eliminato, nella normativa vigente, il riferimento testuale alla qualità di “mandatario comune” (per le ragioni sopra esplicate), tale qualificazione è comunque ricavabile in via interpretativa: l'assenza di un'organizzazione soggettivizzata impedisce l'applicazione dei meccanismi di rappresentanza organica e del regime proprio degli organi amministrativi degli enti collettivi; il riferimento all'azione “in nome e per conto dei partecipanti” impone di qualificare i poteri dell'organo comune come rappresentanza volontaria ed il suo rapporto con i retisti come mandato³².

La legge sul contratto di rete non impone una necessaria coincidenza tra l'ambito dei poteri gestori e quello dei poteri rappresentativi dell'organo comune (impone soltanto che siano entrambi esplicitati nel contratto); i suoi

³⁰ ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, cit., p. 32.

³¹ Secondo FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, p. 36, il rapporto andrebbe invece inquadrato come “relazione di agenzia”.

³² Tra i diversi rapporti di gestione tipizzati il mandato è l'unico rispetto al quale la funzione gestoria assume di per sé a elemento identificatore del tipo negoziale. Così ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 41.

poteri di gestione potranno essere (e normalmente saranno) più ampi di quelli rappresentativi.

La diversa modulazione del rapporto tra poteri rappresentativi e poteri di gestione potrà portare dunque alle seguenti fattispecie:

- 1) l'organo comune agisce in nome e per conto delle imprese in rete, o di alcune di esse (mandato con rappresentanza);
- 2) l'organo comune agisce in nome proprio e per conto delle imprese in rete, o di alcune di esse (mandato senza rappresentanza);
- 3) l'organo comune agisce in nome di tutte le imprese aderenti e per conto di una o alcune di esse (submandato con rappresentanza³³).

Nei casi in cui l'organo comune, in conformità al contenuto del contratto e del programma di rete, si trovi ad agire nell'interesse (per conto) delle imprese aderenti ma in ambiti estranei ai suoi poteri rappresentativi diretti, la sua azione andrà inquadrata nelle forme del mandato senza rappresentanza; in questo caso l'organo comune risponderà personalmente delle obbligazioni assunte, salva la possibilità, garantita dall'art. 1720 c.c., di agire in regresso nei confronti delle imprese aderenti³⁴ (in caso di reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune, però, ai sensi ed alle condizioni previste dal comma 4-ter della legge c.d.r., la responsabilità dell'organo comune è esclusa, ed i terzi potranno far valere i loro diritti soltanto sul fondo patrimoniale. Questo aspetto verrà approfondito in seguito).

La qualificazione operata in termini di mandato comporta l'individuazione dei termini essenziali del rapporto tra aderenti ed organo comune nell'obbligo per il secondo di svolgere atti giuridici funzionalizzati agli interessi dei primi³⁵.

Vista la particolare conformazione del rapporto gestorio nel contesto reticolare, è necessario valutare singolarmente le norme applicabili e ricavabili

³³ Su questa figura v. ANGELO LUMINOSO, *ivi*, pp. 396 e ss..

³⁴ Il mandatario senza rappresentanza agisce infatti non solo per conto altrui ma anche con rischio altrui. Sul punto v. Cass. n. 6306 del 4 Giugno 1991.

³⁵ CHIARA FERRARI, "La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio", *cit.*, p. 817; ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, *cit.*, p. 117.

dagli artt. 1703 e ss. c.c., tenendo presente che trattasi di disciplina ampiamente dispositiva, e dunque applicabile salvo diversa pattuizione nel contratto di rete.

L'organo comune è tenuto ad adempiere l'incarico con ordinaria diligenza (art. 1710 c.c. primo comma) e nei limiti stabiliti nel contratto di rete (art. 1711); esso, inoltre, è soggetto ad obblighi informativi (art. 1710 secondo comma) e di rendicontazione del suo operato (art. 1713 c.c.).

Ai sensi dell'art. 1711 c.c. l'organo comune è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dalle imprese aderenti³⁶, senza possibilità di discostarsene se non nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità con cui le istruzioni debbano essere fornite per avere efficacia vincolante dipenderanno dall'assetto di *governance* concretamente attuato dagli aderenti e regolato nello stesso contratto di rete.

Le indagini statistiche mostrano che la maggior parte dei contratti di rete³⁷ non prevede regole relative alla remunerazione dell'organo comune; dovrà, in questi casi, ritenersi operante la regola di presunzione di onerosità prevista dall'art. 1709 c.c.. Qualora, invece, il contratto di rete preveda espressamente la non onerosità della funzione, dovrà trovare applicazione l'attenuazione della responsabilità per colpa prevista dall'art. 1710 primo comma c.c.³⁸.

2.4.3 *Segue*: mandato collettivo, plurimo, singolo

Il fatto che il mandato risulti conferito da tutti gli aderenti alla rete, con lo stesso contratto di rete o con successivi atti di nomina, impone altresì di

³⁶ A differenza di quanto accade nei casi di rappresentanza organica e nei rapporti tra organo amministrativo ed assemblea, tipici delle organizzazioni a struttura corporativa. V. FRANCESCO GALGANO, *Persone giuridiche*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 2006, p. 290; CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 818.

³⁷ Circa l'83% secondo FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, cit, p. XXXV.

³⁸ CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 819.

ricondere, normalmente, l'azione dell'organo comune alla figura specifica del “mandato collettivo”³⁹, regolato dall'art. 1726 c.c.. In questo caso “l'affare di interesse comune” è costituito proprio dall'esecuzione del contratto di rete.

Ai sensi dell'art. 1726 c.c., la revoca dell'organo comune non avrà effetto se non proveniente da tutte le imprese aderenti, salvo giusta causa. Va segnalato come, normalmente, i casi e le modalità di revoca dell'organo comune troveranno la propria disciplina in seno allo stesso contratto di rete, dal momento che, ai sensi del comma 4-ter della legge c.d.r., il contratto deve prevedere “le regole relative alla sua eventuale sostituzione”; è da ritenersi legittima, in seno a questa regolamentazione privata, anche l'espressa esclusione della revoca individuale del mandato per giusta causa (almeno quanto si ritenga legittima una clausola di irrisolvibilità⁴⁰).

In assenza di una deroga espressa a questa facoltà, la giusta causa consentirà alla singola impresa aderente di revocare unilateralmente l'incarico ed i poteri dell'organo comune; la giusta causa potrà chiaramente sussistere in caso di inadempimento⁴¹ dell'organo comune ai suoi obblighi e doveri.

Tanto la revoca collettiva quanto la revoca individuale giustificata produrranno lo scioglimento del rapporto di mandati nei confronti di tutti gli aderenti alla rete⁴².

Bisogna considerare, però, che la disciplina del mandato collettivo non troverà sempre applicazione. Come emerge chiaramente dalla legge sul c.d.r., infatti, l'organo comune ha poteri sostitutivi di gestione e rappresentanza anche in relazione a uno o più singoli aderenti alla rete, ed anche in relazione a singole

³⁹ V. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., pp. 159 e ss.. Su tale qualificazione nel contratto di rete v. FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 50.

⁴⁰ Sull'ammissibilità delle clausole di irrisolvibilità v. GIUSEPPE AMADIO, “Inattuazione e risoluzione: la fattispecie”, in *Trattato del contratto*, a cura di VINCENZO ROPPO, Vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 22 e ss.; contrario a questa ipotesi è MARCO GOBBATO, “Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un'ottica giuridico-economica”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 278.

⁴¹ Su questo aspetto v. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 524, e GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 119.

⁴² ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 503.

parti o fasi del programma comune. Potrà verificarsi, pertanto, l'ipotesi in cui all'organo comune vengano conferiti poteri inerenti al compimento di operazioni nell'interesse di una o più singole imprese aderenti (in questo caso si tratterà di mandato individuale o di mandato plurimo).

In caso di poteri conferiti da più imprese, sarà opportuno stabilire se si tratta di mandato collettivo o di mandato plurimo⁴³. Il primo caso ricorre quando sussistono sia l'unicità dell'atto di conferimento sia la comunanza, in capo a tutti i mandanti, dell'interesse all'affare da compiersi; l'interesse unitario deve assolvere ad un'utilità comune la quale non corrisponde alla somma delle singole utilità individuali⁴⁴ (sicché il risultato individuale dipende necessariamente dalla realizzazione del risultato collettivo). Il secondo caso, invece, ricorre quando il mandato viene conferito in presenza di una mera coincidenza di interessi che restano, però, distinti e separati; non si persegue qui un risultato inscindibile ed infrazionabile, ma una somma di risultati autonomi⁴⁵.

Dalla qualificazione del rapporto come mandato plurimo, invece che collettivo, discendono conseguenze relative agli aspetti di revocabilità e responsabilità. In particolare, in caso di mandato plurimo non varranno i limiti previsti dall'art. 1726 c.c.; il mandato sarà dunque revocabile, anche singolarmente, da parte delle imprese mandanti⁴⁶. La distinzione tra mandati plurimi e collettivi avrà inoltre rilevanza ai fini di regolare la ripartizione di responsabilità tra gli aderenti ed il fondo comune di rete, essendo determinante, come si vedrà, per l'applicazione dell'art. 2615 secondo comma c.c., espressamente richiamato dalla legge sul contratto di rete.

⁴³ Sottolinea questa distinzione nei rapporti tra aderenti ed organo comune DEBORAH GALLO, "Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità", cit., p. 7.

⁴⁴ Questa la definizione di ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 161.

⁴⁵ Sulla differenza tra mandato collettivo e mandato plurimo si veda in giurisprudenza Cass. n. 16678 del 26 Novembre 2002 e Cass. 24 Aprile 1974 n. 1184.

⁴⁶ V. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 504.

2.4.4 *Segue*: le peculiarità dell'organo comune pluripersonale

L'organo comune del contratto di rete può essere monocratico oppure composto da più soggetti (collegiale)⁴⁷; la prassi sembra prediligere questa seconda possibilità⁴⁸.

In caso di organo comune pluripersonale⁴⁹, sarà necessario stabilire se ricorre un sistema congiuntivo o disgiuntivo della gestione⁵⁰; sul punto si dovrà fare riferimento alle regole previste dagli artt. 1716 e 1730 c.c. in tema di mandato con pluralità di mandatari⁵¹ e dunque:

- 1) salva diversa pattuizione il mandato si presume disgiuntivo⁵²; nel silenzio del contratto di rete, i vari componenti dell'organo comune potranno pertanto agire indipendentemente.

⁴⁷ La dottrina concorda su questo aspetto. V. FABRIZIO CAFAGGI, "Introduzione", cit., p. 38; ANTONIO DAMIANO, "L'organizzazione della rete", cit., p. 206; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 255; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete", in *Le nuove leggi civili commentate* (1/2011), p. 79. Secondo AURELIO GENTILI, "Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010", cit., p. 626, la lettera della legge, parlando di "soggetto prescelto", parrebbe escludere questa possibilità.

⁴⁸ V. FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)", cit, p. XXXIV; FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo", in *I contratti* (8/2013), p. 809.

⁴⁹ Presente circa nell'85% dei casi secondo FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)", cit., p. XXII.

⁵⁰ Sui vantaggi e gli svantaggi dei sistemi di amministrazione congiuntivi e disgiuntivi v. GASTONE COTTINO – ROBERTO WEIGMANN, "Le società di persone", in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, pp. 144 e ss.. Relativamente all'ambito del contratto di rete v. CHIARA FERRARI, "La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio", cit., p. 820. L'autrice segnala come l'ipotesi di poteri congiunti possa valorizzare la comunione di interesse tra i mandatari, ma richieda un maggiore impegno, pena l'allungamento dei tempi di esecuzione degli incarichi; il modello disgiuntivo, invece, aumenterebbe le probabilità di esatta e tempestiva esecuzione degli incarichi, ma renderebbe più costoso il coordinamento dell'organo.

⁵¹ Su questa figura v. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 141 e pp. 169 e ss.. L'autore, in particolare, si pone il problema della distinzione tra mandato unico con pluralità di mandatari e pluralità di mandati (o "mandato ripartito"), indicando quale criterio discriminante l'identità dell'incarico rispetto ai vari mandatari. Nel contesto del contratto di rete, dunque, normalmente si avrà un unico mandato con pluralità di mandatari, salvo il caso in cui ai singoli componenti dell'organo comune siano attribuiti incarichi o competenze diverse (in questo caso FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, "La governance del contratto di rete", cit., p. 50, configurano una pluralità di mandati).

⁵² Così FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, *ivi*, p. 51.

- 2) Il mandato congiuntivo (e dunque la nomina dell'organo comune pluripersonale) non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari⁵³.
- 3) Se il mandato è congiuntivo, la causa di estinzione concernente uno solo dei mandatari determina l'estinzione anche del rapporto con gli altri; la revoca o la rinuncia di uno dei componenti determinerà la caducazione dell'intero organo comune.

La natura congiuntiva o disgiuntiva del mandato conferito all'organo comune pluripersonale, inoltre, avrà particolari riflessi in tema di responsabilità dei suoi membri: ai sensi dell'art. 1716, ultimo comma, c.c., se i mandatari operano congiuntamente (indipendentemente dalla natura disgiunta o congiunta del mandato) essi rispondono in solido verso i mandanti.

La ripartizione della responsabilità tra i componenti dell'organo comune pluripersonale deve però essere meglio chiarita, distinguendo l'ipotesi di *inattività* dell'organo comune (in violazione dei propri doveri di gestione), dall'ipotesi di *inesatta esecuzione* dell'attività (e dunque di esecuzione della gestione ma con violazione dei doveri di diligenza e correttezza). Nella fattispecie di *inattività* dell'organo comune, in caso di poteri disgiunti tutti i membri dell'organo comune saranno solidalmente responsabili nei confronti dei mandanti (l'obbligazione è solidale, ciascuno dei mandatari poteva agire singolarmente, l'inadempimento pertanto è imputabile ad ognuno di loro); in caso di poteri congiunti, invece, saranno responsabili solo i membri che, con la loro colpevole inerzia, hanno reso impossibile l'adempimento di una obbligazione ad esecuzione necessariamente congiunta⁵⁴.

Per quanto riguarda la fattispecie di *inesatta esecuzione* dell'attività gestoria, in caso di poteri disgiunti ai sensi dell'art. 1307, responsabile dell'inadempimento

⁵³ Così è l'interpretazione maggioritaria. Invece secondo ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 182 nota 97, la medesima regola vale anche per il mandato disgiuntivo, essendo il primo comma dell'art. 1716, relativo alla fase di formazione del rapporto, riferito ad entrambe le figure.

⁵⁴ *Contra* v. DEBORAH GALLO, "Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità", cit., p. 7; secondo l'autrice, in questo caso si avrebbe comunque responsabilità solidale di tutti i membri. La medesima posizione si trova in FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, "La governance del contratto di rete", cit., p. 51.

e dei relativi danni sarà solo il singolo soggetto agente; in caso di poteri congiunti, invece, l'inesatta esecuzione sarà imputabile a tutti i membri dell'organo comune, che dunque ne risponderanno in solido⁵⁵.

In alternativa alle modalità congiuntiva e disgiuntiva, è facoltà delle imprese aderenti adottare un sistema di “mandato a maggioranza”, in cui sarà necessaria l'azione congiunta della maggioranza dei membri dell'organo comune⁵⁶ (questo aspetto attiene alle modalità di esecuzione del mandato, e non va confuso con le eventuali regole di *governance* relative alle decisioni degli aderenti ed alle maggioranze ivi previste).

2.4.5 *Segue*: le peculiarità dell'organo comune composto da una o più imprese aderenti

Nella prassi, la maggior parte dei contratti di rete prevede la nomina di un organo comune composto da una o più imprese aderenti⁵⁷.

In questi casi si verifica, quindi, una coincidenza (anche parziale) tra mandatari e mandanti e l'attività gestoria risulta compiuta anche nel proprio interesse e non esclusivamente in quello altrui.

La circostanza impone di considerare l'applicabilità delle regole previste per il mandato *in rem propriam*⁵⁸ dall'art. 1723 c.c.. L'articolo in questione prevede che, qualora il mandato sia conferito anche nell'interesse dello stesso mandatario, esso non possa essere revocato, salvo che ricorra giusta causa; il

⁵⁵ In questo senso ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., pp. 579 e ss.; CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 821. Secondo l'autrice, l'unitarietà dell'incarico determinerebbe la responsabilità solidale dell'organo comune in ogni caso.

⁵⁶ Per la configurabilità di un mandato congiuntivo “a maggioranza” v. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 142; sottolineano l'applicabilità di questo sistema al contratto di rete CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 821, PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 252, e FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 52.

⁵⁷ Lo segnalano FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, in *I contratti* (8/2013), p. 809.

⁵⁸ V. ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., pp. 92 e ss..

mandato in *rem propriam*, inoltre, non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante⁵⁹.

L'applicazione congiunta delle regole del mandato collettivo e del mandato *in rem propriam*, dunque, imporrebbe la sussistenza di giusta causa anche per la revoca unanime⁶⁰.

Sono state sollevate in dottrina perplessità circa la riconducibilità alla figura del mandato dei casi di organo comune “omnicomprensivo”, ovvero in cui l'organo è composto da tutte e sole le imprese aderenti alla rete⁶¹. L'integrale coincidenza tra mandatari e mandanti, infatti, farebbe venire meno l'alienità dell'interesse gestito, momento tipizzante del contratto di mandato⁶².

Tale configurazione dell'organo comune è da considerarsi, in ogni caso, consentita, e risulta particolarmente diffusa nella pratica⁶³. Per considerare l'applicabilità delle norme sul mandato all'organo comune omnicomprensivo, è necessario distinguere due diversi casi:

- 1) quello in cui i membri dell'organo comune sono le stesse *parti* del contratto di rete, intese come persone fisiche o giuridiche (e dunque l'organo comune sarà composto dalla società Alfa, dalla società Beta, dall'imprenditore individuale Gamma). In questo caso pare dubbia l'applicabilità di alcune delle norme in tema di mandato (si pensi in particolare alla presunzione di onerosità, alle regole di ripartizione della responsabilità dell'organo comune, all'attuazione del diritto di regresso da parte dell'organo comune senza rappresentanza e soprattutto alla

⁵⁹ Sull'applicabilità di queste regole all'organo comune composto da membri della rete v. CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 821.

⁶⁰ Conclude in questo senso ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, cit., p. 213. Ovviamente la regola ha un senso intendendo il consenso dell'impresa revocata non necessario all'unanimità. In caso di accordo di tutte le imprese aderenti, inclusa la mandataria da revocare, non sussisterebbe il limite della giusta causa, trattandosi di materia di natura dispositiva.

⁶¹ Segnala tali perplessità CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, cit., p. 821.

⁶² Secondo ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 93, il mandato conferito nell'interesse esclusivo del mandatario è un “*monstrum*”, e non comporterebbe alcun *vinculum iuris*.

⁶³ Lo segnalano FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, cit., secondo i quali l'organo comune “omnicomprensivo” sarebbe previsto nel 33% dei casi.

soggezione dell'organo comune al potere di istruzione degli aderenti mandanti).

- 2) Quello in cui i membri dell'organo comune sono *rappresentanti* (legali o volontari) delle imprese aderenti (e dunque l'organo comune sarà composto da Tizio amministratore della società Alfa, Caio amministratore della società Beta e Sempronio procuratore dell'impresa individuale Gamma). In questo caso è possibile ipotizzare la validità della contemporanea presenza di un doppio incarico (il cui eventuale conflitto di interessi è implicitamente accettato dagli aderenti alla rete), sicché i componenti dell'organo comune risponderanno indipendentemente e contemporaneamente dei propri doveri verso la rete e verso la singola impresa di riferimento.

2.5 Il regime dichiarativo nel contratto di rete con soggettività

Nel contratto di rete dotato di soggettività giuridica, l'analisi dell'imputazione degli atti giuridici (problema della rappresentanza) e degli effetti economico-sostanziali di essi (problema del rapporto di gestione) si complica ulteriormente per la presenza di un terzo nucleo soggettivo autonomo: oltre all'organo comune ed agli aderenti, infatti, sussiste la rete-soggetto.

L'approfondimento del regime dichiarativo di questo contratto di rete, pertanto, comporta l'individuazione dei criteri necessari ad individuare a quale dei tre soggetti ricondurre il momento formale e quello sostanziale degli atti negoziali promanati dall'organo comune.

Mantenendo separati gli aspetti relativi ai poteri rappresentativi da quelli relativi ai poteri-doveri gestori, è possibile identificare l'esatta articolazione degli stessi nella disciplina legale dell'organo comune della rete dotata di soggettività. I poteri-doveri gestori, infatti, sussistono in capo all'organo comune sia nei confronti della rete-soggetto, sia nei confronti degli aderenti

alla rete. La funzione dell'organo comune, infatti, è la medesima, ai sensi della prima parte del comma 4-ter, sia per le reti dotate di soggettività sia per quelle che ne sono prive: gestire in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso. I poteri rappresentativi conferiti *ex lege*, invece, divergono nei due casi: nel caso di rete priva di soggettività l'organo comune è dotato *ex lege* di rappresentanza diretta delle singole imprese (in determinate materie); nel caso di rete dotata di soggettività, invece, il potere rappresentativo conferito *ex lege* ha quale unico riferimento soggettivo la rete-soggetto.

Nella rete-soggetto, pertanto, l'organo comune (salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete) avrà un ruolo di cooperazione gestoria sia nei confronti delle imprese che della rete-soggetto, ma un potere rappresentativo diretto della sola rete-soggetto⁶⁴.

È opportuno, pertanto, proseguire l'analisi esaminando separatamente l'azione sostitutiva dell'organo comune esercitata nell'interesse del soggetto-rete da quella esercitata nei confronti delle singole imprese.

2.5.1 Gestione e rappresentanza della rete-soggetto

Nel contratto di rete che acquisisce soggettività giuridica, l'organo comune agisce in rappresentanza del soggetto-rete. In questo caso pare più appropriato l'utilizzo del termine “organo”, in quanto non si crea una scissione tra imputazione dell'atto ed effetti, ma si verifica una immedesimazione immediata tra l'attività svolta dal rappresentante e l'ente rappresentato⁶⁵. Vista

⁶⁴ *Contra* MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, in *Ricerche Giuridiche* (2012), p. 260. Secondo gli autori, l'organo comune della rete entificata sarebbe comunque legittimato *ex lege* alla spendita del nome dei singoli aderenti nelle speciali procedure indicate dal comma 4-ter lett. e). Osta a questa interpretazione, tuttavia, la lettera della legge: “l'organo comune agisce in rappresentanza della rete [...] e, in assenza della soggettività, degli imprenditori [...]”.

⁶⁵ Questi i criteri distintivi dell'organo nella persona giuridica secondo ALBERTO GIAMPIERI, voce *Organo nella persona giuridica*, cit., p. 190.

l'immediata imputazione dell'attività, non si potrà parlare di attività dell'organo comune “svolta per conto altrui”, ma direttamente di attività del soggetto-rete. Nella rete dotata di soggettività, dunque, il rapporto tra aderenti ed organo comune “sfugge alla logica del mandato e si iscrive nell'ambito di quelle più complesse regole organizzative che indirizzano produzione ed imputazione dell'attività nell'ente associativo”⁶⁶. L'attività svolta dall'organo comune nei confronti della rete-soggetto dovrà essere inquadrata nel regime del rapporto e della rappresentanza organica⁶⁷.

L'applicazione dei principi di rappresentanza organica, tra le conseguenze più significative, comporta:

- 1) imputazione all'ente, oltre che dei fatti giuridici, anche dei fatti illeciti commessi dall'organo nell'esercizio delle sue funzioni (senza che ciò escluda l'eventuale responsabilità concorrente dell'organo);
- 2) imputazione all'ente anche degli stati soggettivi, di buona e mala fede, di ignoranza o di scienza (ai fini, ad esempio, degli stati rilevanti nelle azioni revocatorie ordinarie e fallimentari);
- 3) la sussistenza in capo all'organo comune di poteri di rappresentanza processuale della rete.

Visto il testo della legge sul contratto di rete, che ammette espressamente la possibilità di configurare i poteri di rappresentanza dell'organo comune, non può ritenersi valido, in questo contesto, il principio di inopponibilità a terzi dei limiti ai poteri degli amministratori previsto nella disciplina delle società di capitali⁶⁸. L'ambito oggettivo dei poteri limitativi, in ogni caso, dovrà risultare dall'iscrizione risultante nel registro delle imprese.

Nell'azione dell'organo comune troverà comunque applicazione il disposto dell'art. 1388 c.c.: la rete sarà direttamente vincolata se l'organo agirà

⁶⁶ Queste le parole di FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 52.

⁶⁷ FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, cit., p. 39. Sul concetto di rappresentanza organica v. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., pp. 383 e ss..

⁶⁸ V. artt. 2384 e 2475 bis c.c..

spendendone il nome⁶⁹ (salvi i casi in cui, in relazione alle circostanze, potrà configurarsi una *contemplatio domini* tacita oppure presunta⁷⁰).

La sussistenza di un rapporto organico, inoltre, avrà l'effetto di circoscrivere gli effetti degli atti compiuti dall'organo comune (e del rischio connesso) alla sfera patrimoniale della rete⁷¹, non essendo normalmente configurabile un'azione dello stesso “per conto” ma non “in nome” del soggetto-rete.

La dottrina più recente ha chiarito come il rapporto organico che lega le organizzazioni collettive con rilevanza esterna ai loro amministratori non possa essere ricondotto alla sussistenza di un contratto di mandato⁷², ma trovi fondamento nello stesso atto costitutivo dell'organizzazione e nelle norme di legge dettate per le singole figure associative (che possono richiamare alcune o tutte le norme di legge sul mandato⁷³).

I poteri dell'organo comune in questo caso trovano il proprio fondamento nello stesso contratto costitutivo della rete; l'organo risponde solo verso di essa (intesa come soggetto). A differenza del rapporto di mandato sopra esaminato, dunque, l'organo comune non sarebbe direttamente soggetto alle istruzioni degli aderenti⁷⁴ (come accade invece nel caso disciplinato dall'art. 1711 c.c.) e può ritenersi dotato di maggiore autonomia⁷⁵.

La configurazione dell'organo comune e dei suoi poteri troverà normalmente la propria disciplina nel contratto di rete, come previsto dal comma 4-ter lett. e);

⁶⁹ *Contra* PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., p. 35, secondo cui il ricorso alla rappresentanza organica consente di avvalersi di meccanismi di semplificazione negoziale in punto di spendita del nome.

⁷⁰ V. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., p. 388.

⁷¹ PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., p. 35.

⁷² V. FRANCESCO GALGANO, *Persone giuridiche*, cit., pp. 290 e ss.; GASTONE COTTINO – ROBERTO WEIGMANN, “Le società di persone”, cit., p. 148; MARCELLA SARALE, “Consorzi e società consortili”, in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, p. 514; GIAN DOMENICO MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 191.

⁷³ Ad esempio v. artt. 2260 e 2608 c.c..

⁷⁴ FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 52; secondo MARCELLA SARALE, “Consorzi e società consortili”, cit., p. 515, lo scostamento dalla disciplina del mandato corrisponde all'esigenza di riconoscere e salvaguardare l'esistenza di un interesse del gruppo organizzato in quanto tale, che si affianca ma non si sostituisce agli interessi dei singoli membri realizzati attraverso il gruppo stesso.

⁷⁵ PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit., p. 35, descrive tale autonomia quale riflesso di “una più marcata scissione tra proprietà e gestione”.

va segnalata, in ogni caso, la mancanza nel D.L. 5/2009 di una disciplina suppletiva da applicarsi in ipotesi di lacune contrattuali. Nel silenzio del contratto costitutivo della rete, in particolare, potrebbero porsi dubbi relativi alla natura congiuntiva o disgiuntiva dei poteri di amministrazione⁷⁶ (ovviamente in caso di organo comune pluripersonale), alla regolamentazione del conflitto di interessi ed alle modalità di esercizio delle azioni di revoca o di responsabilità nei confronti dell'organo comune e dei suoi componenti⁷⁷. Una parte della dottrina ha ipotizzato, in risposta a questi quesiti, un'applicazione analogica della disciplina societaria⁷⁸.

2.5.2 Gestione per conto delle imprese aderenti ed eventuali poteri di rappresentanza

Come in precedenza accennato, anche nelle reti che acquisiscono soggettività l'organo comune mantiene un potere/dovere di cooperazione gestoria nell'interesse delle imprese aderenti, anche singole, finalizzato all'esecuzione del contratto di rete o di singole parti o fasi dello stesso.

In ragione di questo duplice ruolo dell'organo comune si è parlato di sistema gestorio “a due velocità”⁷⁹, quale caratteristica peculiare del contratto di rete. In realtà la sussistenza di poteri gestori nell'interesse sia della collettività che

⁷⁶ Secondo PAOLO FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, Giuffrè, 1976, dovrebbe optarsi (per figure associative non tipizzate) per il criterio di amministrazione disgiuntiva: considerando la natura collettiva e non collegiale della “*produzione dell'amministrazione*” si ritiene preferibile il rinvio alla disciplina delle società di persone.

⁷⁷ Secondo ANTONIO DI LIZIA, “Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali”, in *Notariato* (3/2012), queste iniziative sarebbero rimesse alla maggioranza degli aderenti; della stessa idea sono FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, cit., p. 61. V. però GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., p. 221, secondo cui sussiste nei contratti plurilaterali a comunione di scopo una legittimazione del singolo membro all'azione risarcitoria pro quota.

⁷⁸ Così suggerisce VALERIO MOSCATELLI, “Note sulla disciplina dei contratti di rete”, in *Vita Notarile* (2/2010), p. 1042, pur con il dubbio se la disciplina di riferimento sia quella delle società di persone o di capitali. La stessa posizione si trova in PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 46, e in FRANCESCO CIRIANNI, “Il contratto di rete”, cit., p. 447. Secondo MARIA NIVES IANNACCONE, “Il contratto di rete e il ruolo del notaio”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 133, troverebbero applicazione, in via suppletiva, gli artt. 2257 primo comma e 2266 secondo comma c.c..

⁷⁹ PAOLO BUTTURINI, “Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, cit., p. 25.

dei singoli aderenti è circostanza normale anche dei consorzi con attività esterna, a cui più volte la rete di impresa dotata di soggettività è stata paragonata.

Qualora l'organo comune agisca per conto delle imprese aderenti (o di alcune di esse), anche in caso di contratto di rete dotato di soggettività valgono le medesime considerazioni in precedenza svolte (vedi par. 2.4 e relative articolazioni).

Il rapporto gestorio, pertanto, dovrà essere ricondotto allo schema del mandato (singolo, plurimo o collettivo), con o senza rappresentanza (da considerarsi quale rappresentanza volontaria di diritto comune o commerciale).

A differenza di quanto in precedenza illustrato, però, in caso di contratto di rete dotato di soggettività giuridica l'organo comune non sarà dotato di poteri di rappresentanza diretta *ex lege* delle imprese aderenti: i poteri di rappresentanza dovranno, pertanto, essere espressamente conferiti e regolati dallo stesso contratto di rete.


La presenza di un terzo nucleo soggettivo (il soggetto-rete) impone però un ulteriore ordine di considerazioni.

In caso di rete priva di soggettività, come in precedenza esaminato, il potere rappresentativo e la cooperazione gestoria sono attuati dall'organo comune, il quale agisce come soggetto di diritto (eventualmente a sua volta collettivo, se pluripersonale). Qualora agisca senza rappresentanza diretta, l'organo comune assume in proprio diritti ed obblighi verso i terzi (salvo diritto di rivalsa nei confronti degli aderenti e salvo la – eventuale – limitazione di responsabilità al fondo comune).


In caso di rete entificata, qualora l'organo comune agisca per conto delle imprese aderenti (anche singole), sarà necessario stabilire se il mandatario (con o senza rappresentanza) sia l'organo comune stesso (come avviene nelle reti prive di soggettività) oppure il soggetto-rete, in persona del legale rappresentante organo comune.

Il regime dichiarativo delle due possibili fattispecie può essere così schematizzato:

A)



B)



Nel primo caso (A), dunque, il rapporto di mandato intercorre tra il singolo aderente e l'organo comune, sul quale ricadranno personalmente i relativi diritti, doveri e responsabilità. Nel secondo caso (B), il rapporto intercorre tra il singolo aderente e la rete soggetto.

La scelta del modello di cooperazione adottato è rimessa alla volontà delle parti, da esplicitarsi nel contenuto del contratto di rete. La previsione di poteri rappresentativi (che dovrà essere esplicita) sarà conformata in relazione alla fattispecie da perseguire, e dunque destinatario della procura sarà l'organo comune o la rete.

Nei casi ove sia dubbio lo schema concretamente adottato dalle parti, pare possibile ritenere, visto il tenore letterale della legge sul contratto di rete, che il primo modello sia quello implicitamente configurato dal legislatore, laddove accentra nell'organo comune sia i poteri gestori nell'interesse della rete-soggetto sia quelli nell'interesse delle singole imprese. L'adozione del secondo modello, tuttavia, ha l'effetto (non irrilevante) di escludere ogni rischio di responsabilità personale dell'organo comune (e dei suoi membri) anche nei casi in cui il rapporto gestorio svolto nell'interesse delle singole imprese avvenga senza rappresentanza diretta.

2.6 Il regime dichiarativo delle reti di imprese assimilate ai distretti produttivi

Il comma 4-quinquies dell'art. 3 del D.L. 5/09 prevede per le reti di imprese la possibilità di ottenere, mediante autorizzazione rilasciata con apposito decreto ministeriale, il riconoscimento e l'assimilazione ai distretti produttivi⁸⁰, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 368, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, della legge 23 Dicembre 2005 n. 266.

La legge 266/05 aveva definito i distretti produttivi come *“libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo*

⁸⁰ Sui distretti produttivi ed il loro rapporto con le reti di imprese, v. GAETANO GUZZARDI, “Note preliminari allo studio del contratto di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2013), pp. 501 – 542; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 39; MICHELE BAGELLA, “Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 3 e ss..

principi di sussidiarietà verticale e orizzontale”⁸¹. La stessa legge aveva previsto per i distretti produttivi riconosciuti una disciplina fiscale, amministrativa e finanziaria di favore, regolata dall'art. 1, comma 368, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Alle reti di imprese assimilate vengono riconosciute le medesime agevolazioni, ad eccezione di quella fiscale prevista alla lettera *a)*; il quadro normativo di riferimento così prevede:

Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni [...]:

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per

⁸¹ Art. 1, comma 366, L. 266/05.

il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del

calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri⁸².

Dall'assimilazione ai distretti, pertanto, discendono regole di semplificazione amministrativa; agevolazioni per l'accesso delle imprese aderenti a contributi di fonte statale, regionale e comunitaria; possibili agevolazioni finanziarie, al

⁸² Art. 1, comma 368, L. 266/05.

fine di promuovere l'accesso al credito; è altresì prevista, allo scopo di promuovere ricerca e sviluppo, un'apposita Agenzia governativa.

Per ciò che riguarda l'oggetto della presente analisi, e dunque il regime dichiarativo delle reti di imprese assimilate, viene a queste ultime attribuita la facoltà di stipulare, per conto delle imprese aderenti, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato ex artt. 1703 e ss. c.c..

Tale disposizione era stata oggetto di approfondimento da parte della dottrina nella vigenza delle prime versioni della normativa sul contratto di rete⁸³, vista la necessità di ricostruire una disciplina civilistica delle reti di imprese. In tale ottica era stato rilevato come la normativa sui distretti produttivi (e sulle reti assimilate) avesse la funzione di perseguire una unificazione dell'attività negoziale in relazione a fenomeni caratterizzati dalla carenza di unità e soggettività giuridica.

Nel quadro normativo oggi vigente, l'assimilazione ai distretti produttivi non pare mutare in modo significativo la disciplina civilistica in precedenza illustrata. Le disposizioni di cui al comma 368, infatti, non attribuiscono poteri di rappresentanza *ex lege* all'organo comune di rete, sicché il regime dichiarativo delle reti di imprese non risulta modificato in conseguenza dell'eventuale assimilazione ai distretti. L'assimilazione, al più, potrebbe avere l'effetto di integrare le stipulazioni contenute nel contratto di rete ed ampliare l'ambito oggettivo del rapporto di cooperazione gestoria tra le imprese aderenti e l'organo comune; negli ambiti e nelle materie elencati dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 368, dunque, l'organo comune parrebbe destinatario di un mandato *ex lege*, ma senza rappresentanza diretta, nell'interesse delle imprese aderenti.

Va in ogni caso sottolineato come l'esistenza di tale rapporto abbia rilevanza puramente interna, vista l'assenza (sempre salvo patto contrario) di poteri rappresentativi.

⁸³ V. MAURIZIO ONZA, "Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina", cit., p. 190; MASSIMILIANO GRANIERI, "Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?", in *I contratti* (10/2009), pp. 934 e ss.; MICHELE BAGELLA, "Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano", cit., pp. 3 e ss..

La disciplina del distretto produttivo, in conclusione, nel quadro normativo attuale vede scemata l'iniziale funzione di attribuire rilevanza, anche civilistica, all'aggregazione reticolare nel suo complesso, essendo ormai più specificamente delineato un regime dichiarativo unitario che prescinde dall'assimilazione ai distretti produttivi.

Capitolo III

REGIME PATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE

L'articolazione della responsabilità nei rapporti giuridici che si creano con il contratto di rete e che gravitano attorno ad esso costituisce il punto più complesso e critico di questo nuovo istituto¹.

La rilevanza del problema è emersa sul piano pratico sin dall'introduzione nel nostro ordinamento del contratto di rete: come più volte evidenziato dalle principali associazioni imprenditoriali che hanno inteso dar voce alle reazioni delle imprese interessate, la principale preoccupazione degli operatori (non solo imprese, ma anche finanziatori, istituti di credito, giuristi incaricati della redazione degli accordi) nell'accogliere e valutare questo nuovo strumento è stata: “chi risponde delle obbligazioni della rete? Si crea una solidarietà? Vi è una limitazione di responsabilità per gli aderenti?”.

Inutile dire che, vista la lacunosa e scarna normativa introdotta nel 2009 nonché la ovvia assenza di una giurisprudenza interpretativa di alcun tipo, le risposte date a queste domande dai giuristi sono state – quantomeno inizialmente – incerte, ambigue e contrastanti.

Le difficoltà nel pervenire ad una coerente e certa ricostruzione del sistema della responsabilità nella rete, d'altra parte, erano altresì determinate dal fatto che fossero rimasti temporaneamente irrisolti alcuni nodi fondamentali per la comprensione del nuovo istituto: ci si riferisce, in particolare, al problema della soggettività della rete, della qualificazione del contratto di rete quale figura tipica, atipica o transtipica, della sua ascrizione tra i contratti o tra le istituzioni, dell'esatta comprensione della natura del fondo reticolare.

¹ PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012, definisce il problema come “la maggiore zona d'ombra del contratto di rete”.

I riflessi della soluzione di tali aspetti sul regime della responsabilità della rete sono evidenti: l'affermazione o la negazione della sussistenza di un nuovo soggetto giuridico (la rete) è preliminare ad ogni disquisizione circa l'imputabilità dei rapporti giuridici obbligatori; l'alternativa tra una lettura del c.d.r.² quale figura tipica o transtipica condiziona l'applicabilità o meno del regime patrimoniale di altre forme di aggregazione tra imprese già conosciute nella pratica; la qualificazione del fondo reticolare quale semplice comunione di beni, quale patrimonio di un ente, quale insieme di singoli patrimoni destinati o quale patrimonio separato non entificato influisce del pari sul regime della responsabilità.

La parziale soluzione di alcune di queste problematiche, oggi possibile anche alla luce dei ripetuti interventi normativi che hanno portato ad una progressiva disambiguazione dell'istituto, permette di ricostruire un sistema più organico e certo del regime della responsabilità, sebbene necessariamente diversificato ed articolato nelle varie forme di rete che posso essere costituite attraverso il c.d.r.. L'analisi del regime di responsabilità patrimoniale, pertanto, pur partendo da una comune disamina dei concetti giuridici di soggettività della rete, di patrimonio di rete e di qualificazione del c.d.r., dovrà procedere separatamente a seconda dei diversi modelli di rapporto reticolare.

In punto di regime della responsabilità, la normativa sul c.d.r. ha subito una continua evoluzione; in risposta alle pressanti istanze del mondo imprenditoriale (diffidente e preoccupato per la sostanziale incertezza della prima disciplina), nonché alle puntuali analisi della dottrina giuridica, il legislatore, quasi in un'ottica di dialogo, ha proceduto ad una progressiva specificazione e disambiguazione degli aspetti relativi alla responsabilità patrimoniale.

In relazione ad ogni fase di evoluzione della normativa ed in relazione ad ognuno dei modelli di rapporto reticolare ascrivibili all'attuale versione della

² Contratto di rete.

legge sul contratto di rete, la presente analisi, in combinato con quanto già esposto in tema di soggettività e di regime dichiarativo, si propone di approfondire il regime di responsabilità patrimoniale della rete in relazione a sei quesiti di ordine concreto:

- 1) appartenenza dei beni e dei rapporti patrimoniali riconducibili alla rete;
- 2) divisibilità del patrimonio comune;
- 3) riconducibilità alle singole imprese aderenti di obbligazioni assunte dalla rete o da altre singole imprese aderenti;
- 4) riconducibilità alla rete di obbligazioni assunte dalle singole imprese aderenti;
- 5) sensibilità o insensibilità del patrimonio delle imprese aderenti ai debiti della rete o di altri aderenti;
- 6) sensibilità o insensibilità del patrimonio comune ai debiti dei singoli aderenti.

3.1 La prima versione della normativa c.d.r.: la dotazione patrimoniale

Nella prima regolamentazione del contratto di rete, al momento della sua comparsa nell'ordinamento, non erano presenti norme specifiche che regolamentassero il regime della responsabilità. Relativamente al regime patrimoniale la legge unicamente prevedeva:

il contratto [...] deve indicare:

[...]c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato

all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile.³

Come si rileva, un unico accenno era fatto alla previsione (peraltro obbligatoria⁴) di una dotazione patrimoniale⁵ della rete, da attuarsi mediante la costituzione di un “fondo patrimoniale comune”, o – in alternativa – di un patrimonio destinato ex art. 2447 bis c.c..

La mera previsione di una dotazione patrimoniale, in ogni caso, non forniva alcuna indicazione sul regime ad essa applicabile e – soprattutto – sul grado di autonomia del patrimonio⁶. Se la scelta del “patrimonio destinato” permetteva di fare riferimento ai sicuri appigli dati dalla disciplina codicistica dell'istituto, rimaneva del tutto oscuro il regime applicabile al “fondo patrimoniale comune”⁷. Del pari ambiguo, inoltre, risultava il ricorso al termine “conferimento”, nozione riferibile in senso tecnico al contesto societario, in luogo di “contributo”, nozione più pertinente ad un istituto fortemente affine a quello consortile⁸.

³ Art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella originaria formulazione.

⁴ Nel senso della obbligatorietà della dotazione patrimoniale nella prima versione della normativa v. CARMELITA CAMARDI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa”, in *I contratti* (10/2009), p. 931; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, in *Le nuove leggi civili commentate* (1/2011), p. 72; PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 64 – 65, ove viene criticata la scelta in tal senso del legislatore; PAOLA IAMICELI, “Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento”, in *I contratti* (10/2009), p. 946.

⁵ La specifica previsione di una dotazione patrimoniale atta ad apprestare i mezzi per l'esecuzione del negozio è caratteristica di alcuni contratti a comunione di scopo (associazioni, società di persone e di capitali, consorzi con attività esterna). Altre figure, però, ne sono prive (consorzi interni, associazioni temporanee tra imprese). A questo riguardo v. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 176; DIEGO CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 49 e 51; GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, “I consorzi”, in *La concorrenza e i consorzi*, Padova, Cedam, 1981, p. 418.

⁶ Così VALERIO MOSCATELLI, “Note sulla disciplina dei contratti di rete”, in *Vita Notarile* (2/2010), p. 1043.

⁷ Tra i contratti a comunione di scopo per cui è prevista una dotazione patrimoniale possono riscontrarsi diversi regimi di responsabilità corrispondenti a diverse condizioni giuridiche in cui si trovano i beni conferiti dalle parti ed i loro successivi incrementi (potendosi verificare un regime di mera comunione o la sussistenza di un patrimonio autonomo). V. FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., pp. 176 - 177.

⁸ VALERIO MOSCATELLI, “Note sulla disciplina dei contratti di rete”, cit., p. 1045.

3.1.1 Il fondo patrimoniale comune

Come detto, il disposto originario del D.M. 5/2009 non prevedeva alcuna regola atta a chiarire la natura del “fondo patrimoniale comune” della rete, né il regime di appartenenza o responsabilità ad esso applicabile. In particolare, il legislatore non aveva fornito elementi idonei a stabilire se la dotazione patrimoniale della rete, attuata con la modalità del fondo comune, imprimesse al patrimonio stesso un vincolo negoziale di natura “reale” o “personale”⁹.

Nel silenzio del testo di legge, tuttavia, due osservazioni potevano guidare l'interprete nella ricostruzione della disciplina:

- 1) la prima normativa dava particolare appiglio ad una lettura “transtipica” del contratto di rete; abbracciando tale visione, si poteva pervenire – all'esito di una doppia qualificazione (ovvero dell'individuazione, al di sotto del c.d.r., della figura tipica di aggregazione a cui ricondurre l'accordo stipulato tra le imprese) – all'applicazione del regime patrimoniale caratteristico concretamente rilevato (consorzio con attività esterna o interna, A.T.I., Joint Venture, associazione in partecipazione ecc.).
- 2) Anche a prescindere dalla visione transtipica, la prima normativa poteva prestarsi ad una visione “entificata” e non “meramente contrattuale” della rete. La possibilità di individuare un ente dotato di propria soggettività (lettura cui si era portati dalla presenza connotante ed obbligatoria di organo comune e dotazione patrimoniale) induceva ad ipotizzare un regime di autonomia patrimoniale imperfetta della rete, non dissimile da quello di altri enti collettivi non forniti di personalità giuridica e già noti al nostro ordinamento.

⁹ Evidenzia tale grave lacuna PAOLA IAMICELI, “Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento”, cit., p. 945. Sulla natura “reale o personale” della dotazione patrimoniale si rimanda a PAOLO FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 375 e ss..

Come taluni autori hanno evidenziato¹⁰, tuttavia, il principio di tipicità dei patrimoni¹¹ imporrebbe, affinché si possa connotare di autonomia un patrimonio, la necessità di un'esplicita previsione normativa che ne determini la disciplina in punto di divisibilità, responsabilità e destinazione. In altre parole, in assenza di una disciplina specifica che intervenga a regolamentare il patrimonio dal punto di vista soggettivo (autonomia patrimoniale) od oggettivo (separazione o destinazione patrimoniale) non potrebbe derogarsi al principio di responsabilità universale ed illimitata posto dall'art. 2740 c.c.¹².

Nella breve vigenza della versione originaria delle norme sul contratto di rete, pertanto, il regime patrimoniale delle reti doveva essere inquadrato nelle forme della mera comunione di beni¹³; in assenza di indici certi a sostegno della soggettività della rete, la responsabilità per le obbligazioni assunte in rete doveva essere ricondotta al regime semplice delle obbligazioni plurisoggettive. Il quesito relativo all'appartenenza dei beni e dei diritti conferiti al fondo patrimoniale poteva essere, di conseguenza, risolto ipotizzando una titolarità pro quota in capo alle singole imprese aderenti.

Nonostante l'inquadramento nelle forme del regime di comunione, risultavano difficilmente applicabili le norme dispositive regolatrici previste dagli artt. 1100 - 1116 c.c.. Gli obblighi dei comunisti e le regole sulla gestione, l'utilizzo

¹⁰ Sul punto VALERIO MOSCATELLI, op. cit., p. 1043.

¹¹ PAOLO SPADA, "Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti normativi recenti per un dibattito antico", in *Rivista di diritto civile* (3/2002), p. 844.

¹² La natura eccezionale delle fattispecie di deroga all'art. 2740 c.c. viene qui ribadita pur nella consapevolezza del fatto che il principio di universalità della responsabilità patrimoniale ha visto ridursi la propria portata di norma cardine del sistema di responsabilità civile in seguito alla relativamente recente introduzione, da parte del legislatore, di istituti quali i patrimoni destinati nella s.p.a. (art. 2447 bis e ss. c.c.) e gli atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.), nonché la attuale disciplina del contratto di rete (successiva alle novelle del 2012). Sul ridimensionamento della portata sistemica dell'art. 2740 c.c. v. SERENA MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, Giuffrè, 2009; PAOLA IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, Cedam, 2003, pp. 165 e ss..

¹³ In questo senso PAOLA IAMICELI, "Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento", cit., p. 946. Contrario alla riconduzione del patrimonio comune alla fattispecie della comunione, anche in assenza di una disciplina diversa, è MAURIZIO SCIUTO, "Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 89; secondo l'autore, infatti, la situazione di contitolarità del fondo comune non solo non sarebbe regolabile dal regime della comunione, ma neppure riconducibile, a monte, alla sua stessa fattispecie, essendo quest'ultima testualmente incompatibile con fenomeni dinamici di investimento produttivo.

e l'amministrazione del patrimonio comune, infatti, sono disciplinati nella rete dalle disposizioni contenute nel contratto istitutivo, che – normalmente – prevede precise ripartizioni di competenze e poteri tra aderenti ed organo comune.

A prescindere da ogni regolamentazione pattizia, inoltre, una deroga al regime ordinario della comunione di beni poteva essere ipotizzata in relazione alla divisibilità del fondo comune. Il principio di libero scioglimento della comunione (dettato dall'art. 1111 c.c.) nel caso di fondo patrimoniale di rete poteva ritenersi comunque derogato in forza del vincolo derivante dalla correlazione positiva, instaurata dal comma 4-ter lett. c), tra istituzione del fondo e perseguimento dello scopo comune¹⁴.

Al medesimo risultato interpretativo poteva giungersi richiamando l'art. 1112 c.c. e ritenendo il fondo patrimoniale di rete appartenente al genus delle “cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate”¹⁵.

Relativamente ai profili di responsabilità patrimoniale, nella vigenza di questa embrionale normativa era difficile ipotizzare soluzioni interpretative diverse dalla responsabilità illimitata e solidale¹⁶ delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte dalla rete (*rectius* dall'organo comune obbligatorio); e ciò a prescindere da ogni elucubrazione in tema di sussistenza o carenza di soggettività della rete stessa¹⁷.

¹⁴ Così PAOLA IAMICELI, “Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento”, cit., p. 946. Sul punto pare pertinente il rinvio a FRANCESCO GALGANO, “Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica”, in *Rivista di diritto civile* (I/1965), secondo il quale l'indivisibilità del patrimonio destinato ad una attività collettiva è ormai fenomeno connaturale al fatto stesso che il gruppo a tale attività lo abbia destinato, rendendo così superfluo, in questi casi, ricorrere alla nozione di persona giuridica quale formula abbreviata di una disciplina comprensiva dell'autonomia del patrimonio.

¹⁵ Sostengono l'applicabilità dell'art. 1112 c.c. al fondo comune della rete PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 84 e LEONARDO GIANI, “Prime riflessioni sulla crisi della impresa di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 307.

¹⁶ Va tenuto conto, però, del recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presunzione di solidarietà dell'obbligazione passiva plurisoggettiva opererebbe soltanto in presenza di prestazioni indivisibili, mentre, in caso di prestazioni divisibili, i debitori risponderebbero soltanto in via parziaria. Il riferimento è alla sentenza Cass. S.U. n. 9148 del 9 Aprile 2008. V. FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 123.

¹⁷ Anche ipotizzando la soggettività della rete, infatti, la legge non forniva alcun appiglio idoneo a sostenere una limitazione di responsabilità o anche solo la sussistenza di un obbligo di preventiva

Nel silenzio della legge, agli interpreti era altresì demandato il compito di fornire indicazioni circa lo speculare problema della responsabilità del fondo comune per le obbligazioni assunte dalle singole imprese aderenti (in esecuzione del programma di rete o indipendentemente dallo stesso). L'esigenza (particolarmente sentita dalle imprese visti i suoi immediati risvolti pratici) era quella di appurare se, come e con che limiti i beni conferiti nel fondo comune costituissero (quanto meno pro quota) garanzia patrimoniale di obbligazioni assunte singolarmente dai membri della rete¹⁸.

L'applicazione del regime ordinario di comunione dei beni (soluzione, come accennato, preferibile in questa fase embrionale della normativa) comportava la conseguenza di escludere la pur auspicata insensibilità del patrimonio della rete alle vicende obbligatorie dei singoli membri.

Resta da sottolineare, tuttavia, come in regime di comunione non si possa parlare di “liquidazione” della quota (come avviene nel contesto della società semplice) ma soltanto di “espropriazione”. Pur ritenendosi astrattamente ammissibile l'espropriazione pro quota da parte dei creditori particolari del membro della rete, quindi, l'effettiva fruttuosità dell'esecuzione poteva essere posta in dubbio laddove si ritenesse applicabile al fondo comune la regola di indivisibilità posta dall'art. 1112 c.c., in forza di una applicazione estensiva del concetto di “destinazione” ivi espresso¹⁹.

escussione del patrimonio comune.

¹⁸ In materia di società di persone il problema trova espressa soluzione nei diversi regimi dettati dagli artt. 2270 (società semplice) e 2305-2307 (società in nome collettivo) c.c..

¹⁹ L'applicazione dell'art. 1112 al fondo patrimoniale comune comporterebbe problemi di non semplice soluzione in caso di espropriazione pro quota del fondo comune da parte di creditori particolari del singolo aderente, stante la evidente differenza dei concetti di “espropriazione” e “liquidazione” della quota. Non essendo applicabile alla comunione la procedura di liquidazione prevista per la società semplice e non essendo pertinente alla rete un regime di circolazione delle quote analogo a quello delle società di capitali, l'indivisibilità del fondo comune di rete ex art. 1112 c.c. lascerebbe spazio a due esiti: o la quota espropriata viene rilevata da uno o più aderenti alla rete, oppure – ove acquistata da un terzo estraneo – si avrebbe circolazione di un diritto di difficile esercizio sino al momento della cessazione dell'attività della rete. Parrebbe complesso, infatti, ipotizzare l'applicazione sul medesimo compendio patrimoniale in comunione di un duplice ordine di regole: quelle del contratto di rete per i membri della rete e quelle codicistiche per i comunisti non aderenti. In senso conforme v. LEONARDO GIANI, “Prime riflessioni sulla crisi della impresa di rete”, cit., p. 307; l'autore, ipotizzando il fallimento di un'impresa in rete, sostiene che il curatore avrebbe quale uniche opzioni la rinuncia alla quota o la cessione della quota alla rete stessa.

Nella vigenza di questa normativa, il ruolo dell'autonomia privata delle imprese contraenti nel determinare il regime patrimoniale della rete e nel prevedere ripartizioni e delimitazioni di responsabilità poteva avere rilevanza estremamente ridotta²⁰, e comunque meramente interna; nei confronti dei terzi a contatto con la rete, infatti, nessuna regolamentazione pattizia poteva essere opponibile²¹, stante il principio di relatività degli effetti del contratto nonché la portata assoluta dell'art. 2740 c.c.. Come è stato ampiamente approfondito in materia societaria, infatti, le esigenze di protezione dei terzi creditori non tollerano che l'autonomia privata possa esprimersi con pattuizioni atipiche che alterino i regimi di responsabilità per le obbligazioni sociali²².

Nella prassi, tuttavia, già in questa fase sono stati elaborati modelli di contratti di rete idonei a conseguire un concreto risultato di delimitazione della responsabilità degli aderenti agendo sulla configurazione dell'organo comune e sulla delimitazione dei suoi poteri di rappresentanza, come appresso illustrato.

Nella prima versione della normativa, infatti, l'organo comune di rete (obbligatorio) non era fornito di poteri rappresentativi *ex lege*; i poteri effettivi di rappresentanza dell'organo comune dovevano essere specificamente indicati nel contratto istitutivo della rete²³. È apparso sin da subito evidente, infatti, come non vi fossero ragioni ostative alla previsione di una configurazione dell'organo comune quale persona giuridica appositamente costituita (normalmente nelle forme della società a responsabilità limitata).

Pertanto, configurando l'organo comune quale persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta ed escludendo poteri di rappresentanza diretta

²⁰ Nei limiti dell'ammissibilità di accordi di regolamentazione pattizia del regime di comunione; oppure nei limiti degli accordi sulla divisibilità ex art. 1111 c.c..

²¹ PAOLA IAMICELI, "Contratto di rete, fondo comune e responsabilità", cit., p. 64.

²² Si richiamano a questo proposito le considerazioni di PAOLO SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, Cedam, 1974, p. 58: "il privato non può dettar regole sulla misura della rilevanza dei suoi impegni per l'ordinamento generale, cioè non può sostituirsi all'ordinamento nell'organizzare la funzione precettiva dei privati per esso rilevante e, comunque, non può organizzarla nei confronti della generalità dei terzi, se il contratto si caratterizza strutturalmente per la coincidenza tra parti dell'atto e parti del rapporto".

²³ Così era previsto nella prima versione del comma 4-ter lett. e): "il contratto deve indicare l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo".

(delle imprese aderenti o – ipotizzando una soggettività della rete – della rete stessa), l'organo comune avrebbe agito in qualità di semplice mandatario (degli aderenti o della rete) accentrando su di sé (*rectius* sul proprio patrimonio) la responsabilità per le obbligazioni assunte dalla rete²⁴.

Tale soluzione, tuttavia, appariva scarsamente appetibile a causa dell'inevitabile moltiplicazione dei costi dovuta alla costituzione, patrimonializzazione e gestione dell'ente organo comune, nonché a causa delle ridotte garanzie che i terzi potevano rilevare in sede di contrattazione con la rete²⁵. Il suddetto sistema, inoltre, non era in grado di superare, qualora si fosse qualificato come mandato il rapporto tra organo comune ed imprese aderenti, il diritto di regresso nei confronti di queste ultime, esercitabile eventualmente anche in via surrogatoria ed in sede fallimentare.

Una modalità alternativa di delimitazione della responsabilità della rete è stata suggerita ipotizzando l'utilizzo dell'istituto del trust. A ben vedere il riferimento all'istituto del trust era già presente nelle note di lettura²⁶ stilate a commento della proposta di legge di conversione del D.L. 5/2009, poi divenuta L. 33/2009.

L'utilizzabilità del trust al fine di ottenere quell'effetto segregativo e quella limitazione di responsabilità desiderati dagli operatori e non concessi dal legislatore è stata ipotizzata dai commentatori del contratto di rete sin dalla sua introduzione²⁷. Gli effetti astrattamente raggiungibili mediante la creazione di trusts per la dotazione patrimoniale della rete possono essere così sintetizzati:

²⁴ Una soluzione analoga è analizzata da PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 228.

²⁵ In una siffatta configurazione, infatti, i terzi a contatto con l'organo comune non potrebbero far conto neppure sulla garanzia fornita dal patrimonio comune di rete, non riferibile all'organo comune stesso, ma solo sul patrimonio di quest'ultimo.

²⁶ Nota di lettura n. 39, Aprile 2009, XVI legislatura, disponibile su www.camera.it.

²⁷ Sull'utilizzabilità del trust per la dotazione patrimoniale della rete v. MASSIMILIANO GRANIERI, "Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?", in *I contratti* (10/2009), p. 939; MARIA NIVES IANNACCONE, "Il contratto di rete e il ruolo del notaio", in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 127; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 80 e 227; AA.VV., *Linee Guida per i Contratti di Rete*, a cura del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, 2012, disponibile su www.retimpresa.it, p. 68; ANNA PAOLA TONELLI – SILVIA PRINCIVALLE, "Contratto di rete e trust", in *Trust* (1/2014), pp. 18 e ss..

- insensibilità del fondo comune alle vicende obbligatorie dei singoli aderenti;
- esclusione di responsabilità solidale ed illimitata degli aderenti;
- destinazione esclusiva del patrimonio comune alla soddisfazione di creditori e finanziatori della rete;
- effettivo spossessamento e trasferimento di proprietà dei conferimenti dai singoli partecipanti al trust;
- esclusione della disciplina della comunione pro quota.

L'utilizzo del trust, inoltre, astrattamente potrebbe facilitare l'accesso al credito²⁸ e consentire il ricorso a tecniche di finanziamento²⁹ della rete che possano superare le difficoltà poste dall'individuazione del soggetto debitore (*borrower*) in caso di reti puramente contrattuali e prive di soggettività³⁰. Il riferimento è alle tecniche dello *specialized lending*³¹, dell'*object finance*³² e del *project finance*³³.

In concreto, gli interpreti hanno individuato due differenti modalità di utilizzo e configurazione del trust nell'alveo del contratto di rete.

²⁸ PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 223 e ss.; ANNA PAOLA TONELLI – SILVIA PRINCIVALLE, “Contratto di rete e trust”, cit., p. 23.

²⁹ Sul tema generale dell'utilizzo del trust nelle operazioni di finanziamento v. LAURA SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 293 – 298.

³⁰ La difficoltà di utilizzo delle suddette modalità di finanziamento nei confronti delle reti di imprese sono illustrate in ALESSANDRA ZANARDO, “Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, p. 49 e in ALESSANDRA ZANARDO, “Contratto di rete di imprese e accesso al credito: considerazioni in materia di rating e di finanziamento”, in *Contratto e impresa* (6/2013), p. 1419.

³¹ Sul concetto di *specialized lending* e la sua applicabilità al contratto di rete v. GIACOMO DE LAURENTIS, “Il finanziamento delle reti d’impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 25; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 58.

³² Vv. GIACOMO DE LAURENTIS, “Il finanziamento delle reti d’impresa”, cit., p. 26.

³³ Sull'applicabilità di tecniche di *project financing* alle reti di imprese v. MICHELE BAGELLA, “Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 9; sul concetto generale di *project financing* v. DARIO SCARPA, “Analisi della struttura contrattuale del project financing”, in *Vita notarile* (1/2011), pp. 631 e ss.; GIAN LUCA RABITTI, “Project Finance e collegamento contrattuale”, in *Contratto e impresa* (1/1996), pp. 225 e ss.; ADOLFO MARIA BALESTRIERI, “Il soggetto promotore nel Project Financing”, in *Contratto e impresa* (1/1996), pp. 253 – 281.

Secondo una prima ipotesi³⁴, le imprese aderenti sarebbero disponenti (*settlor*) del trust; l'organo comune di rete sarebbe il *trustee*; beneficiaria sarebbe la rete stessa. Una seconda ricostruzione³⁵, invece, ha suggerito lo schema del trust autodichiarato: ogni impresa aderente potrebbe istituire un trust, ove l'impresa stessa sarebbe *settlor* e *trustee*, la rete sarebbe beneficiaria e l'organo comune sarebbe guardiano (*protector*).

Nonostante le riflessioni teoriche dedicate a questi aspetti, tuttavia, la persistente incertezza su alcuni profili giuridici dell'istituto, la scarsa dimestichezza e la permanente diffidenza degli operatori sono state di ostacolo ad una effettiva utilizzazione del trust nell'alveo del contratto di rete³⁶.

3.1.2 I patrimoni destinati ad uno specifico affare

Il D.L. 5/2009, nella sua originaria formulazione, per la dotazione patrimoniale della rete prevedeva quale alternativa alla istituzione di un fondo comune “la costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile”.

L'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare è stato introdotto nell'ordinamento con la riforma del diritto societario del 2003, e trova la sua regolamentazione negli artt. 2447 bis – 2447 decies c.c.. Secondo tali norme, alle società per azioni è consentito di realizzare una “compartimentazione” del proprio patrimonio, destinando una parte dei propri beni o rapporti giuridici alla realizzazione di una specifica operazione economica (affare). La caratteristica principale dell'istituto è quella di creare un effetto di doppia

³⁴ Così MARIA NIVES IANACCONE, “Il contratto di rete e il ruolo del notaio”, cit., p. 127. Nella stessa ottica MASSIMILIANO GRANIERI, “Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?”, cit., p. 938.

³⁵ ANNAPAOLA TONELLI – SILVIA PRINCIVALLE, “Contratto di rete e trust”, cit. p. 23.

³⁶ V. FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. XXXVI; gli autori del contributo, all'esito di un'indagine condotta su tutti i contratti di rete censiti da Unioncamere sino alla fine del 2011, hanno rilevato come fossero state riscontrate ipotesi di utilizzo del trust.

segregazione tale per cui si crea una reciproca insensibilità tra le vicende obbligatorie riconducibili allo specifico affare e quelle estranee ad esso. Ai sensi dell'art. 2447 quinquies, infatti, i generici creditori della s.p.a. non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, mentre soltanto su quest'ultimo possono far valere i propri diritti i creditori delle obbligazioni contratte per lo specifico affare.

L'introduzione del patrimonio destinato nella disciplina delle s.p.a. ha rappresentato una novità di grande rilievo, laddove per la prima volta (pur nei limiti soggettivi ed oggettivi imposti dall'istituto) veniva consentito all'autonomia privata di articolare il regime di responsabilità di un medesimo soggetto di diritto, in deroga all'art. 2740 c.c., in più comparti, assumendo quale criterio di ripartizione il titolo giustificativo delle singole obbligazioni.

Le ragioni economico giuridiche dell'introduzione dell'istituto, da ricondursi principalmente ad esigenze di efficienza e facilitazione dei metodi tradizionali di accesso al credito nonché di segmentazione del rischio di impresa, sono state ampiamente analizzate dalla dottrina³⁷.

Con l'esplicita previsione dell'utilizzabilità dei patrimoni destinati quale modalità alternativa per la dotazione patrimoniale della rete, il legislatore ha configurato un'ipotesi di certa limitazione della responsabilità nell'esercizio delle attività svolte nell'alveo del contratto di rete.

La dottrina sul contratto di rete, pertanto, si è sin da subito interessata ad approfondire le peculiarità dell'istituto qualora utilizzato nel contesto reticolare³⁸.

³⁷ Sull'argomento si veda GIANMARIA MARANO, "I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica", in *Quaderni di ricerca giuridica* (57/2004), pp. 9 e ss..

³⁸ Sulla disciplina dei patrimoni destinati in relazione al contratto di rete si segnalano PAOLA IAMICELI, "Contratto di rete, fondo comune e responsabilità", cit., pp. 85 – 89; GIUSEPPE CAVALLARO, "La rete e i patrimoni destinati", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 251 - 260; SERENA MEUCCI, "La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare", disponibile su www.personaemercato.it, pp. 51 e ss.; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete", cit., pp. 75 - 77; GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi", in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., pp. 63 - 68; MAURIZIO SCIUTO, "Imputazione e responsabilità nel

Nell'ottica di appurare eventuali possibilità di delimitare la responsabilità patrimoniale connessa all'attività in rete, i commentatori hanno in primis dovuto interrogarsi sulla possibilità di estendere l'utilizzo dei patrimoni destinati a soggetti diversi dalle società per azioni: una applicabilità dell'istituto senza limiti soggettivi avrebbe infatti consentito una modalità rivoluzionaria di segmentazione patrimoniale per le piccole e medie imprese, normalmente costituite in forme differenti da quella della società azionaria.

Una parte della dottrina³⁹ ha dato risposta positiva al suddetto quesito, ritenendo che, dal tenore letterale della legge, si potesse evincere come uno dei principali benefici riconducibili alla partecipazione alla rete consistesse proprio nella facoltà di creare sub patrimoni dedicati. Secondo questi autori, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, che negli ultimi anni ha visto il diffondersi dell'utilizzo in più ambiti delle categorie concettuali della separazione e della destinazione patrimoniale⁴⁰, consente all'interprete di ampliare l'ambito soggettivo di tali istituti ogni qual volta sia soddisfatto

contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)", cit., p. 93; PAOLO BUTTURINI, "Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete", in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, cit., p. 19 e ss.; MIRZIA BIANCA, "Il regime patrimoniale della rete", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI - LISIA CAROTA - MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 31; RENATO SANTAGATA, "Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)", in *Rivista di diritto civile* (3/2011), p. 349; MIRZIA BIANCA, "Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale", cit., p. 47; MARCO MALTONI - PAOLO SPADA, "Il contratto di rete", *Studio n. 1 - 2011 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it, p. 14; GIAN DOMENICO MOSCO, "Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete", in *Giurisprudenza commerciale* (6/2010), pp. 852 e ss.; AURELIO GENTILI, "Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete", in *Obbligazioni e contratti* (2/2010), p. 90; PAOLA IAMICELI, "Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento", cit., p. 947.

³⁹ AURELIO GENTILI, "Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete", cit., p. 90; SERENA MEUCCI, "La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare", cit., p. 52. Favorevole all'estendibilità della disciplina alle sole s.r.l. con adeguata capitalizzazione GIUSEPPE CAVALLARO, "La rete e i patrimoni destinati", cit., pp. 256 - 260.

⁴⁰ Sui contenuti di tale evoluzione e sulla possibilità di elaborare una categoria generale di destinazione patrimoniale v. AURELIO GENTILI, "La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie", in *Rivista di diritto privato* (1/2010), pp. 49 e ss..

l'assetto disciplinare previsto dal legislatore per la regolamentazione della fattispecie legale⁴¹.

L'opinione sopra riportata, tuttavia, è stata confutata dalla dottrina maggioritaria,⁴² che, in ragione dei perduranti principi di tipicità dei vincoli di destinazione e di universalità della responsabilità patrimoniale⁴³, ha confermato la delimitazione soggettiva dell'istituto, accessibile alle sole società per azioni⁴⁴.

In secondo luogo, i commentatori della legge sul contratto di rete hanno dovuto interrogarsi sulla sussistenza di eventuali limiti oggettivi all'utilizzabilità dei patrimoni destinati nell'alveo della rete. In particolare, vista la necessità di indicazione “specificata” dell'affare, prevista dagli artt. 2447 bis e ss. c.c. al fine di ripartire le sfere di responsabilità in base al titolo giustificativo delle singole obbligazioni, una parte della dottrina ha ravvisato limiti applicativi dell'istituto nei casi, tutt'altro che infrequenti, in cui l'attività della rete non fosse esattamente predeterminata e suddivisibile in una o più operazioni economiche ben distinguibili e predeterminate⁴⁵; in quest'ottica la imprecisa delimitazione dell'operazione economica svolta dalla rete avrebbe

⁴¹ SERENA MEUCCI, “La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare”, cit., p. 52; analoghi presupposti erano stati utilizzati in precedenza da RAFFAELE LENZI, “Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.”, in *Contratto e impresa* (1/2007), p. 229 e ss., per sostenere l'ampliamento dell'ambito soggettivo dei patrimoni destinati all'affare anche in favore di s.r.l. e imprenditori individuali.

⁴² In questo senso PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 85; GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 854; RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, cit., p. 355; MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 14; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 76; GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, cit., p. 65; PAOLO BUTTURINI, “Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete”, cit., p. 21.

⁴³ Ai sensi dell'art. 2740 c.c. le limitazioni della responsabilità patrimoniale generale del debitore sono ammesse nei soli casi previsti dalla legge.

⁴⁴ Per superare i limiti soggettivi di utilizzo dei patrimoni destinati nella rete, GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 856, ha suggerito la possibilità di prevedere la sottoscrizione, da parte delle imprese non costituite in forma di s.p.a., di appositi strumenti finanziari di partecipazione all'affare emessi da una s.p.a. aderente alla rete stessa.

⁴⁵ Così GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, cit., p. 67; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 78; PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 87.

determinato pertanto non solo l'insorgere di un rischio collettivo tra i vari patrimoni destinati ma anche la necessità di riqualificare la dotazione patrimoniale quale fondo patrimoniale, applicando la disciplina descritta nel precedente paragrafo⁴⁶.

Secondo altri autori, invece, la determinazione specifica, in sede di istituzione del patrimonio destinato, delle operazioni economiche da svolgere in rete avrebbe determinato unicamente l'individuazione, da parte del creditore della rete, dei singoli patrimoni destinati da aggredire (uno, più o tutti i patrimoni destinati, a seconda della riferibilità dell'obbligazione ad una specifica operazione o alla generica attività di rete)⁴⁷.

Il terzo argomento di riflessione della dottrina è stato quello relativo a quali delle regole sui patrimoni destinati delle s.p.a. fossero concretamente applicabili nel contesto del contratto di rete. In particolare sono stati analizzati i problemi di coordinamento nella rete dei vari patrimoni⁴⁸, le peculiarità poste dalla rete sul piano gestorio⁴⁹, l'applicabilità dell'art. 2447 quinquies⁵⁰ (in relazione alla deroga della limitazione di responsabilità per le obbligazioni derivanti da fatto illecito ed alla necessaria menzione del vincolo di destinazione nel compimento di atti giuridici) e dell'art. 2447 ter⁵¹ (relativo ai limiti quantitativi del patrimonio destinato, da contenersi entro la misura del 10% del capitale sociale).

Si è riflettuto inoltre sulla utilizzabilità (particolarmente appetibile visti i teorici vantaggi conseguenti sul piano dell'accesso al credito) dei finanziamenti

⁴⁶ PAOLA IAMICELI, *ivi*, p. 87.

⁴⁷ Questa è l'opinione di GIAN DOMENICO MOSCO, "Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete", *cit.*, p. 855.

⁴⁸ DARIO SCARPA, "Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale", in *Contratto e impresa* (1/2010), p.167; RENATO SANTAGATA, "Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)", *cit.*, p. 349.

⁴⁹ GIAN DOMENICO MOSCO, "Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete", *cit.*, p. 855; PAOLA IAMICELI, "Contratto di rete, fondo comune e responsabilità", *cit.*, p. 85; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, "Il contratto di rete", *cit.*, p. 76; GIUSEPPE CAVALLARO, "La rete e i patrimoni destinati", *cit.*, p. 255.

⁵⁰ MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, "Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)", in *Ricerche Giuridiche* (2012), p. 236; MIRZIA BIANCA, "Il regime patrimoniale della rete", *cit.*, p. 46.

⁵¹ PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, *cit.*, p. 48.

destinati ai sensi degli artt. 2447 bis lett. *b*) e 2447 decies c.c.; l'applicabilità di tale istituto nel contesto reticolare, tuttavia, è stata dagli interpreti esclusa⁵².

Dopo aver brevemente illustrato i connotati essenziali della dotazione patrimoniale della rete mediante patrimoni destinati, è possibile tornare all'oggetto specifico dell'analisi svolta in questa sede, relativa alla disamina, in chiave diacronica, dei differenti regimi di responsabilità patrimoniale riconducibili alle diverse forme assumibili dal contratto di rete.

È opportuno innanzitutto focalizzare quali fossero le peculiarità della prima versione della normativa sul c.d.r. in relazione all'utilizzo dei patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c..

In primo luogo va evidenziato come la legge, in quella fase, rendesse possibile l'utilizzo dei patrimoni destinati soltanto a condizione che gli stessi fossero costituiti da ciascun aderente alla rete. La circostanza implicava due conseguenze: che non fosse possibile l'adozione di una dotazione patrimoniale mista della rete (conferimenti ordinari e patrimoni destinati); che per rendere accessibile la dotazione patrimoniale con patrimoni destinati la rete dovesse essere costituita soltanto da imprese strutturate in forma di società per azioni⁵³ (fattispecie poco usuale⁵⁴ in relazione ad uno strumento contrattuale pensato nell'ottica della piccola o media impresa).

In secondo luogo, dal tenore letterale della legge emerge come la costituzione di patrimoni destinati fosse concepita quale alternativa alla istituzione di un fondo comune, e non quale modalità di contribuzione a quest'ultimo.

Anche questa circostanza non è di poco rilievo: i patrimoni destinati non andavano a confluire in una massa patrimoniale indivisa e riferibile indistintamente alla rete o all'insieme dei suoi partecipanti, ma rimanevano

⁵² PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 89; GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l’esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, cit., p. 64; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 75.

⁵³ Salva ovviamente l'ipotesi minoritaria dell'allargamento dei limiti soggettivi dell'istituto.

⁵⁴ Dall'indagine condotta da FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, cit., p. XVIII, si rileva come, nei contratti di rete censiti da Unioncamere sino alla fine del 2012, la partecipazione di s.p.a. fosse pari al 13% dei soggetti coinvolti, e come risultino particolarmente rare le reti tra grandi imprese.

separati seppur sottoposti ad una gestione coordinata e finalizzata agli scopi condivisi dai retisti.

Le differenze con la prima modalità di dotazione patrimoniale della rete appaiono a questo punto evidenti: se con il fondo comune si andava a creare una compartecipazione nel regime proprietario delle risorse conferite nella rete (riconducibile essenzialmente alla disciplina della comunione), sicché le singole imprese conseguivano una titolarità pro quota dell'intero patrimonio, con l'utilizzo dei patrimoni destinati le singole imprese (*rectius* s.p.a.) mantenevano una piena ed individuale titolarità⁵⁵ dei rapporti patrimoniali conferiti nella compartimentazione effettuata ai sensi dell'art. 2447 bis. In questo ultimo caso il coordinamento tra i singoli patrimoni era garantito a livello obbligatorio-personale dal contratto costitutivo della rete, mentre la destinazione dei patrimoni alla realizzazione dell'attività della rete ed all'assolvimento degli obblighi in tal sede assunti risultava garantita a livello reale dal vincolo impresso con le singole delibere costitutive ex art. 2447 ter c.c.⁵⁶.

Considerazioni analoghe potevano essere svolte sul piano degli aspetti soggettivi dei rapporti obbligatori intercorrenti con i terzi nell'esercizio dell'attività della rete costituita mediante patrimoni destinati (a prescindere da ogni aspetto relativo alla sussistenza di soggettività in capo alla rete stessa): se tale forma di rete traeva la propria dotazione patrimoniale unicamente da patrimoni destinati e se ogni singolo patrimonio doveva essere riferito ad una specifica attività svolta (dalla singola impresa) all'interno della rete⁵⁷, nella rete costituita mediante patrimoni destinati non si veniva a creare una allocazione

⁵⁵ PAOLA IAMICELI, "Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento", cit., p. 950; RENATO SANTAGATA, "Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)", p. 349.

⁵⁶ Il quesito circa la natura reale o personale del coordinamento tra i singoli patrimoni ex art. 2447 bis veniva posto da PAOLA IAMICELI, "Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 43.

⁵⁷ Pena la riqualificazione della dotazione patrimoniale come "fondo patrimoniale comune", v. PAOLA IAMICELI, "Contratto di rete, fondo comune e responsabilità", cit., p. 87 e PAOLA IAMICELI, "Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento", cit., p. 951.

collettiva del rischio⁵⁸ se non nei limiti della convergenza delle specifiche operazioni economiche individuate nelle delibere ex art. 2447 ter.

In relazione alle obbligazioni riconducibili alla rete, pertanto, il creditore non avrebbe potuto aggredire indistintamente ciascuno dei patrimoni destinati, ma soltanto quello o quelli specificamente riconducibili all'operazione economica indicata nella delibera costitutiva.

A conclusione di questa disamina, in ogni caso, è opportuno segnalare come fosse sin da subito prevedibile che l'utilizzo dei patrimoni destinati non avrebbe avuto una vasta diffusione nell'ambito del contratto di rete (come del resto non ha avuto in ambito societario), viste le complessità dei meccanismi ad essi collegati, la sussistenza di diversi problemi interpretativi nonché i costi di gestione connessi al loro funzionamento⁵⁹. Le previsioni della dottrina, su questo aspetto, hanno trovato puntuale conferma nella pratica⁶⁰.

3.1.3 Considerazioni sulla prima normativa

In seguito alla disamina effettuata è possibile trarre qualche breve conclusione in relazione al regime patrimoniale inerente alla prima versione della normativa sul contratto di rete.

Plasmando dal nulla questo innovativo strumento di aggregazione di imprese, il legislatore, all'interno di una disciplina embrionale, ridotta e dagli scarni contenuti civilistici, ha inteso prevedere l'obbligatorietà di una dotazione

⁵⁸ Contrariamente a questa visione RENATO SANTAGATA, "Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)", cit., p. 351, sostiene l'insorgere anche in questo caso di una allocazione collettiva del rischio, da inquadrarsi nelle forme giuridiche di "*cointeressenza reciproca con efficacia reale negli utili e nelle perdite*". Secondo l'autore, infatti, si avrebbe comunque la genesi di un'impresa comune non societaria, caratterizzata "*dallo scopo di coalizione e di assicurazione di un medesimo rischio*".

⁵⁹ GIAN DOMENICO MOSCO, "Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete", cit., p. 856; SERENA MEUCCI, "La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare", cit., p. 52; PAOLO BUTTURINI, "Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete", cit., p. 20.

⁶⁰ Dall'indagine condotta da FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)", cit., p. XXXVII, si rileva come, tra tutti i contratti di rete censiti da Unioncamere sino alla fine del 2011, nemmeno uno abbia effettivamente utilizzato l'istituto del patrimonio destinato ex art. 2447 bis c.c..

patrimoniale della rete. A prescindere da ogni considerazione sulla soggettività della rete di imprese (analisi già in precedenza affrontata), dall'esame del primigenio regime patrimoniale si rileva come in tale fase non emergessero elementi idonei a sostenere un'autonomia patrimoniale (neppure imperfetta) della rete. Nell'ipotesi del fondo patrimoniale comune, infatti, non sussistono indici normativi atti a superare i principi riconducibili all'art. 2740 c.c.; nell'ipotesi dei patrimoni destinati, del pari, la delimitazione di responsabilità e l'effetto segregativo traggono origine dalla costituzione ex art. 2447 ter c.c. e non dall'adesione della società al contratto di rete.

È lecito supporre, pertanto, che con la prima normativa sul c.d.r. il legislatore non intendesse intervenire sul regime patrimoniale delle imprese aderenti alla rete (che di fatto rimane quello ordinario) né configurare un regime patrimoniale peculiare delle reti contrattuali (un normale atipico contratto plurilaterale avrebbe lecitamente potuto – anche prima dell'introduzione della legge sul contratto di rete – addivenire ai medesimi risultati sul piano civilistico).

A che pro, pertanto, prevedere una dotazione patrimoniale obbligatoria? È ragionevole supporre che la risposta non vada cercata sul piano civilistico, ma in relazione alla disciplina premiale⁶¹ che – nell'ottica di incentivazione dell'aggregazione tra imprese⁶² – il legislatore ha sin dall'inizio applicato al contratto di rete, partendo dall'estensione alle reti dei benefici già previsti per i distretti produttivi sino ad arrivare alla predisposizione di specifiche discipline fiscali di favore.

Prevedendo l'obbligatorietà di una dotazione patrimoniale, in sintesi, il legislatore potrebbe aver voluto perseguire lo scopo di incentivare quelle

⁶¹ Sulla nascita del c.d.r. quale frutto di una legislazione promozionale e premiale MASSIMO D'AURIA, "Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete", in *Il Corriere del Merito* (1/2010), p. 17; PIETRO ZANELLI, "Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 17; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., pp. 109 e ss.; MARIA PAOLA MANTOVANI, "Il favor europeo per le reti di imprese", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 187.

⁶² AMARILLIDE GENOVESE, "Contratto di rete e disciplina antitrust", in *Contratto e impresa* (3/2012), p. 105.

strutture reticolari che effettivamente confermassero la stabilità delle relazioni tra esse intercorrenti e la serietà degli impegni assunti attraverso una effettiva ed adeguata devoluzione delle risorse necessarie a conseguire gli obiettivi strategici perseguiti⁶³.

3.2 La seconda versione della normativa c.d.r. :il rinvio alla disciplina patrimoniale consortile

Pochi mesi dopo l'introduzione nell'ordinamento del contratto di rete, il legislatore è intervenuto modificando la primigenia normativa e procedendo, questa volta in un'ottica più privatistica, a disciplinare il regime patrimoniale delle reti di impresa.

Con la legge 99 del 23 Luglio 2009, dunque, sono state apportate diverse modifiche al testo originario del D.L. 5/2009. Il comma 4-ter, lett. c), dall'art. 3 del D.L., relativo al regime patrimoniale della rete, è stato così riformulato:

[...]c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile.⁶⁴

Il legislatore, preso probabilmente atto dei problemi conseguenti all'indeterminatezza del regime di responsabilità riconducibile alla rete ed

⁶³ In un'ottica affine, MASSIMO D'AURIA, "Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete", cit., p. 20, parla di "*prevalenza del contenuto dimostrativo sul precettivo*" quale caratteristica del contratto di rete ideato dal legislatore.

⁶⁴ Art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con L. 23 Luglio 2009. Le sottolineature si riferiscono alle parti modificate.

all'inadeguatezza, nell'alveo dell'attività di impresa, di norme (quelle sulla comunione) pensate per una gestione statica⁶⁵ e conservativa del patrimonio, ha ritenuto di applicare alle reti di impresa il regime patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Bisogna innanzitutto rilevare come in questa fase della normativa (a differenza di quanto avverrà dopo le modifiche apportate nel 2010), la disciplina patrimoniale consortile fosse applicabile alle sole reti dotate di fondo patrimoniale comune ordinario, e non a quelle che eventualmente avessero optato per la costituzione di patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c. (rimaneva dunque valido, per quest'ultime, quanto illustrato nel precedente paragrafo 3.1).

Per quanto riguarda il fondo patrimoniale comune ordinario, invece, è opportuno sin d'ora osservare come l'applicazione degli artt. 2614 e 2615, a prescindere da ogni conseguente dibattito sull'interpretazione e l'estensione del rinvio, rappresentasse comunque una forma di deroga ai principi generali di cui all'art. 2740 c.c., e permettesse, finalmente, di parlare di “autonomia patrimoniale” della rete costituita con il c.d.r..

Rimaneva tuttavia da comprendere quale fosse esattamente il contenuto dell'autonomia patrimoniale del contratto di rete. Nel tentativo di offrire una ricostruzione completa della disciplina applicabile, è in questa fase che si sono sviluppate le contrapposte teorie che vedono sorgere nella rete di imprese un nuovo soggetto di diritto oppure un patrimonio autonomo (o separato⁶⁶) privo di soggettività giuridica⁶⁷.

⁶⁵ Sulla differenza tra destinazione statica e destinazione dinamica del patrimonio v. PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 50; DARIO SCARPA, “Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale”, cit., p. 201.

⁶⁶ Sulla differenza tra patrimonio autonomo e patrimonio separato si rimanda alla sintesi di MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 42.

⁶⁷ Vedi *supra* cap. 1.

3.2.1 Il regime patrimoniale del consorzio con attività esterna

Prima di procedere alla valutazione circa i limiti di applicabilità della disciplina patrimoniale consortile al contratto di rete, è opportuno analizzare brevemente il contenuto degli artt. 2614 – 2615 e la loro interpretazione nell'ambito originario⁶⁸.

L'art. 2614, rubricato “Fondo consortile”, dispone:

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

L'articolo in questione, dopo aver fornito una definizione di fondo consortile⁶⁹, detta due regole volte a garantire la destinazione del patrimonio all'attività consortile per tutta la durata del consorzio.

La prima regola dispone l'indivisibilità del fondo; la seconda regola determina l'insensibilità del fondo alle vicende obbligatorie dei singoli consorziati, escludendo che esso possa essere aggredito dai loro creditori particolari. La norma non pone particolari problemi interpretativi nell'ambito consortile originario.

L'art. 2615, rubricato “responsabilità verso i terzi”, dispone:

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

⁶⁸ Dando atto che, anche nella propria *sedes materiae*, la disciplina patrimoniale del fondo consortile è oggetto di dubbi interpretativi tuttora non risolti, come notato da MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 15. Sull'attuale sussistenza di dubbi interpretativi circa la disciplina della responsabilità per le obbligazioni consortili si rimanda a GIANLUCA PERONE, *L'interesse consortile*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 217 e ss., e a MARCELLA SARALE, “ConSORZI e società consortili”, in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, pp. 532 – 537.

⁶⁹ In “prospettiva dinamica”, visto il riferimento agli acquisti ed ai contributi successivi. Così si esprime PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 212. In altri termini si può dire che la norma regola sia la “costituzione” che la “alimentazione” del fondo consortile. Così GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 35.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

L'articolo in questione detta tre distinte regole, volte a disciplinare la responsabilità patrimoniale nel consorzio, circoscrivendola al fondo consortile e, in via di eccezione, estendendola ai consorziati per le obbligazioni assunte per conto di alcuni di essi. L'interpretazione dell'articolo, va sottolineato, non è condivisa dagli interpreti, sicché si discute tuttora circa la natura perfetta o imperfetta dall'autonomia patrimoniale del consorzio⁷⁰.

La prima regola dettata concerne la limitazione di responsabilità al fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza.

La seconda regola estende in solido, in via di eccezione, la responsabilità al singolo consorziato in caso di obbligazioni assunte “per suo conto” dagli organi del consorzio.

Viene pertanto disposta una disciplina “a doppio binario”⁷¹, ove il discrimine tra i due regimi è la riferibilità dell'obbligazione assunta dal consorzio a singoli partecipanti o all'interesse del gruppo. È discusso in dottrina se tale “riferibilità” sia da considerarsi in senso formale (rappresentanza diretta) o sostanziale (escludendo la necessità di spendita del nome del singolo consorziato; così lascia supporre la lettera della legge, che, parlando di obbligazioni assunte “per conto” dei consorziati parrebbe riferirsi ad una rappresentanza indiretta)⁷². Nel primo caso la regola costituirebbe deroga all'art. 1704 c.c. (poiché il consorzio – mandatario con rappresentanza - si

⁷⁰ MARCELLA SARALE, “Consorti e società consortili”, cit., p. 532; nel senso dell'autonomia patrimoniale perfetta del consorzio PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 52 e GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 858.

⁷¹ Così la definisce MARCELLA SARALE, “Consorti e società consortili”, cit., p. 533.

⁷² Sul dibattito si rimanda a MARCELLA SARALE, *ivi*, p. 534, note 203 e 204. La giurisprudenza ha assunto talvolta una posizione intermedia, non ritenendo necessaria la rappresentanza diretta ma ritenendo comunque necessario che il terzo sia reso edotto del fatto che il consorzio agisca per conto di un determinato consorziato.

trova qui a rispondere in solido con il consorziato – mandante); nel secondo caso la regola costituirebbe deroga all'art. 1705 c.c.⁷³ (poiché il consorziato – mandante – si trova a rispondere in solido con il consorzio – mandatario senza rappresentanza). L'adesione alla seconda interpretazione, inoltre, comporta che – in caso di spendita diretta del nome del singolo consorziato – i terzi potranno rivalersi soltanto su quest'ultimo e non sul fondo consortile.

La terza regola dettata dall'art. 2615 disciplina il caso di insolvenza del singolo consorziato, prevedendo che il debito dell'insolvente si ripartisca tra tutti i consorziati in proporzione alle quote. L'ambigua formulazione della disposizione, tuttavia, rende possibili due opposte interpretazioni: che essa configuri solo un diritto di rivalsa nei rapporti interni tra consorzio e consorziati (obbligati a reintegrare il fondo consortile in proporzione alle loro quote)⁷⁴, oppure che sia stabilita una responsabilità esterna collettiva e parziaria a favore del creditore insoddisfatto⁷⁵.

3.2.2 Il limite della “compatibilità”

Le disposizioni relative al regime patrimoniale del consorzio con attività esterna sono richiamate dalla legge sul contratto di rete “in quanto compatibili”. Tale specificazione ha reso ulteriormente difficile, per lo studioso del contratto di rete, l'interpretazione della già complessa disciplina consortile⁷⁶.

⁷³ In questo senso è l'opinione maggioritaria.

⁷⁴ Interpreta così GIORGIO MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, Utet, 1990, p. 84.

⁷⁵ Così GIAN DOMENICO MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 242, e MARCELLA SARALE, “Consorzi e società consortili”, p. 537.

⁷⁶ Comprensibilmente critica sulla tecnica di rinvio adoperata dal legislatore è PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 71, che così si esprime: “*la criticità di una simile soluzione normativa è evidente, posto che, a presidio di una regolazione di confini tanto delicata e rilevante per la certezza dei traffici e l'imputazione delle responsabilità, si pone un criterio di così difficile interpretazione quale quello di una non altrimenti definita compatibilità*”.

Proprio in base alle diverse esegesi del concetto di “compatibilità”⁷⁷, infatti, si sono confrontate le diverse teorie sulla natura del contratto di rete (soggetto o mero contratto) e sul suo regime patrimoniale.

Il criterio del rinvio secondo compatibilità compare diverse volte nella disciplina codicistica⁷⁸, principalmente nella disciplina dei singoli contratti (ove viene sovente richiamata la regolamentazione di un determinato tipo o sottotipo contrattuale per regolarne uno diverso⁷⁹) e nella disciplina delle società (ove viene utilizzata per estendere le medesime regole di un ente ad enti giuridicamente differenti).

Il rinvio a condizione di compatibilità, nel caso del contratto di rete, desta particolari dubbi interpretativi, a causa della natura eterogenea (se non addirittura transtipica) delle diverse tipologie ad esso riconducibili: il contratto di rete è un istituto così malleabile che pare legittimo ipotizzare come un giudizio di compatibilità potesse risolversi diversamente a seconda della rete concretamente costituita.

⁷⁷ Per un'analisi del “criterio della compatibilità” nel diritto dei contratti si veda GREGORIO GITTI, “La tenuta del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità”, in *Il diritto Europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, a cura di EMANUELA NAVARRETTA, Milano, Giuffrè, 2007, p. 476. Sulla interpretazione del rinvio “secondo compatibilità”, in relazione alla normativa sul contratto di rete, si richiamano FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 32; PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 80; FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, cit., p. 113; DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 172; GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 858; GIORGIO MARASÀ, “Contratti di rete e consorzi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), p. 11; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 74; GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, cit., p. 53; ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 244; MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 161.

⁷⁸ Il rinvio secondo compatibilità compare 43 volte nel codice civile; 33 di questi rinvii compaiono nella disciplina delle società.

⁷⁹ Efficace la sintesi metaforica proposta da GREGORIO GITTI, “La tenuta del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità”, cit., p. 477: “i riferimenti alla compatibilità rinvenuti nel codice civile mostrano l'immagine delle discipline dei tipi contrattuali come quella di altrettanti vasi comunicanti: quando uno di questi vasi non è colmo a sufficienza, si attinge al contenuto di un altro vaso, almeno per quanto consentito dal principio dell'analogia legis richiamato dalla locuzione “in quanto compatibile”. Quando, all'opposto, un vaso risulta sovrabbondante di contenuti, lo si svuota parzialmente facendo fuoriuscire – mediante il passaggio attraverso la valvola della compatibilità – le disposizioni confliggenti e soccombenti, secondo il principio di specialità”.

In sintesi, nel caso di specie il criterio di compatibilità poteva essere inteso in tre diversi modi:

- 1) come criterio di semplice adattamento “testuale” dei termini e dei contenuti delle norme consortili, da adattare al contesto reticolare⁸⁰. In quest'ottica, tutte le regole sul regime patrimoniale del consorzio sarebbero state applicabili alle reti, che quindi avrebbero acquisito piena autonomia patrimoniale, semplicemente intendendo “fondo consortile” come “patrimonio di rete”, “consorzianti” come “partecipanti”.
- 2) Come criterio di comparazione astratta tra le singole disposizioni in materia di contratto di rete e le singole regole dettate dagli artt. 2614 – 2615⁸¹ (e quindi con un giudizio di paragone tra *istituti*). In altre parole, si colmerebbero le lacune della disciplina del c.d.r. applicando le norme del consorzio e non si applicherebbero le norme del consorzio solo qualora confliggenti con le norme sul c.d.r.⁸².
- 3) Come criterio di comparazione concreta tra gli artt. 2614 – 2615 e la sottotipologia di rete effettivamente costituita dagli aderenti, rendendo applicabili le norme solo ove la singola rete analizzata presenti analogie con l'istituto del consorzio con attività esterna⁸³. In tale ottica, i diversi autori hanno assunto quale elemento discriminante la natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla rete e la sua organizzazione

⁸⁰ Esclude questa opzione PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 71. Ritiene invece applicabile in toto la disciplina GIORGIO MARASÀ, “Contratti di rete e consorzi”, cit., p. 11.

⁸¹ Questo è il criterio normalmente adottato nel rinvio secondo compatibilità tra contratti tipici nel codice civile ed illustrato da GREGORIO GIETTI, “La tenuta del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità”, cit., p. 477.

⁸² In questo senso si è espresso GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 858.

⁸³ Questa è l'ottica assunta da FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, cit., p. 32; PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 80; FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, cit., p. 113; DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, cit., p. 172; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 74.

corporativa⁸⁴, la presenza di un fondo patrimoniale comune⁸⁵, la presenza di patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c.⁸⁶, lo svolgimento di un'attività esterna⁸⁷, la sussistenza di rappresentanza diretta in capo all'organo comune⁸⁸, la sussistenza di soggettività della rete⁸⁹, la natura associativa della rete⁹⁰.

Poiché il vaglio di compatibilità permane (seppure con minor rilevanza problematica) anche nella legge sul contratto di rete oggi vigente, è opportuno svolgere qualche ulteriore breve osservazione.

Se la prima delle tre visioni riportate pare forse troppo semplicistica nel ridurre il vaglio di compatibilità ad una questione terminologica, la terza ricostruzione, nelle sue diverse sfaccettature, rende eccessivamente soggettivo ed opinabile il giudizio relativo all'applicabilità del regime consortile, frustrando eccessivamente le esigenze di certezza che l'ordinamento dovrebbe offrire circa un aspetto fondamentale quale la limitazione della responsabilità. Anche alla luce di tali esigenze la seconda ipotesi sembra più condivisibile, laddove prescinde da un'indagine sul concreto atteggiarsi di ogni singola rete sottoposta all'interprete. Mantenendo il confronto al livello astratto delle norme, pare lecito supporre che il “criterio di compatibilità” vada ascritto ai conflitti da risolversi sulla base dei criteri di gerarchia normativa⁹¹, essendo

⁸⁴ PAOLA IAMICELLI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, cit., p. 80; FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, cit., p. 113; PAOLO BUTTURINI, “Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete”, cit., p. 23.

⁸⁵ ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, cit., p. 244.

⁸⁶ Così DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, cit., p. 172.

⁸⁷ ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 75; GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, cit., p. 53.

⁸⁸ MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 198.

⁸⁹ Così FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* (11/2011), p. 545; MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, cit., p. 17; ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, cit., p. 244.

⁹⁰ MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, cit., p. 161.

⁹¹ Sulla classificazione delle gerarchie normative si rinvia a RICCARDO GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 165 e ss..

demandato all'interprete di risolvere il problema dell'applicazione di una regola (in questo caso gli artt. 2614 – 2615) potenzialmente confliggente con altre regole (quelle previste dalla normativa sul c.d.r.). Nel caso di specie non sussiste tra le norme un rapporto di gerarchia assiologica⁹², ma soltanto di gerarchia materiale o sostanziale⁹³. Applicando i criteri della gerarchia sostanziale, dunque, l'interprete non sarà chiamato a verificare la pertinenza al contratto di rete della *ratio legis* delle regole sulla autonomia patrimoniale consortile, ma soltanto a disapplicare queste ultime ove si pongano in effettivo contrasto con le altre norme sul contratto di rete.

Tornando ad analizzare i diversi contributi dati dalla dottrina, si rileva come vi fosse una sostanziale convergenza di opinioni circa l'applicabilità alle reti delle disposizioni di cui all'art. 2614⁹⁴.

I contrasti interpretativi sul giudizio di compatibilità, invece, non hanno permesso in questa fase di raggiungere un approdo condiviso circa l'applicabilità alle reti delle regole previste dall'art. 2615, anche a causa della mancanza di sicuri appigli normativi in tema di soggettività e regime dichiarativo della rete. La presenza di incertezze su ciascuno di questi tre aspetti (soggettività, regime dichiarativo, responsabilità patrimoniale) ha reso il contratto di rete, in questa fase della normativa, una sorta di “sudoku” irrisolvibile, spingendo il legislatore ad intervenire nuovamente.

⁹² Ivi, p. 169: “una gerarchia assiologica – attinente cioè ai valori – è quella che intercorre tra due norme, N1 e N2, allorché l'interprete, mediante un suo giudizio di valore comparativo, ascrive a N1 un valore superiore rispetto al valore di N2”.

⁹³ *Ibidem*: “le gerarchie materiali o sostanziali, attinenti cioè al contenuto delle norme, sono quelle che intercorrono tra due norme allorché una terza norma statuisce che una delle prime due è invalida qualora confligga con l'altra”.

⁹⁴ Alcuni autori, tuttavia, hanno espresso perplessità sulla non aggredibilità del patrimonio comune da parte dei creditori particolari degli aderenti, vista l'insussistenza, per il contratto di rete, di limiti di durata analoghi a quelli previsti dall'art. 2604; sul punto v. PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 52 e GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, cit., p. 858. Sul problema generale della durata del contratto di rete v. anche CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d'impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 102; ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, cit., p. 83; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 228; MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, cit., p. 162.

3.3 La terza versione della normativa c.d.r.: facoltatività del fondo patrimoniale

Con il decreto legge n. 78 del 31 Maggio 2010 (convertito con legge n. 122 del 30 Luglio 2010) il legislatore è intervenuto nuovamente modificando la disciplina del contratto di rete dettata dal decreto legge 5/2009. La notevole importanza sistematica delle modifiche introdotte da questa novella, letta dai commentatori come una “sterzata” del legislatore verso la natura puramente contrattuale delle reti, è già stata in precedenza illustrata.

Per quanto riguarda la disciplina del regime patrimoniale, in questa fase la legge sul contratto di rete prevedeva:

[...] il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

[..] qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile.⁹⁵

Nell'alveo di un sostanziale “ripensamento” della struttura complessiva dell'istituto (basti considerare che, più che modificare, la legge 122 ha pressoché interamente riscritto le disposizioni del D.M. 5/2009), sono state apportate tre modifiche direttamente rivolte al regime patrimoniale della rete.

In primo luogo la dotazione patrimoniale della rete, prima obbligatoria, è divenuta in questa fase meramente facoltativa (il contratto *può* prevedere

⁹⁵ Entrambe le disposizioni sono tratte dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con L. 122 del 30 Luglio 2010. Le sottolineature si riferiscono alle parti più significative dei mutamenti apportati al regime patrimoniale della rete.

l'istituzione di un fondo patrimoniale comune). Perché questo cambio di rotta? La circostanza è da porre in relazione all'ampliamento del possibile oggetto del contratto di rete, conseguente alle altre modifiche apportate dalla L. 122/10.

In seguito alla novella, infatti, possibile oggetto del contratto di rete non era più solo “l'esercizio in comune di una o più attività economiche”, ma anche “la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati” (cosiddette “reti di coordinamento”⁹⁶) e “lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica” (cosiddette “reti corrispettive o di scambio”⁹⁷). Non tutte queste modalità di aggregazione tra imprese necessitano, per la realizzazione del proprio programma comune, di una dotazione patrimoniale, soprattutto se rivolte ad una attività meramente interna.

La tripartizione dell'oggetto del c.d.r., volta ad includere nella fattispecie legale anche le “reti di coordinamento” e le “reti corrispettive o di scambio” (insieme dette “reti burocratiche”⁹⁸, contrapposte alle “reti di attività”⁹⁹), rendeva dunque inopportuno mantenere l'obbligatorietà dell'istituzione di un fondo patrimoniale comune¹⁰⁰. La rinuncia alla facoltà di istituire un fondo patrimoniale comune, in ogni caso, non pareva costituire per le imprese retiste una scelta vantaggiosa, in quanto comportava (e comporta tuttora)

⁹⁶ Su questa nozione v. GIANMARIA PALMIERI, “Profili generali del contratto di rete”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, cit., p. 8.

⁹⁷ *Ibidem*. Per una definizione alternativa di reti burocratiche v. GAETANO GUZZARDI, “Note preliminari allo studio del contratto di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2013), p. 519.

⁹⁸ GIANMARIA PALMIERI, “Profili generali del contratto di rete”, cit., p. 8; GIANLUCA PERONE, *L'interesse consortile*, cit., p. 53; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 50; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 12; MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, cit., p. 34.

⁹⁹ MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 50; MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, cit., p. 34.

¹⁰⁰ Condividono questi assunti PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 228; MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, cit., p. 50; MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”, cit., p. 68; GIUSEPPE CAVALLARO, “La rete e i patrimoni destinati”, cit., p. 251.

l'impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 (commi da 2-quater a 2-septies)¹⁰¹.

La seconda novità introdotta dalla novella del 2010 era l'esplicita previsione della possibilità di prevedere obblighi di contribuzione per l'alimentazione del fondo comune successivamente alla costituzione della rete (similmente a quanto previsto dagli artt. 2603 secondo comma n.2, 2614 e 2615 ter in tema di consorzi e società consortili,¹⁰² ed a quanto previsto dalla disciplina del GEIE – gruppo europeo di interesse economico¹⁰³). Sebbene obblighi di contribuzione alla rete fossero già adottati nella pratica¹⁰⁴, l'espressa previsione di tale facoltà non pare superflua essendo ormai la rete dotata di un (ancora indefinito in questa fase) regime di autonomia patrimoniale. In assenza di tale previsione, infatti, avrebbe potuto porsi in discussione la legittimità di obblighi di contribuzione successiva, visto l'analogo divieto posto alla base della

¹⁰¹ La disciplina tributaria di favore, infatti, opera soltanto in relazione agli utili destinati alla devoluzione nel fondo patrimoniale comune. Per i profili fiscali e tributari delle reti di impresa si rimanda a FRANCESCA MARIOTTI, “La fiscalità delle reti d’imprese”, in *I contratti* (8/2013), pp. 845 e ss.; ALESSANDRO TRIVOLI – LUCILLA BAIANI, “I profili tributari del nuovo contratto di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 377 e ss.; CHRISTIAN CALIFANO, “Profili fiscali del contratto di rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 167 e ss.; CLELIA BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, su <http://www.aipdt.it>, pp. 1 e ss.; GIUSEPPE MELIS, “Le agevolazioni tributarie finalizzate all’aggregazione delle imprese e il contratto: alcune considerazioni”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 395 e ss.; LIVIA SALVINI, “Le reti di imprese: profili fiscali”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 13 – 16 e ss..

¹⁰² La possibilità di prevedere obblighi di contribuzione successiva riveste particolare rilevanza in tema di società consortile. Il secondo comma dell'art. 2615 ter permette infatti, ai consorzi costituiti in forma di società, di derogare la disciplina societaria che vieta di porre in capo ai soci obblighi di contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale. La deroga in questo caso è giustificata in ragione della funzione mutualistica dell'istituto, purché limitata ai contributi necessari per il funzionamento dell'organizzazione. Su questo aspetto v. MARCELLA SARALE, “Consorzi e società consortili”, cit., pp. 451 e 543, e GIAN DOMENICO MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 296.

¹⁰³ A questo riguardo, infatti, l'art. 21, comma secondo, Reg. CEE 25 Luglio 1985 n. 2137 prevede che “i membri del gruppo contribuiscono al saldo dell'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza di questa, in parti uguali”.

¹⁰⁴ L'indagine di FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, cit., p. XXXVIII, mostra una tendenza delle reti di impresa a sottocapitalizzarsi ed a finanziare il proprio funzionamento in base ad obblighi periodici di contribuzione.

disciplina societaria e la funzione non necessariamente mutualistica¹⁰⁵ della rete.

La terza novità introdotta dalla novella concerne il rapporto tra fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c.. Nella precedente normativa, infatti, fondo patrimoniale e patrimoni destinati costituivano *modalità alternative* di dotazione patrimoniale della rete. Con la legge 78/2010, invece, la facoltà di istituire patrimoni destinati è prevista *quale forma alternativa di conferimento* al fondo comune. L'innovazione apportata dalla legge non sta tanto nella qualificazione dei patrimoni destinati come *conferimento*, ma nel fatto che, con questa nuova formulazione, veniva resa possibile una dotazione patrimoniale della rete costituita contemporaneamente da conferimenti ordinari e da apporti di patrimoni destinati (a differenza del regime previgente, dove l'utilizzo dei patrimoni ex art. 2447 bis era concesso a condizione che *ciascun aderente* vi provvedesse). L'apporto di patrimoni destinati, pertanto, non era più appannaggio esclusivo delle reti costituite da sole società per azioni.

Come anticipato, la qualificazione dei patrimoni destinati quale *modalità di conferimento* non ha comportato una modifica significativa delle regole applicabili al loro utilizzo nella rete rispetto al previgente regime¹⁰⁶.

Nonostante la nuova qualificazione, infatti, i patrimoni destinati continuavano

¹⁰⁵ Sulla funzione non esclusivamente mutualistica del contratto di rete v. FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 133; FABRIZIO CAFAGGI, “Il nuovo contratto di rete: Learning by doing?”, in *I contratti* (12/2010), p. 1145; PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, cit. p. 23; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 228. *Contra*: DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, cit., p. 170.

¹⁰⁶ Condivisibili le considerazioni di FIORENZO FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, cit., p. 544. L'autore, riflettendo sul rapporto tra fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati, osserva: “Le due previsioni si pongono in contrasto fra loro. Se v'è un fondo comune, allora si crea un patrimonio separato formato dai conferimenti di tutti, destinato in via di preferenza a soddisfare i creditori della rete. Qualora, invece, ogni società aderente assuma una delibera ai sensi dell'art. 2447, comma 1, lett. a, avremmo più patrimoni separati, uno per ogni aderente. Un'interpretazione ragionevole sarebbe nel senso di intendere le due facoltà come alternative”. Analoghe considerazioni svolgono MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., p. 236: “nonostante la lettera della legge consideri i patrimoni destinati una modalità alternativa di formazione del fondo patrimoniale comune, forse, non vi sarebbe tecnicamente un fondo “messo in comune”, regolato dagli artt. 2614 – 2615 c.c., l'applicazione dei quali, del resto, assai poco aggiungerebbe”.

ad essere sottoposti alla disciplina di cui gli artt. 2447 bis e ss., non derogabile anche in caso di contrasti con gli artt. 2614 – 2615¹⁰⁷; la titolarità dei beni e dei rapporti destinati, inoltre, anche formalmente permanevano in capo alle s.p.a. costituenti¹⁰⁸.

Per concludere con un giudizio di sintesi, neppure la legge 78/2010, nonostante le innovazioni appena illustrate, riuscì a chiarire i dubbi interpretativi relativi al contenuto dell'autonomia patrimoniale della rete di imprese. Da qui la necessità di successivi interventi correttivi.

3.4 La quarta versione della normativa c.d.r.: la frammentazione della fattispecie

Nell'anno 2012 il legislatore è nuovamente (ed a più riprese) intervenuto modificando la disciplina del contratto di rete, con il D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con L. 7 Agosto 2012, n. 134 e con il D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179 (cosiddetto “Decreto Sviluppo Bis”), convertito con modificazioni in L. 17 Dicembre 2012 n. 221¹⁰⁹.

Come già illustrato in precedenza, con queste novelle la disciplina del contratto di rete ha raggiunto l'attuale (e forse definitiva) formulazione. In essa il problema della soggettività pare risolto, con la sottrazione all'interprete di ogni margine di discrezionalità in merito all'entificazione del rete.

Anche in tema di responsabilità e regime patrimoniale la disciplina del contratto di rete è stata in parte riformulata¹¹⁰, come di seguito illustrato; il

¹⁰⁷ Concordano su questa conclusione MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, *ibidem*, e GIUSEPPE CAVALLARO, “La rete e i patrimoni destinati”, cit., p. 253.

¹⁰⁸ Così GIUSEPPE CAVALLARO, “La rete e i patrimoni destinati”, cit., p. 253.

¹⁰⁹ Sottolinea l'incoerenza del percorso evolutivo attuato dal legislatore con le due novelle MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, cit., p. 48, evidenziando la diversa prospettiva posta alla base dei due interventi del 2012.

¹¹⁰ Hanno analizzato la nuova disciplina FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, in *I contratti* (8/2013), pp. 799 e ss.; MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, *Studio n. 5-2013 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it; MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, cit., pp. 47 – 50; PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, cit., pp. 11 e ss.; MAURIZIO SCIUTO, “L’insolvenza delle reti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 62 – 65; MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove

risultato può definirsi quello di una parziale disambiguazione degli aspetti patrimoniali ottenuto, però, mediante una (forse eccessiva) frammentazione della fattispecie¹¹¹.

Nella versione attuale del D.L. 5/2009, il regime del fondo patrimoniale comune è regolato dalle seguenti disposizioni:

[...] il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune [...]

[...] se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615 – bis, terzo comma, del codice civile.

[..] qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile.¹¹²

Analizzando la disciplina del fondo patrimoniale e confrontandola con quella previgente è possibile osservare i seguenti aspetti:

1. l'istituzione di un fondo patrimoniale comune resta facoltativa;

forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., pp. 256 – 262; CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, in *I contratti* (8/2013), pp. 833 – 836; MASSIMO D’AURIA, “L’evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., pp. 67 e ss..

¹¹¹ Sul punto si rimanda al capitolo successivo.

¹¹² Le disposizioni riportate sono tratte dall'art. 3 comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito con L. 9 Aprile 2009 n. 33, nella formulazione successiva alla L. 221/12, oggi vigente. Le sottolineature si riferiscono alle parti più significative dei mutamenti apportati al regime patrimoniale della rete.

2. permane la facoltà di conferire nel fondo patrimoniale uno o più patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c.;
3. la disciplina applicabile al fondo patrimoniale si biforca, assumendo quale criterio discriminante la presenza o meno di organo comune¹¹³:
 - a) In caso di rete dotata di organo comune e fondo patrimoniale, si applica la disciplina patrimoniale del consorzio con attività esterna, in quanto compatibile, ad eccezione del primo comma dell'art. 2615, che non viene più richiamato. In questo caso, però, si specifica che “per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.
 - b) In caso di rete priva di organo comune, la legge sul c.d.r. nulla dispone sul regime applicabile al fondo comune eventualmente istituito.

Seguendo l'ordine della biforcazione appena accennata, consideriamo per prima la disciplina del fondo patrimoniale in caso di contestuale presenza di organo comune.

In questa fattispecie, permane l'applicabilità degli articoli 2614 - 2615 secondo comma c.c., “in quanto compatibili”. Come chiarito a proposito dei regimi previgenti, il vaglio di compatibilità al contratto di rete non comporta particolari problemi in relazione alle due regole previste dall'art. 2614 (indivisibilità del fondo patrimoniale e insensibilità dello stesso alle vicende obbligatorie dei singoli retisti)¹¹⁴.

¹¹³ Secondo PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, cit., p. 20, è “poco comprensibile” la ragione per la quale il legislatore ha inteso differenziare il regime patrimoniale in base alla presenza o meno di organo comune.

¹¹⁴ MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., p. 259: “scontato che al fondo comune sono applicabili tutti i precetti ricavabili dall'art. 2614 c.c. (alimentazione del fondo comune, interdizione temporanea alla divisione, sottrazione all'azione esecutiva dei creditori personali degli aderenti)”. Sul punto la dottrina è pressoché unanime.

L'applicabilità dell'art. 2615 secondo comma c.c., invece, deve essere più approfonditamente interpretata in considerazione delle modifiche alla legge sul c.d.r.¹¹⁵. Bisogna infatti considerare la differenza tra la nuova formulazione [*per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*] e quella analoga valevole (nei limiti della compatibilità) in precedenza [*Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile*]. Al di là dell'ovvio adattamento terminologico (*organo comune/persona che hanno la rappresentanza e fondo comune/fondo consortile*), la modifica denota alcune differenze:

- 1) la nuova disposizione regola *direttamente* il regime di limitazione della responsabilità, eliminando l'ambiguo filtro dato dal vaglio di compatibilità¹¹⁶.
- 2) Il concetto di “*obbligazioni assunte in nome del consorzio*” è sostituito con quello di “*obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete*”.

Secondo la nuova disciplina, pertanto, la limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale comune è determinata in primis da un (inedito) giudizio di pertinenza dell'obbligazione al programma di rete¹¹⁷: il contenuto del

¹¹⁵ Nella disciplina del consorzio il primo ed il secondo comma dell'art. 2615 stanno in rapporto di regola/eccezione. Lo stesso rapporto si crea tra la nuova disposizione “*per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*” [regola] ed il secondo comma dell'art. 2615 [eccezione], applicabile in quanto compatibile. Pare chiaro, dunque, che prima di capire l'applicabilità dell'eccezione è opportuno analizzare la regola.

¹¹⁶ Come notato da FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, cit., p. 812: “*l'aver sottratto la limitazione della responsabilità al giudizio di compatibilità rispetto alla disciplina consortile potrebbe offrire alle imprese un quadro, almeno in prima battuta, più rassicurante*”.

¹¹⁷ Correttamente FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, *ibidem*, a questo riguardo, sostengono che, in considerazione della riformulazione del criterio di limitazione della responsabilità, i metodi redazionali del contratto di rete sono destinati a cambiare, nel senso che “*assumeranno particolare rilevanza le clausole [...] inerenti alla definizione del programma comune, il cui contenuto traccia i veri confini della responsabilità limitata*”.

programma diviene protagonista nel tracciare i confini della responsabilità limitata¹¹⁸.

Stabilita la regola, è possibile identificare le sue due eccezioni; la limitazione di responsabilità al fondo comune non opererà:

- 1) quando l'organo comune contrarrà obbligazioni non pertinenti al programma di rete; in questo caso risponderanno solidalmente ed illimitatamente tutti i membri della rete¹¹⁹.
- 2) Quando l'organo comune contrarrà obbligazioni per conto di singoli aderenti alla rete¹²⁰; in questo caso (in deroga all'art. 1705 c.c.) oltre al fondo risponderà solidalmente il singolo aderente e, nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultimo, in via sussidiaria tutti gli altri membri della rete in solido tra loro, con facoltà di regresso interno pro quota¹²¹.

La nuova disciplina non menziona espressamente il fatto che la limitazione di responsabilità operi soltanto qualora l'organo comune operi *in nome* della rete (a differenza del primo comma dell'art. 2615 c.c., ove la limitazione di responsabilità al fondo consortile presuppone la spendita del nome del consorzio stesso). Questo particolare potrebbe rendere dubbio il regime applicabile a due ipotesi:

a) nel caso in cui l'organo comune contragga obbligazioni pertinenti al programma di rete ma spendendo – invece che il nome della rete – il proprio nome o il nome di tutti gli aderenti (circostanza che si verificherà in caso di

¹¹⁸ Da tenere in considerazione il paragone fatto da MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., p. 260 in nota, con la regola dettata dall'art. 170 c.c.: la conoscenza da parte del creditore dell'estraneità ai bisogni della famiglia dello scopo del titolo esclude l'azione esecutiva sui beni destinati al fondo patrimoniale.

¹¹⁹ Eccezione ricavabile in via interpretativa dalla formulazione “*per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune*”.

¹²⁰ Eccezione ricavabile dall'applicazione dell'art. 2615, secondo comma, codice civile.

¹²¹ Sulle diverse opinioni interpretative dell'art. 2615, secondo comma, nella sua sede propria, si rimanda a quanto illustrato nel precedente par. 3.3.1. È possibile, anche nel contesto della rete di imprese, ipotizzare le medesime differenti soluzioni articolate dalla dottrina sul consorzio, e dunque in alternativa: a) che, in caso di insolvenza del singolo aderente e del fondo comune, nei confronti del terzo debbano rispondere gli altri membri della rete ma soltanto in via parziaria; b) che, in caso di insolvenza del singolo aderente ai doveri di refusione al fondo comune (che ha adempiuto o è stato escusso dal terzo), gli altri membri della rete debbano soltanto adempiere, in via parziaria, alla reintegrazione del fondo comune, con esclusione di ogni responsabilità diretta nei confronti dei terzi.

contratto di rete privo di soggettività giuridica) è legittimo chiedersi se operi o meno la limitazione di responsabilità al fondo comune. La risposta pare certamente positiva: come sopra ricordato, la legge sul contratto di rete non assume l'acquisto di soggettività quale scriminante per il regime di responsabilità limitata; il concetto di *obbligazioni contratte dall'organo comune* dovrà comprendere pertanto sia le obbligazioni contratte a nome della rete (entificata), sia quelle contratte a nome dell'organo comune, sia quelle contratte a nome di tutti gli aderenti.

b) Nel caso in cui l'organo comune contragga obbligazioni per conto di singoli aderenti e spendendo direttamente il nome di questi ultimi (dunque con rappresentanza diretta) è dubbio se delle obbligazioni debba rispondere unicamente il singolo obbligato, in applicazione delle norme ordinarie sulla rappresentanza, oppure trovi applicazione il secondo comma dell'art. 2615 c.c. (e dunque scatti la solidarietà del fondo comune e la responsabilità sussidiaria degli altri aderenti). La prima soluzione pare preferibile, analogamente a quanto sostenuto dall'opinione maggioritaria in ambito consortile¹²².

Nella prassi, poi, sono stati elaborati modelli di contratti di rete tendenti a conseguire un concreto risultato di delimitazione ulteriore della responsabilità degli aderenti agendo sulla configurazione dell'organo comune e sulla delimitazione dei suoi poteri di gestione e di rappresentanza: escludendo espressamente, nella regolamentazione della rete, la possibilità che l'organo

¹²² V. MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, cit., p. 261; gli autori evidenziano come l'ipotesi prevista dall'art. 2615, comma secondo, si verifichi solo nel caso in cui l'organo comune agisca “per conto” e non “in nome” di singoli aderenti. In caso di rappresentanza diretta e di spendita del nome del singolo aderente, infatti, si applicheranno le regole comuni sulla garanzia patrimoniale: dell'obbligazione risponderà unicamente il singolo aderente obbligato. Così è l'interpretazione dominante, in materia consortile, dell'art. 2615 secondo comma c.c.: v. MARCELLA SARALE, “Consorti e società consortili”, cit., p. 533. In senso contrario a questa opinione v. ALESSANDRA ZANARDO, “Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?”, cit., p. 1422, ove si ritiene che la limitazione di responsabilità al solo fondo comune operi anche nel caso di obbligazioni assunte *in nome* delle imprese aderenti. In favore di quest'ultima interpretazione depone il fatto che la nuova formulazione sul regime patrimoniale della rete parla di “*obbligazioni contratte dall'organo comune*” e non di “*obbligazioni contratte dall'organo comune in nome della rete*”. Assumendo quest'ultima impostazione la rete diverrebbe strumento di garanzia collettiva, con funzione analoga a quella dei “confidi”; pare inopportuno estendere, in via interpretativa, questa funzione, comunque perseguibile mediante specifiche pattuizioni, ad ogni contratto di rete.

comune assuma obbligazioni per conto di singole imprese aderenti, si potrebbe escludere che si verifichi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c.¹²³ (si perderebbe però quella possibilità di cooperazione gestoria “a due velocità” – ovvero nell'interesse della totalità delle imprese o solo di alcune – che è caratteristica delle reti di impresa). Un risultato analogo potrebbe ottenersi prevedendo per l'organo comune un obbligo di agire con rappresentanza diretta e spendita del nome del singolo aderente in caso di mandato singolo o plurimo¹²⁴ (anche in questo caso, però, sacrificando la funzionalità della rete¹²⁵).

In ragione della delimitazione della responsabilità, e delle conseguenti esigenze di tutela dei terzi, le reti cui si applica questo regime (reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune, indipendentemente dalla soggettività) sono tenute alla redazione e pubblicazione di una situazione patrimoniale osservando le disposizioni previste per il bilancio di esercizio delle società per azioni.

Come in precedenza asserito (parlando di biforcazione della disciplina applicabile al fondo patrimoniale) le regole appena illustrate trovano applicazione soltanto in caso di rete dotata di fondo patrimoniale e organo comune. Quale disciplina è prevista, quindi, per le reti prive di organo comune? La legge sul contratto di rete non fornisce specifiche indicazioni a riguardo. Stante la decisione del legislatore di escludere dette reti dall'ambito del regime sopra descritto, l'interprete non potrà nemmeno prevederne un'applicazione analogica.

¹²³ Segnala l'utilizzo nella pratica di questa tecnica PAOLO BUTTURINI, “Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete”, cit., p. 25.

¹²⁴ Sempre che si aderisca all'interpretazione secondo la quale la spendita diretta del nome del singolo aderente escluda l'applicabilità dell'art. 2615 comma secondo c.c.. Vedi sul punto nota 121.

¹²⁵ Prevedendo un obbligo di spendita del nome della singola impresa aderente, la rete non potrebbe più operare secondo i meccanismi tipici del consorzio con attività esterna, dove l'assegnazione al singolo consorziato normalmente avviene in un momento successivo alla stipulazione del contratto tra il consorzio ed i terzi.

In relazione alle reti prive di organo comune è però possibile propendere per l'esclusione di ogni forma di limitazione di responsabilità al solo fondo patrimoniale, anche nell'ipotesi in cui la rete acquisisca soggettività¹²⁶. A favore di questa interpretazione depone infatti la mancata previsione di obblighi di bilancio: il legislatore, infatti, ha previsto l'applicabilità dell'art. 2615 bis alle sole reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune.

La responsabilità delle reti prive di organo comune, come del resto quella delle reti prive di fondo patrimoniale, troverà pertanto la propria disciplina nell'applicazione dei principi ordinari in materia di soggettività, rappresentanza, regime patrimoniale. Sul punto si rimanda al capitolo successivo.

¹²⁶ Nemmeno la creazione di un nuovo soggetto giuridico, infatti, è di per sé sufficiente ad escludere il principio di responsabilità patrimoniale universale dettato dall'art. 2740 c.c.. Come riportato da GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 71, “*sebbene il fenomeno dell'alterità tra persona giuridica ed associati sia ancora ampiamente accettato, si nega che da esso dipenda la limitazione di responsabilità, dal momento che sussistono enti dotati di personalità giuridica, ma i cui associati (o alcuni di essi) rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali (accomandatari nelle società in accomandita per azioni; soci di cooperativa a responsabilità illimitata; società di capitali con un socio solo, salvo che non ricadano nella disciplina delle s.r.l. unipersonali)*”.

Capitolo IV

IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA: I SEI SOTTOTIPI DEL CONTRATTO DI RETE

All'esito di questa disamina diacronica dei regimi patrimoniali e di responsabilità configurati nelle differenti fasi dell'evoluzione della normativa, sino ad arrivare alla complessa articolazione della disciplina vigente, è opportuno tracciare un quadro di sintesi volto ad illustrare in maniera organica le regole oggi applicabili alle differenti configurazioni assumibili dal contratto di rete.

Il suddetto quadro di sintesi è reso possibile da una applicazione congiunta delle considerazioni svolte in tema di soggettività, di regime dichiarativo e di regime patrimoniale. Come è emerso dalle pagine che precedono, infatti, questi tre fondamentali concetti hanno subito una continua ed autonoma evoluzione in conseguenza dei numerosi interventi del legislatore, che pare aver agito in sinergia e collaborazione con le riflessioni svolte dagli interpreti e con le esigenze emerse dagli operatori del mondo imprenditoriale, perseguendo – più che un intento dirigistico – l'obiettivo di addivenire ad una progressiva disambiguazione dell'istituto e di rendere il contratto di rete malleabile ed adattabile alle diverse esigenze degli operatori, ampliando al massimo il ruolo dell'autonomia privata nella scelta della forma più conveniente di aggregazione tra imprese.

Pur essendo stati risolti – talvolta con interventi sin troppo diretti del legislatore (vedi quello in tema di soggettività) – alcuni di quei dubbi interpretativi che inizialmente rendevano la sottoscrizione di un contratto di rete “un salto nel buio”, il risultato attuale (almeno in punto di responsabilità patrimoniale) è quello di una figura contrattuale disomogenea e disarticolata,

nell'alveo della quale convivono diverse tipologie che – pur accomunate dalla medesima denominazione “contratto di rete” – presentano profonde differenze. Come anticipato, i differenti sottotipi di contratto di rete traggono la loro distinzione dalla possibilità lasciata dal legislatore di combinare diversamente le diverse opzioni consentite in tema di soggettività, regime dichiarativo (rappresentanza) e patrimonio.

La necessità di ricorrere, per analizzare i diversi sottotipi di rete, a concetti ed istituti civilistici differenti (a volte contrapposti), rende difficile il ricondurre ad un medesimo *genus* le diverse *species* astrattamente configurabili, quanto meno da un punto di vista strettamente civilistico (mentre maggiori affinità tra i sottotipi permangono dal punto di vista amministrativo, fiscale e tributario, nonché sul piano della *governance* e dei diritti di *exit* e *voice*).

Dal punto di vista del regime patrimoniale e di responsabilità è possibile individuare, quanto meno in astratto, sei differenti sottotipi o modelli di contratto di rete, ordinati a seconda del loro grado di complessità organizzativa in una sorta di continuum che vorrebbe riempire quello spazio ibrido¹ tra contratto e organizzazione, tra mercato e gerarchia, da sempre ritenuto caratteristico dei sistemi reticolari.

Verranno a questo punto analizzati singolarmente i sei sottotipi, così classificati: le tre reti puramente contrattuali; la rete ibrida contrattuale con autonomia patrimoniale perfetta; la rete-soggetto con autonomia patrimoniale imperfetta; la rete-soggetto con autonomia patrimoniale perfetta. Gli elementi identificativi dei singoli sottotipi sono sintetizzati nella tabella sottostante.

¹ Il riferimento è al pensiero ed alle definizioni utilizzate da Gunther Teubner, principale teorico dei sistemi reticolari di aggregazione tra imprese. Tra le sue pubblicazioni in materia di *networks* in particolare vanno richiamate GUNTHER TEUBNER, “Beyond contract and organization? External liability of franchising systems in German law”, in *Franchising and the law: theoretical and comparative approaches in Europe and the United States*, a cura di CHRISTIAN JOERGES, Nomos, 1991; GUNTHER TEUBNER, “Coincidentia oppositorum: hybrid networks beyond contract and organization”, 1991, in *Festschrift in honour of Lawrence Friedman*, Stanford University Press, 2006; MARC AMSTUTZ - GUNTHER TEUBNER, *Networks, Legal issues of multilateral co-operation*, Oxford – Portland, Hart Publishing, 2009; GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, Hart Publishing, 2011.

	Soggettività	Fondo patrimoniale comune	Organo comune	Agevolazioni fiscali	Autonomia patrimoniale
I modello				No	Nessuna
II modello			X	No	Nessuna
III modello		X		Si	Nessuna
IV modello		X	X	Si	Perfetta
V modello	X	X		No	Imperfetta
VI modello	X	X	X	No	Perfetta

4.1 Contratto di rete di primo tipo: la rete puramente contrattuale senza fondo patrimoniale né organo comune

Il primo modello costituisce la forma più “leggera” tra le reti contrattuali in senso stretto. Caratteristiche individuanti sono l'assenza di soggettività (il cui acquisto – ricordiamo – è ormai rimesso alla volontà dei contraenti e subordinato all'iscrizione della rete ai sensi dell'art. 3 comma 4–quater), l'assenza di organo comune e di fondo patrimoniale (divenuti elementi facoltativi nel contratto di rete).

In questo caso l'accordo tra le imprese, nonostante il *nomen* contratto di rete, ha natura di ordinario contratto plurilaterale (non necessariamente con comunione di scopo²) ad effetti meramente obbligatori.

La rete di questo tipo è priva di una dotazione patrimoniale; l'assenza di soggettività e di patrimonio rende superflua qualsiasi riflessione in tema di autonomia patrimoniale. L'insussistenza di effetti reali in capo al contratto costitutivo fa sì che non si vengano a creare diritti proprietari plurisoggettivi, sicché saranno inapplicabili i principi e le regole sulla comunione di beni.

Non essendo prevista la nomina di un organo comune, nemmeno nella forma più semplice di nomina congiunta di tutti gli aderenti alla rete, non si pongono

² RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, in *Rivista di diritto civile* (3/2011), p. 328; GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), p. 959.

problemi di rappresentanza, salvo l'eventuale conferimento di procure o mandati singoli o plurimi nell'esercizio dell'attività di rete, cui saranno applicabili le regole ordinarie della rappresentanza volontaria.

Le singole obbligazioni riconducibili all'attività ed al programma di rete vengono assunte direttamente dalle singole imprese aderenti, che ne risponderanno nei limiti dati dalla propria natura. I rapporti obbligatori interni (tra gli aderenti) ed esterni (verso i terzi), pertanto, trovano la propria disciplina nelle regole ordinarie delle obbligazioni soggettivamente complesse, ed in quelle del contratto plurilaterale o del contratto con parti soggettivamente complesse³. Ai medesimi concetti dovrà farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile in punto di rimedi, che saranno quelli tipicamente contrattuali (domanda di adempimento, risoluzione integrale o parziale, eccezioni dilatorie, risarcimento del danno), opportunamente adattati in ragione della pluralità delle parti coinvolte⁴, sia nell'alveo dei rapporti interni⁵ sia in quello dei rapporti della rete con i terzi. È possibile (e probabile), tuttavia, che dal punto di vista interno gli aderenti prevedano, in seno al contratto costitutivo, specifici rimedi convenzionali (ipotesi di esclusione, recesso, clausole risolutive o penali, limitazioni o regolamentazioni delle fattispecie di risoluzione) anche al fine di addivenire ad una più efficiente allocazione dei rischi nonché di perfezionare un adeguato sistema di *governance*.

Qualora in una rete siffatta si esercitasse un'attività collettiva e comune qualificabile come impresa, sarebbe opportuno riflettere sulle conseguenze

³ Sulle nozioni di contratto plurilaterale e contratto con parti soggettivamente complesse v. GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 6 e ss..

⁴ Per un'analisi approfondita di tali aspetti si rimanda a GIANROBERTO VILLA, *ivi*.

⁵ Sul tema dei rimedi contrattuali applicabili nei rapporti interni tra gli aderenti al contratto di rete v. MARCO GOBBATO, "Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un'ottica giuridico-economica", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 261 e ss.; GIANROBERTO VILLA, "Reti di imprese e contratto plurilaterale", in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), pp. 962 e ss.; PAOLA IAMICELI, "Il coordinamento della filiera produttiva tra collegamento negoziale e contratti di rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 336 e ss.; FABRIZIO CAFAGGI – MARCO GOBBATO, "Rischio e responsabilità nella rete", in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 99 e ss..

metaindividuali dell'impresa comune⁶, sulla configurabilità dell'impresa collettiva non societaria⁷ e sui limiti dell'insorgenza di una società di fatto⁸.

Sebbene nella pratica siano stati rilevati contratti di rete senza la previsione di fondo patrimoniale⁹, le reti così conformate risultano meno appetibili in quanto non potranno godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 (commi da 2-quater a 2-septies). La disciplina tributaria di favore, infatti, opera soltanto in relazione agli utili destinati alla devoluzione nel fondo patrimoniale comune¹⁰.

Il contratto di rete di primo tipo potrà però accedere, ove la rete venga autorizzata con il decreto ministeriale previsto dal comma 4-quinquies del D.L. 5/2009, alle agevolazioni di natura amministrativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo, previste per i distretti produttivi dall'art. 1, comma 368, lett. b), c) e d), della Legge 266/05.

⁶ Relativamente ai riflessi in materia di concorrenza v. CRISTOFORO OSTI, "I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento delle imprese", in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 149; su questi e su altri aspetti MAURIZIO SCIUTO, "Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 70.

⁷ Secondo GIORGIO OPPO, "Impresa e imprenditore", in *Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992, pp. 298 e ss., è possibile una attività collettiva di impresa, senza implicazioni societarie, purché l'attività comune permanga nei limiti di un "coordinamento funzionale", ovvero non si spinga "fino a cancellare la distinta identità né dei risultati né delle organizzazioni produttive". Secondo GIAN DOMENICO MOSCO, "Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 40, l'utilizzo del contratto di rete per l'esercizio di attività collettiva di impresa rappresenterebbe una "anomalia sistematica". Sul concetto di "comunione di impresa" vedi anche RENATO SANTAGATA, "Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)", cit., p. 332 e p. 342 in nota.

⁸ ANTONIO DAMIANO, "L'organizzazione della rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 242, nota 99; ALESSANDRO TRIVOLI – LUCILLA BAIANI, "I profili tributari del nuovo contratto di rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 388; PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012, p. 151.

⁹ FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, "Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. XXXVII.

¹⁰ Per i profili fiscali e tributari delle reti di impresa si rimanda a FRANCESCA MARIOTTI, "La fiscalità delle reti d'impresa", in *I contratti* (8/2013), pp. 845 e ss.; ALESSANDRO TRIVOLI – LUCILLA BAIANI, "I profili tributari del nuovo contratto di rete", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 377 e ss.; CHRISTIAN CALIFANO, "Profili fiscali del contratto di rete", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI-LISIA CAROTA-MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 167 e ss.; CLELIA BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, su <http://www.aipdt.it>, pp. 1 e ss.; GIUSEPPE MELIS, "Le agevolazioni tributarie finalizzate all'aggregazione delle imprese e il contratto: alcune considerazioni", in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., pp. 395 e ss.; LIVIA SALVINI, "Le reti di imprese: profili fiscali", in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 13 – 16 e ss..

Il contratto di primo tipo è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; per l'adempimento dell'obbligo pubblicitario l'accordo dovrà rivestire i requisiti formali di redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24¹¹ o 25¹² del d. lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

4.2 Contratto di rete di secondo tipo: la rete contrattuale con organo comune e senza fondo patrimoniale

Il contratto di rete di secondo tipo è caratterizzato dall'assenza di soggettività e di fondo patrimoniale e dalla “nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. In capo all'organo comune si instaurano i poteri rappresentativi e di gestione previsti dal comma 4-ter, lettera e).

Anche in questo secondo caso l'accordo tra le imprese ha natura di ordinario contratto plurilaterale ad effetti meramente obbligatori. Come nel primo tipo, pertanto, non si costituiscono diritti proprietari plurisoggettivi, né la rete acquista autonomia patrimoniale.

La presenza di un organo comune, invece, determina rispetto al primo tipo una differente modulazione delle vicende obbligatorie che sorgono nell'esercizio dell'attività della rete. Dal punto di vista dei rapporti della rete con i terzi, infatti, la ripartizione degli obblighi assunti nell'attività di rete andrà determinata sulla base della sussistenza e della misura dei poteri di rappresentanza (delle imprese aderenti) attribuiti all'organo comune.

Come in precedenza illustrato, nelle reti prive di soggettività non si ha rappresentanza organica ma volontaria. L'assunzione diretta, da parte delle imprese aderenti, degli obblighi conseguenti all'attività dell'organo comune sarà pertanto regolata dalle regole codicistiche sulla rappresentanza volontaria

¹¹ Atto sottoscritto con firma digitale.

¹² Atto sottoscritto con firma elettronica autenticata.

di diritto comune o (ove ritenute applicabili) da quelle sulla rappresentanza commerciale. L'organo comune, del pari, potrà autonomamente assumere obbligazioni laddove agisca senza rappresentanza diretta.

L'estensione dei poteri di rappresentanza viene determinata dalla legge e dal contratto costitutivo della rete. L'organo comune è fornito *ex lege*, salva pattuizione contraria risultante dal contratto di rete iscritto (*rectius* “annotato” vista la carenza di soggettività) nel registro delle imprese di ciascun partecipante, dei poteri diretti di rappresentanza diretta collettiva ed individuale delle imprese aderenti negli ambiti indicati dal comma 4-ter, lettera e). Il contratto di rete può però ampliare, limitare e finanche escludere tali poteri rappresentativi.

Le singole imprese aderenti, pertanto, nei confronti dei terzi risponderanno illimitatamente nei casi in cui l'obbligazione sia ad esse riferibile in base alle regole sulla rappresentanza. Qualora più imprese (o tutte) risultino coobbligate, esse risponderanno in solido, non essendo opponibile a terzi alcun criterio di limitazione o ripartizione della responsabilità previsto nel contratto di rete stipulato. L'organo comune, del pari, sarà responsabile verso i terzi nei casi previsti per il rappresentante dalla disciplina comune e commerciale.

Le imprese retiste, tuttavia, al fine di delimitare i rischi e le responsabilità connesse alla partecipazione alla rete potrebbero ricorrere al metodo illustrato nel precedente paragrafo 3.2.1, ovvero nominando organo comune un ente appositamente creato e dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e privando l'organo comune stesso di ogni potere di rappresentanza diretta. In tal modo la responsabilità relativa all'attività di rete verrebbe concentrata sul solo patrimonio dell'organo comune, salva per i terzi l'applicabilità dei rimedi di *veil piercing* previsti per i casi di rappresentanza apparente in ambito comune e commerciale.

Come visto in precedenza, nelle reti prive di soggettività i rapporti interni tra singole imprese e organo comune vanno inquadrati nella figura del mandato

collettivo (o eventualmente del mandato plurimo in caso di affari non di interesse comune). Sono inoltre ammissibili accordi relativi alla ripartizione interna del rischio e della responsabilità, sia tra le singole imprese che tra esse e l'organo comune.

Dal punto di vista dei rimedi contrattuali, sia interni che esterni, vale quanto detto per la rete di primo tipo, tenendo presente, però, la possibile sussistenza di una legittimazione, esclusiva o concorrente con quella delle singole imprese, in capo all'organo comune¹³.

Vista l'assenza di patrimonio comune, infine, anche il secondo tipo di contratto di rete non potrà godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, ma soltanto delle agevolazioni di natura amministrativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo previste dalla Legge 266/05. Il contratto è soggetto ai medesimi obblighi pubblicitari e requisiti formali di cui al tipo precedente.

4.3 Contratto di rete di terzo tipo: la rete contrattuale con fondo patrimoniale e senza organo comune

La terza tipologia di contratto di rete è caratterizzata dalla presenza di un fondo patrimoniale comune, dall'assenza di organo comune e dalla carenza di soggettività. Come detto in precedenza, infatti, l'acquisto di soggettività per le reti dotate di fondo patrimoniale è rimesso all'insindacabile scelta dei contraenti, che possono liberamente rinunciare omettendo l'iscrizione della rete ai sensi del comma 4-quater.

In questo caso l'accordo plurilaterale istitutivo ha (in potenza) effetti anche reali¹⁴, potendo determinare l'insorgere di diritti proprietari plurisoggettivi. Per

¹³ Nel contratto plurilaterale, in senso generale, sorgono diritti ed obblighi in capo a ciascun aderente. Alcuni di questi sorgono direttamente tra le parti, altri solo per il tramite dell'organo attraverso il quale si esprime l'organizzazione comune (principio desumibile dall'art. 1332 c.c.). Ancora una volta si rimanda a GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit..

¹⁴ Contrario agli effetti reali del contratto di rete è VINCENZO CUFFARO, "I contratti di rete", in *Rivista di diritto alimentare* (1/2013), p. 25, che definisce, in ogni caso, il c.d.r. come "contratto a soli effetti obbligatori". L'opinione non pare tuttavia condivisibile. Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, in

una rete così configurata valgono le medesime considerazioni svolte sul regime patrimoniale previsto dalla originaria normativa sul contratto di rete (L. 33/2009, v. il precedente paragrafo 3.1): la rete risulta priva di autonomia patrimoniale (vista l'assenza di disposizioni di legge idonee a derogare il regime di cui all'art. 2740 c.c.¹⁵); il regime patrimoniale di questa rete deve pertanto essere inquadrato nelle forme della mera comunione di beni, ed il quesito relativo all'appartenenza dei beni e dei diritti conferiti al fondo patrimoniale può essere, di conseguenza, risolto ipotizzando una titolarità pro quota in capo alle singole imprese aderenti.

Come nella rete di primo tipo, invece, in assenza di soggettività ed anche di un organo rappresentativo, la responsabilità per le obbligazioni assunte in rete deve essere ricondotta al regime semplice delle obbligazioni plurisoggettive. Le singole obbligazioni riconducibili all'attività ed al programma di rete, pertanto, vengono assunte direttamente dalle singole imprese aderenti, che ne risponderanno nei limiti dati dalla propria natura.

Nell'infrequente ipotesi in cui una o più imprese (non più necessariamente tutte) conferiscano al fondo comune un patrimonio destinato costituito ex art. 2447 bis c.c., le stesse manterranno la piena titolarità del patrimonio stesso, e risponderanno per le obbligazioni riconducibili alla rete nei limiti previsti dall'istituto e dalla delibera costitutiva.

Vista l'assenza di organo comune, nella rete di terzo tipo non si pongono problemi di rappresentanza delle imprese aderenti; mancando una entificazione

cui i contraenti conferiscano al patrimonio comune diritti di proprietà intellettuale o industriale; pare evidente, in questa ipotesi, come l'effetto traslativo del diritto avvenga con la stipulazione del negozio di rete, senza necessità di ulteriori negozi solutori. Il medesimo ragionamento può valere nei casi, leciti sebbene meno frequenti, in cui gli aderenti conferiscano direttamente diritti su beni materiali o, ad esempio, un ramo di azienda. Ammette i potenziali effetti reali del contratto di rete AURELIO GENTILI, "Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010", in *I contratti* (6/2011), p. 624.

Su questa problematica, in ogni caso, pare opportuno richiamare il dibattito relativo alla natura reale o obbligatoria degli effetti prodotti dal contratto di società: v. PIETRO ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da PIETRO RESCIGNO, Vol. 16, Torino, Utet, 1985, pp. 33 e 55; GIUSEPPE FERRI, "Delle società", in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna – Roma, 1981, p. 40.

¹⁵ Non si ha in questo caso estensione al fondo comune della disciplina patrimoniale consortile, in quanto – secondo la normativa oggi vigente – l'applicazione degli artt. 2614 – 2615 c.c. si ha solo se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune.

della rete non si avrà necessità di un suo legale rappresentante. Data la presenza di un patrimonio comune, però, nonostante l'assenza di soggettività dovranno essere stabilite una denominazione ed una sede della rete (così dispone il comma 4-ter lett. *a*).

Nonostante la presenza di un fondo patrimoniale comune la rete di terzo tipo non è tenuta agli obblighi annuali di redazione e deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2615 bis¹⁶.

La rete di terzo tipo, infine, si presenta fiscalmente più vantaggiosa di quelle precedentemente esaminate in quanto la presenza del fondo patrimoniale rende accessibili – ove la rete ottenga la necessaria asseverazione – le agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78.

Per quanto riguarda gli obblighi formali e pubblicitari valgono le medesime considerazioni svolte per il primo ed il secondo tipo.

4.4 Contratto di rete di quarto tipo: la rete contrattuale “ibrida” con autonomia patrimoniale perfetta

La quarta tipologia di contratto di rete è caratterizzata dalla presenza di fondo patrimoniale e di organo comune, e dalla carenza di soggettività (come nel terzo tipo di rete, gli aderenti, che pure potrebbero entificare la rete con l'iscrizione autonoma nel registro delle imprese, rinunciano a questa facoltà). La rete di questo tipo, come verrà illustrato, gode di autonomia patrimoniale perfetta¹⁷.

L'accordo plurilaterale istitutivo ha effetti obbligatori ed anche reali, determinando la devoluzione (conferimento) di elementi patrimoniali al fondo comune.

¹⁶ Essendo tale adempimento previsto – ai sensi della normativa vigente – per le sole reti dotate di fondo patrimoniale e di un organo comune.

¹⁷ Considera perfetta l'autonomia patrimoniale di questo tipo di reti CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, in *I contratti* (8/2013), p. 835. L'opinione non sarà condivisa da coloro che negano la natura perfetta dell'autonomia patrimoniale consortile.

Vista l'assenza di una entificazione della rete di imprese, le obbligazioni riconducibili all'attività di rete saranno direttamente riconducibili ai singoli imprenditori partecipanti al contratto, collettivamente o individualmente. In questo tipo di rete, infatti, l'organo comune agisce in loro rappresentanza. Tale rappresentanza non potrà essere qualificata come organica, ma avrà natura di diritto comune (o commerciale).

L'estensione dei poteri di rappresentanza viene determinata dalla legge e dal contratto costitutivo della rete (l'organo comune è fornito *ex lege*, salva pattuizione contraria risultante dal contratto di rete iscritto nel registro delle imprese di ciascun partecipante, dei poteri di rappresentanza diretta (collettiva ed individuale), delle imprese aderenti negli ambiti indicati dal comma 4-ter, lettera e).

Il regime patrimoniale applicabile, in ogni caso, sarà quello previsto dall'art. 4-ter n. 2 (autonomia patrimoniale perfetta): per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, gli imprenditori risponderanno nei limiti della capienza del fondo patrimoniale comune.

Soltanto per le obbligazioni assunte dall'organo comune per conto di uno o più singoli partecipanti alla rete, questi ultimi risponderanno illimitatamente, ex art. 2615 comma secondo c.c., in solido con il fondo comune (*rectius* "oltre la capienza del fondo comune", non potendo tecnicamente parlarsi di solidarietà in assenza di soggettività della rete); in caso di insolvenza del singolo aderente e di incapienza del fondo comune, scatterà una responsabilità sussidiaria e parziaria degli altri aderenti¹⁸.

In punto di rimedi contrattuali, relativamente ai rapporti interni ed esterni, vale quanto detto per la rete di secondo tipo: essendo presente un organo comune, bisognerà tenere in considerazione la possibile sussistenza di una sua legittimazione, esclusiva o concorrente con quella delle singole imprese, all'esercizio dei rimedi.

¹⁸ Sulla specifica disciplina prevista dall'art. 4-ter n. 2, e sui limiti dell'interpretazione qui riepilogata, si rimanda al precedente par. 3.4.

L'assenza di soggettività e la sussistenza di autonomia patrimoniale (fattori non ricavati dall'interprete ma espressamente statuiti dal legislatore per questo tipo di rete) impongono di qualificare il fondo comune come patrimonio autonomo non entificato, la cui titolarità fa collettivamente capo ai partecipanti alla rete¹⁹.

Il contratto di rete di quarto tipo dovrà essere iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun aderente. Come i primi tre tipi, pertanto, il contratto dovrà necessariamente rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del d. lgs. 7 Marzo 2005 n. 82. La rete di questo tipo, però, è altresì tenuta agli obblighi annuali di redazione e deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2615 bis. Vista l'assenza di una registrazione della rete in quanto tale, il bilancio dovrà essere depositato presso i singoli uffici di competenza per le imprese aderenti.

La rete di quarto tipo pare essere quella maggiormente appetibile poiché, oltre a godere di autonomia patrimoniale perfetta, se asseverata permette di accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78.

4.5 Contratto di rete di quinto tipo: la rete-soggetto con autonomia patrimoniale imperfetta

La quinta tipologia di contratto di rete è caratterizzata dalla presenza di fondo patrimoniale, dall'acquisto di soggettività e dalla carenza di organo comune²⁰.

¹⁹ Si sceglie di utilizzare la nozione di “patrimonio autonomo” e non di “patrimonio separato”, proprio in quanto la titolarità fa capo ad una collettività di soggetti. Sulla differenza di opinioni circa la distinzione tra patrimonio autonomo e patrimonio separato si rimanda alla sintesi di MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 42.

²⁰ Negano la configurabilità di questo tipo di rete quegli autori che ritengono necessaria, al fine dell'entificazione della rete, la presenza di un fondo patrimoniale e di un organo comune, nonostante la formulazione letterale della legge. Tra questi MATTEO PANDIMIGLIO, “Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 97 e MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, in *Ricerche Giuridiche* (2012), p. 262; FABRIZIO

La configurazione di questo modello, visti i requisiti richiesti dalla legge per l'acquisizione di soggettività giuridica, richiede che le parti indichino, nell'atto costitutivo, la denominazione e la sede della rete, e che esercitino (ai sensi del comma 4-quater ultima parte) la facoltà di iscrizione (autonoma) della rete stessa nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete. Dovendo acquisire la soggettività, il contratto di quinto tipo è sottoposto ad oneri di forma più restrittivi: potrà rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto sottoscritto con firma elettronica autenticata, ma non quella di atto sottoscritto digitalmente ex art. 24 d. lgs. 82/2005 (sarà dunque sempre necessario l'intervento notarile).

L'accordo istitutivo ha effetti obbligatori e (eventualmente) anche reali, potendosi verificare la devoluzione diretta (conferimento) di elementi patrimoniali al fondo comune.

In conseguenza dell'entificazione, la rete diviene centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive. La titolarità dei beni e dei rapporti patrimoniali conferiti nel fondo comune sussiste in capo al soggetto rete, con ogni ricaduta, ad esempio, in tema di pubblicità relativa a diritti immobiliari²¹ o di proprietà industriale.

Il quinto tipo di rete, tuttavia, non è soggetto all'applicazione della disciplina patrimoniale del consorzio con attività esterna (il richiamo agli artt. 2614 – 2615 c.c. pertiene infatti alle sole reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune). L'alterità soggettiva del nuovo soggetto rete, infatti, non è di per sé sufficiente a configurare limitazioni di responsabilità per gli aderenti alla rete.

CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, in *I contratti* (8/2013), p. 802; MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, *Studio n. 5-2013 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it. Ammettono invece questo sottotipo di rete CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, cit., p. 835 (l'autore definisce questa tipologia come rete-soggetto “meno evoluta”); PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, in *Il contratto, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 22.

²¹ Sulla trascrizione dei beni conferiti in rete, prima della riforma in tema di soggettività, v. PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 22, e MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)”, cit., p. 222.

La rete di quinto tipo, pertanto, gode di autonomia patrimoniale imperfetta: vista l'assenza di una deroga ai principi di cui all'art. 2740 c.c., le imprese aderenti saranno solidalmente responsabili con il soggetto “rete” per le obbligazioni facenti capo a quest'ultimo²².

Pur non trovando applicazione l'art. 2614 c.c. è possibile comunque sostenere l'indivisibilità del fondo comune e la sua insensibilità alle vicende obbligatorie dei singoli aderenti²³: la destinazione del patrimonio, la sua riferibilità ad un distinto soggetto di diritto nonché la responsabilità solidale ed illimitata degli aderenti sono di ostacolo ad ipotesi di espropriabilità pro quota (o della quota) da parte dei creditori particolari.

Mancando la previsione di un organo comune non si pone un problema di rappresentanza delle imprese aderenti o della rete nei rapporti con i terzi. Data la soggettività giuridica della rete, in ogni caso, sarà necessario prevederne un legale rappresentante (che non sarà qualificato quale organo comune).

La rete di questo tipo non è tenuta agli obblighi annuali di redazione e deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2615 bis²⁴.

Avendo conseguito una soggettività giuridica la rete di quinto tipo non potrà avere accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, come recentemente chiarito con la circolare 18 Giugno 2013 n.20/E dell'Agenzia delle Entrate²⁵.

In considerazione dell'avvenuta entificazione, la rete di quinto tipo sarà soggetta alla disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.

²² L'assenza di obblighi di rendicontazione contabile e di pubblicazione del bilancio supporta ulteriormente questa interpretazione.

²³ A favore della non aggredibilità del fondo comune da parte dei creditori particolari degli aderenti anche in questa tipologia di rete si è espresso CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, cit., p. 835.

²⁴ Essendo tale adempimento previsto – ai sensi della normativa vigente – per le sole reti dotate di fondo patrimoniale e di un organo comune.

²⁵ La circolare dell'Agenzia delle Entrate è in linea con le regole comunitarie concernenti il divieto di aiuti di stato (art. 107, par. 1, TFUE). La Commissione Europea, infatti, con Decisione 26 Gennaio 2011 C(2010)8939 aveva ritenuto lecita la misura agevolativa varata dal governo italiano proprio in base al fatto che le reti di impresa non costituissero entità distinta rispetto alle imprese partecipanti. Sul punto si rimanda a FRANCESCA MARIOTTI, “La fiscalità delle reti d'impresa”, cit., p. 850.

4.6 Contratto di rete di sesto tipo: la rete-soggetto con autonomia patrimoniale perfetta

La sesta ed ultima tipologia di contratto di rete è caratterizzata dalla presenza di fondo patrimoniale e di organo comune, nonché dall'acquisto di soggettività giuridica; questo modello di rete, pertanto, presenta il grado più elevato di complessità organizzativa²⁶, accostando la rete più alla logica del consorzio e della società che a quella del contratto.

L'accordo plurilaterale istitutivo ha effetti obbligatori ed (a seconda del tipo di conferimenti) anche reali, e determina l'insorgere di un nuovo soggetto di diritto (la rete). Come per il modello precedente, al fine del riconoscimento della soggettività giuridica l'atto costitutivo (che richiede necessariamente l'intervento notarile) dovrà indicare la denominazione e la sede della rete e dovrà essere autonomamente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

In conseguenza dell'entificazione, la rete diviene centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive. La titolarità dei beni e dei rapporti patrimoniali conferiti nel fondo comune sussiste in capo al nuovo "soggetto-rete"²⁷.

Nella rete di sesto tipo l'organo comune agisce in nome del soggetto rete (cui è legato da un rapporto di rappresentanza organica). L'estensione dei poteri di rappresentanza viene determinata dalla legge e dal contratto costitutivo della rete (l'organo comune è fornito *ex lege*, salva pattuizione contraria risultante dal contratto di rete iscritto nel registro delle imprese, dei poteri diretti di rappresentanza della rete negli ambiti indicati dal comma 4-ter, lettera e). Nei limiti previsti dal contratto costitutivo e dal programma di rete, inoltre,

²⁶ Secondo MIRZIA BIANCA, "Il regime patrimoniale della rete", in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., l'opzione per questo tipo di rete non sarebbe supportata da reali ragioni civilistiche, ma costituirebbe unicamente "un *escamotage* per semplificare problemi come la pubblicità". Secondo l'autrice, anche in considerazione dei risvolti negativi in materia fiscale, l'opzione della rete-soggetto sarebbe da scartare.

²⁷ Con l'eccezione degli eventuali patrimoni destinati ex art. 2447 bis c.c..

l'organo comune potrà agire *per conto* degli imprenditori, anche singoli, aderenti alla rete, cui è legato da un rapporto di mandato collettivo (o eventualmente plurimo) senza rappresentanza (salvo pattuizione contraria che avrà il valore di procura, instaurando altresì un rapporto di rappresentanza volontaria di diritto comune o commerciale).

Il regime patrimoniale di questo tipo di rete è quello previsto dall'art. 4-ter n. 2 (autonomia patrimoniale perfetta): per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi potranno rivalersi unicamente sul fondo patrimoniale comune. Soltanto per le obbligazioni assunte dall'organo comune per conto di uno o più singoli partecipanti alla rete, questi ultimi risponderanno illimitatamente, ex art. 2615 comma secondo c.c., in solido con il soggetto rete; in caso di insolvenza del singolo aderente e del soggetto rete, scatterà una responsabilità sussidiaria e parziaria degli altri aderenti²⁸.

Vista la tendenziale limitazione di responsabilità, nonché l'esplicito disposto del comma 4-ter n. 3, la rete di questo tipo è tenuta agli obblighi annuali di redazione e deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2615 bis c.c.; questo tipo di rete, inoltre, potrà essere assoggettata a fallimento.

In punto di rimedi contrattuali, bisognerà tenere conto della alterità soggettiva tra la rete ed i suoi membri. Nei rapporti tra i terzi ed il soggetto rete, quest'ultimo sarà esclusivamente legittimato all'esercizio di ogni rimedio contrattuale, nella persona dell'organo comune. Nei rapporti interni, invece, la disciplina generale sui rimedi contrattuali dovrà tenere conto della sussistenza di una organizzazione avente rilevanza esterna; sulle disposizioni generali relative alla risoluzione nei contratti plurilaterali prevarranno i rimedi di natura organizzativa (recesso ed esclusione) contenuti nel contratto di rete e resi noti ai terzi con la sua registrazione.

²⁸ Su questa interpretazione si rimanda al precedente par. 3.4.

Visto l'ottenimento di soggettività giuridica, la rete di sesto tipo non potrà avere accesso alle agevolazioni fiscali di cui l'art. 42 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78.

APPENDICE NORMATIVA

Art.3, commi 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n.33.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
- b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative *modalità* di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile.
- d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
- e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.1, comma 368, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Art.3, commi 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n.33, successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a)* il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
- b)* l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
- c)* l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative regole di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d)* la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
- e)* l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo

sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1. si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera *e)*, secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art.1, comma 368, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

Art.3, co. 4-ter – 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33, successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.L. 31 maggio 2010, n. 7, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a)* il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b)* l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c)* la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447 bis, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione o di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandato comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originali.

Art.3, co. 4-ter – 4-quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33, successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 7, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 21 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 Agosto 2012, n. 134, nonché dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 Dicembre 2012, n. 221 **(testo vigente)**.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

- 1)¹
- 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro

¹ Numero 1) soppresso in forza dell'art. 36 comma 4 D.L. n. 179/2012 (Sviluppo bis), conv. con L.n.221/2012

delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera *c)*;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera *a)*, del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera *e)*, secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Linee Guida per i Contratti di Rete*, a cura del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, 2012, disponibile su www.retimpresa.it.
- PIETRO ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da PIETRO RESCIGNO, Vol. 16, Torino, Utet, 1985.
- EMILIO ALBERTARIO, “Corpus e universitas nella designazione di persona giuridica”, in *Studi di diritto romano*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1933.
- CARLO ALTOMONTE – GIOVANNI FERRI, “Per lo sviluppo d’impresa: reti non gabbie”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 15 – 28.
- GIUSEPPE AMADIO, “Inattuazione e risoluzione: la fattispecie”, in *Trattato del contratto*, a cura di VINCENZO ROPPO, Vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1 – 143.
- MARC AMSTUTZ – GUNTHER TEUBNER, *Networks, Legal issues of multilateral cooperation*, Oxford – Portland, Hart Publishing, 2009.
- MARCO ANGELONE, “Sul contenuto minimo essenziale del contratto di rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 135 – 166.
- FABRIZIO ANTOLINI – NICOLA BOCCELLA, “Evoluzione dei sistemi economici ed aggregazioni economico produttive”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 17 – 29.
- TULLIO ASCARELLI, “Notarelle critiche in tema di contratto plurilaterale”, in *Rivista di diritto commerciale* (1950), pp. 265 – 275.
- TULLIO ASCARELLI, *Problemi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 237 e ss..
- MICHELE BAGELLA, “Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare

- italiano”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 3 – 14.
- MASSIMO BAGNOLI – NICOLA CAPUTO, “Contratti di rete in agricoltura”, in *Fisco* (46/2014), pp. 4521 e ss..
- ADOLFO MARIA BALESTRIERI, “Il soggetto promotore nel Project Financing”, in *Contratto e impresa* (1/1996), pp. 253 – 281.
- VINCENZO BARBA, “Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio”, in *Rivista di diritto civile* (4/2010), pp. 531 – 561.
- FRANCESCA BARTOLINI, “Il recesso nelle reti contrattuali”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 335 – 361.
- MASSIMO BASILE – ANGELO FALZEA, voce *Persona giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1983.
- LUANA BEBBER, “Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei contratti di rete”, in *I contratti* (8/2013), pp. 827 – 833.
- GIUSEPPE BELLANTUONO, “Le reti di imprese nel settore dell’energia”, in *Mercato concorrenza regole* (2/2013), pp. 299 – 323.
- MASSIMO BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto civile*, Vol. III, Milano, Giuffrè, 1984.
- MIRZIA BIANCA, “Atto negoziale di destinazione e separazione”, in *Rivista di diritto civile* (1/2007), pp. 197 e ss..
- MIRZIA BIANCA, “Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 41 – 64.
- MIRZIA BIANCA, “Il regime patrimoniale della rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 25 – 50.
- FRANCO BONELLI, *Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell'imprenditore*, Milano, Giuffrè, 1968.
- ERNESTO BRIGANTI, “La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti”, in *Notariato*, 2/2010, pp. 191 – 196.

- ELISA BRODI, “Coordinamento tra imprese e contratto di rete: primi passi del legislatore”, in *I contratti* (7/2009), pp. 727 – 731.
- CLELIA BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, su <http://www.aipdt.it>.
- PAOLO BUTTURINI, “Fondo patrimoniale e rendicontazione dell’attività di rete”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, pp. 19 – 28.
- RICHARD BUXBAUM, “Is network a legal concept?”, in *Journal of institutional and theoretical economics*, (4/1993), pp. 698 – 705.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle PMI tra innovazione e crescita imprenditoriale”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 295 – 329.
- FABRIZIO CAFAGGI, “Introduzione”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 9 – 44.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “La governance del contratto di rete”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 45 – 62.
- FABRIZIO CAFAGGI – MARCO GOBBATO, “Rischio e responsabilità nella rete”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 91 – 110.
- FABRIZIO CAFAGGI – CHIARA FERRARI, “La responsabilità della rete verso terzi”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 111 – 142.
- FABRIZIO CAFAGGI, “I doveri di cooperazione nei contratti: un’agenda di ricerca”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 363 – 387.
- FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete e il diritto dei contratti”, in *I contratti* (10/2009), pp. 915 – 927.

- FABRIZIO CAFAGGI, “Il nuovo contratto di rete: Learning by doing?”, in *I contratti* (12/2010), pp. 1143 – 1154.
- FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni”, in *I contratti* (5/2011), pp. 504 – 515.
- FABRIZIO CAFAGGI, “Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 115 – 152.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese in Europa: una ricerca sulle reti nel settore vitivinicolo europeo”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 411 – 472.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. XVII – XLV.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Gli ultimi interventi legislativi sulle reti”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 489 – 496.
- FABRIZIO CAFAGGI – PAOLA IAMICELI – GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo”, in *I contratti* (8/2013), pp. 799 – 816.
- CHRISTIAN CALIFANO, “Profili fiscali del contratto di rete”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 167 – 175.
- CARMELITA CAMARDI, “Efficienza contrattuale e reti di imprese”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 331 – 361.
- CARMELITA CAMARDI, “I contratti di distribuzione come contratti di rete”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 225 – 272.

- CARMELITA CAMARDI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa”, in *I contratti* (10/2009), pp. 928 – 933.
- ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, pp. 29 – 42.
- ANDREA CAPRARA, “Le modificazioni soggettive del contratto di rete: spunti di riflessione”, *Contratto e impresa* (6/2013), pp. 1379 – 1404.
- FRANCESCO CARUSO, voce *Gruppo europeo di interesse economico*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., V, Milano, Giuffrè, 2001, p. 649 e ss..
- GIUSEPPE CAVALLARO, “La rete e i patrimoni destinati”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 251 – 260.
- PAOLA CHIRULLI, “La partecipazione delle reti ai procedimenti amministrativi”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 347 – 358.
- GIORGIO CIAN, “La rappresentanza nella contrattazione d’impresa. Interazioni fra categorie civilistiche e regole commercialistiche”, in *Jus* (2/2009), pp. 257 – 272.
- FRANCESCO CIRIANNI, “La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 25 – 31.
- FRANCESCO CIRIANNI, “Il contratto di rete”, in *Notariato* (4/2010), pp. 442 – 448.
- DIEGO CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, Giuffrè, 1983.
- DIEGO CORAPI, “Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 167 – 176.
- RAFFAELE CORONA, “La natura giuridica del condomino”, in *Trattato dei diritti reali*, a cura di ANTONIO GAMBARO – UMBERTO MORELLO, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 59 – 101.
- GASTONE COTTINO – ROBERTO WEIGMANN, “Le società di persone”, in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, pp. 3 – 345.

- GASTONE COTTINO – MARCELLA SARALE, “Le associazioni economiche”, in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, pp. 388 – 406.
- CAMILLA CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.
- CAMILLA CREA, “Contratti tra imprese e sistemi reticolari fra cooperazione e concorrenza”, in *Rassegna di diritto civile* (3/2009), pp. 905 – 913.
- ALBERTO CUCCURU, “Patrimoni destinati ed insolvenza”, in *Contratto e impresa* (2/2009), pp. 423 – 447.
- GIOVANNA CUCINELLA, “Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare”, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente* (2003/1), su www.giureta.unipa.it.
- VINCENZO CUFFARO, “Contratti di impresa e contratti tra imprese”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 5 – 8.
- VINCENZO CUFFARO, “I contratti di rete”, in *Rivista di diritto alimentare* (1/2013), pp. 25 – 29.
- FLORIANO D'ALESSANDRO, “Persone giuridiche e analisi del linguaggio”, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1969.
- MASSIMO D'AURIA, “Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 17 – 24.
- MASSIMO D'AURIA, “L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 67 – 80.
- ANTONIO DAMIANO, “L'organizzazione della rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 205 – 250.
- ORESTE DE CICCO, “Imprenditore debole o mercato debole? (reti di imprese e obblighi di protezione)”, su <http://orizzontideldirittocommerciale.it>.
- GIACOMO DE LAURENTIS, “Il finanziamento delle reti d'impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 17 – 36.

- GIACOMO DE LAURENTIS, “Contenuto e ruolo dei rating delle PMI”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 143 – 174.
- GIACOMO DE LAURENTIS, “I rating delle reti d’impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 175 – 200.
- ANTONIO DI LIZIA, “Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali”, in *Notariato* (3/2012), pp. 277 – 296.
- ADOLFO DI MAJO, “Contratto e reti. Le tutele”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 266 – 272.
- MATTIA ESPOSITO, “Il contratto di rete dopo il c.d. Decreto Sviluppo”, in *Ricerche Giuridiche* (1/2012), pp. 71 – 113.
- FRANCESCO FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli, E. Marghiera, 1923.
- CHIARA FERRARI, “La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio”, in *I contratti* (8/2013), pp. 816 – 822.
- GIOVANNI BATTISTA FERRI, voce *Parte del negozio giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 904 e ss..
- GIUSEPPE FERRI, voce *Consorzio (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano 1971, IX, pp. 371 – 388.
- GIUSEPPE FERRI, *Delle società*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1981.
- GIUSEPPE FERRI, voce *Associazione in partecipazione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, Utet, 1987, pp. 1433 – 1439.
- PAOLO FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, Giuffrè, 1976.
- FIorenzo FESTI, “La nuova legge sul contratto di rete”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* (11/2011), pp. 535 – 549.
- MAURIZIO FLICK, “Il contratto nelle «reti di imprese»: problemi e prospettive”, in *Rivista di diritto privato* (2/2008), pp. 339 – 371.

- MASSIMO FRANZONI, “... e la responsabilità civile?”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 329 – 334.
- PASQUALE GABRIELE, “Dall’unità alla segmentazione del patrimonio: forme e prospettive del fenomeno”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), pp. 593 – 628.
- FRANCESCO GALGANO, “Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica”, in *Rivista di diritto civile* (I/1965), pp. 551 – 633.
- FRANCESCO GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1988.
- FRANCESCO GALGANO, *Persone giuridiche*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 2006.
- FABIO GALLIO – STEFANO PISTOLESI, “Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali”, in *Fisco* (4/2013), pp. 519 e ss..
- DEBORAH GALLO, “Il contratto di rete e l’organo comune: governance e profili di responsabilità”, in *La responsabilità civile* (1/2012), pp. 6 – 10.
- AMARILLIDE GENOVESE, “Contratto di rete e disciplina antitrust”, in *Contratto e impresa* (3/2012), pp. 703 – 727.
- AURELIO GENTILI, “La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie”, in *Rivista di diritto privato* (1/2010), pp. 49 – 75.
- AURELIO GENTILI, “Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete”, in *Obbligazioni e contratti* (2/2010), pp. 87 – 90.
- AURELIO GENTILI, “Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010”, in *I contratti* (6/2011), pp. 617 – 628.
- ALBERTO GIAMPIERI, voce *Organo nella persona giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Vol. XIII, Torino, UTET, 1995.
- LEONARDO GIANI, “Prime riflessioni sulla crisi della impresa di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 291 – 314.

- GREGORIO GITTI, “La tenuta del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità”, in *Il diritto Europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, a cura di EMANUELA NAVARRETTA, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 461 – 491.
- GREGORIO GITTI, *La determinabilità dell’oggetto nei contratti di impresa come strumento di regolazione del mercato*, in *Trattato del contratto*, a cura di VINCENZO ROPPO, Vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 53 – 73.
- MARCO GOBBATO, “Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un’ottica giuridico-economica”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 261 – 290.
- CARLO GRANELLI, “In margine alla ricerca della Fondazione Bruno Vicentini sulle prassi applicative del contratto di rete”, in *I contratti* (8/2013), pp. 833 – 836.
- MASSIMILIANO GRANIERI, “Brevi note sulle reti di imprese tra concorrenzialità e concorrenza”, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 375 – 391.
- MASSIMILIANO GRANIERI, “Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?”, in *I contratti* (10/2009), pp. 934 – 942.
- RICCARDO GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 2011.
- FABRIZIO GUERRERA, “Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2012), pp. 348 – 355.
- FABRIZIO GUERRERA, “Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi”, in *I contratti* (4/2014), pp. 397 e ss..
- GAETANO GUZZARDI, “Note preliminari allo studio del contratto di rete”, in *Contratto e impresa* (2/2013), pp. 501 – 542.
- PAOLA IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, Cedam, 2003.
- PAOLA IAMICELI, “Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento”, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 128 e ss..

- PAOLA IAMICELI, “Contratto di rete, fondo comune e responsabilità”, in *Il contratto di rete. Commentario*, a cura di FABRIZIO CAFAGGI, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 63 – 90.
- PAOLA IAMICELI, “Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 1 – 43.
- PAOLA IAMICELI, “Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento”, in *I contratti* (10/2009), pp. 942 – 951.
- PAOLA IAMICELI, “Il coordinamento della filiera produttiva tra collegamento negoziale e contratti di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 315 – 346.
- MARIA NIVES IANNACCONE, “Il contratto di rete e il ruolo del notaio”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 121 – 142.
- RAFFAELE LENZI, “Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.”, in *Contratto e impresa* (1/2007), pp. 229 – 250.
- FRANCESCO LONGOBUCCO, “Abuso di dipendenza economica e reti di imprese”, in *Contratto e impresa* (2/2012), pp. 390 – 400.
- SALVATORE LOPREIATO, “Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 155 – 180.
- ANGELO LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni*, Milano, Giuffrè, 1984.
- FRANCESCO MACARIO, “Reti di imprese, contratto di rete e individuazione delle tutele. Appunti per una riflessione metodologica”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 273 – 294.
- FRANCESCO MACARIO, “Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo”, in *I contratti* (10/2009), pp. 951 – 956.
- FRANCESCO MACARIO – CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, “Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito”, in *I contratti* (10/2009), pp. 915 e ss..

- MARCO MALTONI – PAOLO SPADA, “Il contratto di rete”, *Studio n. 1 - 2011 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it.
- MARCO MALTONI, “Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. 122/2010”, in *Notariato* (1/2011), pp. 64 e ss..
- MARCO MALTONI, “Le pubblicità del contratto di rete”, *Studio n. 5 - 2013 Consiglio Nazionale del Notariato*, su www.notariato.it.
- PAOLA MANES, “La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie”, in *Contratto e Impresa* (3/2001), pp. 1362 – 1393.
- MARIA PAOLA MANTOVANI, “Il favor europeo per le reti di imprese”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 175 – 192.
- GIORGIO MARASÀ, *Consorti e società consortili*, Torino, Utet, 1990.
- GIORGIO MARASÀ, “Contratti di rete e consorzi”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 9 – 12.
- GIANMARIA MARANO, “I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica”, in *Quaderni di ricerca giuridica* (57/2004).
- FRANCESCA MARIOTTI, “La fiscalità delle reti di imprese”, in *I contratti* (8/2013), pp. 845 – 851.
- CINZIA MARSEGLIA, “Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione”, in *I contratti* (8/2013), pp. 822 – 827.
- BARBARA MASTROPIETRO, “Profili dell'atto di destinazione”, in *Rassegna di diritto civile* (4/2008), pp. 988 - 1049.
- MARIA ROSARIA MAUGERI, “Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica: alla ricerca di nuove discipline?”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 295 – 328.
- MARIA ROSANNA MAUGERI, “Reti di impresa e contratto e la rete”, in *I contratti* (10/2009), pp. 957 – 961.
- MARIO MAZZEO, “Nasce il contratto di rete”, in *Obbligazioni e contratti* (6/2009).

- GIUSEPPE MELIS, “Le agevolazioni tributarie finalizzate all’aggregazione delle imprese e il contratto: alcune considerazioni”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 395 – 410.
- GIOVANNI MERUZZI, “Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, pp. 15 – 18.
- SERENA MEUCCI, “La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare”, su www.personaemercato.it.
- SERENA MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, Giuffrè, 2009.
- MAGDA MILELLA, “La soggettività nel contratto di rete tra imprese”, in *I contratti* (4/2013), pp. 401 – 405.
- VALERIO MOSCATELLI, “Note sulla disciplina dei contratti di rete”, in *Vita Notarile* (2/2010), pp. 1037 – 1047.
- GIAN DOMENICO MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, Giuffrè, 1988.
- GIAN DOMENICO MOSCO, “Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi speciali”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 151 – 166.
- GIAN DOMENICO MOSCO, “Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete”, in *Giurisprudenza commerciale* (6/2010), pp. 839 – 863.
- GIAN DOMENICO MOSCO, “Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 29 – 40.
- ALBERTO MUSSO, “Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 177 – 224.
- GUSTAVO OLIVIERI – PATRIZIA ERRICO, “Contratto di rete e diritto antitrust”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 367 – 376.

- MAURIZIO ONZA, “Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 181 – 204.
- MAURIZIO ONZA – LUIGI SALAMONE, “Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)”, in *Ricerche Giuridiche* (2012), pp. 221 – 262.
- GIORGIO OPPO, “Impresa e imprenditore”, in *Scritti giuridici*, Padova, Cedam, 1992.
- MAURO ORLANDI, “Condizioni generali di contratto e reti atipiche”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 77 – 102.
- CRISTOFORO OSTI, “I limiti posti dalla concorrenza al coordinamento delle imprese”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 133 – 150.
- GIANFRANCO PALERMO, “I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo”, in *Rassegna di diritto civile* (1/2011), pp. 82 – 98.
- DOMENICO PALMIERI, “Le prospettive delle reti d’impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 201 – 212.
- GIANMARIA PALMIERI, “Profili generali del contratto di rete”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 3 – 16.
- MATTEO PANDIMIGLIO, “Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 81 – 98.
- CAMILLO PATRIARCA, “La costituzione delle reti d’impresa”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 89 – 120.
- SALVATORE PATTI, “I contratti di impresa: caratteristiche e disciplina”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 47 – 60.

- PIETRO PERLINGIERI, “Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 388 – 399.
- GIANLUCA PERONE, *L'interesse consortile*, Milano, Giuffrè, 2008.
- GIAN LUCA RABITTI, “Project Finance e collegamento contrattuale”, in *Contratto e impresa* (1/1996), pp. 225 – 252.
- GAETANO RATTO, “Il programma di rete”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 71 – 89.
- FRANCESCO ROMANO, “Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana”, in *Notariato* (1/2012), pp. 74 – 80.
- SABRINA ROSSI, “Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 99 – 134.
- LIVIA SALVINI, “Le reti di imprese: profili fiscali”, in *Il Corriere del Merito* (1/2010), pp. 13 – 16.
- RENATO SANTAGATA, “Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)”, in *Rivista di diritto civile* (3/2011), pp. 323 – 359.
- LAURA SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, Giuffrè, 2009.
- MARCELLA SARALE, “ Consorzi e società consortili”, in *Trattato di diritto commerciale*, a cura di GASTONE COTTINO, Padova, Cedam, 2004, pp. 407 – 558.
- DARIO SCARPA, “Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale”, in *Contratto e impresa* (1/2010), pp.167 – 205.
- DARIO SCARPA, “La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita”, in *La responsabilità civile* (6/2010), pp. 406 e ss..
- DARIO SCARPA, “Analisi della struttura contrattuale del project financing”, in *Vita notarile* (1/2011), pp. 631 – 640.

- GIORGIO SCHIANO DI PEPE, “Patrimoni destinati e insolvenza: una liaison davvero dangereuse?”, in *Diritto fallimentare* (6/2011), pp. 517 – 528.
- MAURIZIO SCIUTO, “Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell’incapienza del patrimonio separato)”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 65 – 114.
- MAURIZIO SCIUTO, “L’insolvenza delle reti”, in *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 51 – 66.
- CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, “Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 61 – 76.
- CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, “Il contratto e la rete: il problema della causa”, in *I contratti* (10/2009), pp. 961 – 965.
- GIULIANA SCOGNAMIGLIO – ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete per l’esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi”, in *Reti di impresa: scenari giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, pp. 37 – 70.
- PAOLO SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, Cedam, 1974.
- PAOLO SPADA, “Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti normativi recenti per un dibattito antico”, in *Rivista di diritto civile* (3/2002) pp. 837 – 849.
- ALESSANDRA TAFURO, “Il contratto di rete: una lettura in chiave economico aziendale”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* (3/2011), pp. 643 – 663.
- GUNTHER TEUBNER, “Beyond contract and organization? External liability of franchising systems in german law”, in *Franchising and the law: theoretical and comparative approaches in Europe and the United States*, a cura di CHRISTIAN JOERGES, Nomos, 1991.

- GUNTHER TEUBNER, “Coincidentia oppositorum: hybrid networks beyond contract and organization”, 1991, in *Festschrift in honour of Lawrence Friedman*, Stanford University Press, 2006.
- GUNTHER TEUBNER, *Networks as Connected Contracts*, Oxford, Hart Publishing, 2011.
- ANNAPAOLA TONELLI – SILVIA PRINCIVALLE, “Contratto di rete e trust”, in *Trust* (1/2014), pp. 18 e ss..
- TIZIANO TREU, “Il contratto di rete e la gestione delle risorse umane”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 359 – 366.
- ELISABETTA MARIA TRIPPUTI, “Il contratto di rete”, in *Le nuove leggi civili commentate* (1/2011), pp. 56 – 92.
- ALESSANDRO TRIVOLI – LUCILLA BAIANI, “I profili tributari del nuovo contratto di rete”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 377 – 393.
- SABATINO UNGARO, “Rete-soggetto: alla soggettività giuridica si affianca quella tributaria”, in *Fisco* (27/2013), pp. 4203 e ss..
- FRANCESCO VELLA, “Le reti per crescere e la quadratura del cerchio”, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 473 – 488.
- GIANROBERTO VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999.
- GIANROBERTO VILLA, “Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale”, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 103 – 130.
- GIANROBERTO VILLA, “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, in *Giurisprudenza Commerciale* (2010), pp. 944 – 967.
- GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, “I consorzi”, in *La concorrenza e i consorzi*, Padova, Cedam, 1981.
- ALESSANDRA ZANARDO, “Contratto di rete: quali prospettive in materia di rating e di finanziamento?”, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla*

realtà operativa, a cura di GIOVANNI MERUZZI, Pantigliate, 2012, pp. 43 – 52.

ALESSANDRA ZANARDO, “Contratto di rete di imprese e accesso al credito: considerazioni in materia di rating e di finanziamento”, in *Contratto e impresa* (6/2013), pp. 1405 – 1424.

PIETRO ZANELLI, “Reti di impresa, dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto”, in *Contratto e impresa* (4-5/2010), pp. 951-970.

PIETRO ZANELLI, “Le reti di impresa dal T.U.F. alla legge 296/2005 fino alle recenti leggi 33 e 99 del 2009”, in *Vita notarile* (1/2010), pp. 23 - 35.

PIETRO ZANELLI, “La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?”, in *Contratto e impresa* (3/2011), pp. 535 – 545.

PIETRO ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, Cedam, 2012.

PIETRO ZANELLI, “Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, in *Il contratto, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di FEDERICO BRIOLINI – LISIA CAROTA – MARIALUISA GAMBINI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 11 – 24.

VITTORIO ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Torino, Utet, 2007.